

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 13
DEL 13 MAGGIO 2024
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 19
DELL'8 MAGGIO 2024

S O

13

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

24_SO13_LRE_3_1_TESTO

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Capo I

Disposizioni in materia di finanze

- Art. 1 - *(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 2/2022)*
- Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 2 bis della legge regionale 3/2002)*
- Art. 3 - *(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1/2004)*
- Art. 4 - *(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2/2006)*
- Art. 5 - *(Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006)*
- Art. 6 - *(Modifica all'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006)*
- Art. 7 - *(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2007)*
- Art. 8 - *(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17/2008)*
- Art. 9 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 3/2015)*
- Art. 10 - *(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 3/2015)*
- Art. 11 - *(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 29/2018)*
- Art. 12 - *(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 24/2019)*

Capo II

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

- Art. 13 - *(Modifiche alla legge regionale 3/2015)*
- Art. 14 - *(Utilizzo risorse 2024 per contributi a favore delle strutture ricettive in quota)*
- Art. 15 - *(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 21/2016)*
- Art. 16 - *(Modifica all'articolo 46 della legge regionale 6/2019)*
- Art. 17 - *(Conferma contributo a PromoTurismoFVG)*
- Art. 18 - *(Contributi al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci)*
- Art. 19 - *(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)*

- Art. 20 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 4/1999)*
- Art. 21 - *(Modifica all'articolo 87 della legge regionale 29/2005)*
- Art. 22 - *(Modifica all'articolo 69 bis della legge regionale 21/2016)*
- Art. 23 - *(Modifica all'articolo 69 octies della legge regionale 21/2016)*
- Art. 24 - *(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016)*
- Art. 25 - *(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018)*
- Art. 26 - *(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)*
- Art. 27 - *(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2019)*
- Art. 28 - *(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/2021)*
- Art. 29 - *(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 3/2021)*
- Art. 30 - *(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 3/2021)*
- Art. 31 - *(Modifica all'articolo 80 della legge regionale 3/2021)*
- Art. 32 - *(Modifica all'articolo 84 della legge regionale 3/2021)*
- Art. 33 - *(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2021)*
- Art. 34 - *(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 13/2022)*
- Art. 35 - *(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18/2021)*
- Art. 36 - *(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2021)*
- Art. 37 - *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2021)*
- Art. 38 - *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)*
- Art. 39 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2021)*
- Art. 40 - *(Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025")*
- Art. 41 - *(Valorizzazione e adeguamento del sito Aeroporto Duca d'Aosta)*

Capo III

Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

- Art. 42 - *(Semplificazione della modalità di realizzazione degli impianti fotovoltaici da parte delle imprese agricole)*
- Art. 43 - *(Domande per la concessione di contributi a valere sulla Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)*
- Art. 44 - *(Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat pratici)*
- Art. 45 - *(Domanda per la concessione di finanziamenti agevolati da parte delle associazioni degli allevatori)*
- Art. 46 - *(Domande di contributo per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie)*
- Art. 47 - *(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 53/1981)*
- Art. 48 - *(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)*
- Art. 49 - *(Modifica all'articolo 40 ter della legge regionale 42/1996)*
- Art. 50 - *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2007)*
- Art. 51 - *(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2008)*
- Art. 52 - *(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 25/2017)*
- Art. 53 - *(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 6/2019)*
- Art. 54 - *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2019)*
- Art. 55 - *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)*
- Art. 56 - *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2021)*
- Art. 57 - *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)*
- Art. 58 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20/2007)*
- Art. 59 - *(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2007)*
- Art. 60 - *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2023)*
- Art. 61 - *(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/2017)*
- Art. 62 - *(Disposizioni in materia finanziaria)*

Capo IV

Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

- Art. 63 - (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 16/2007)
- Art. 64 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2009)
- Art. 65 - (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)
- Art. 66 - (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2010)
- Art. 67 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2016)
- Art. 68 - (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 34/2017)
- Art. 69 - (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 34/2017)
- Art. 70 - (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 34/2017)
- Art. 71 - (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 34/2017)
- Art. 72 - (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 34/2017)
- Art. 73 - (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 34/2017)
- Art. 74 - (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 34/2017)
- Art. 75 - (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 34/2017)
- Art. 76 - (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 34/2017)
- Art. 77 - (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 34/2017)
- Art. 78 - (Disposizioni transitorie)
- Art. 79 - (Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987)
- Art. 80 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2016)
- Art. 81 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2020)
- Art. 82 - (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)
- Art. 83 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2016)
- Art. 84 - (Norme finanziarie in materia di ambiente)
- Art. 85 - (Realizzazione di opere idrauliche sul torrente Artugna)
- Art. 86 - (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)
- Art. 87 - (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2023)
- Art. 88 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2022)
- Art. 89 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26/2020)
- Art. 90 - (Concessione di beni silvo-pastorali)
- Art. 91 - (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2016)
- Art. 92 - (Modifiche alla legge regionale 16/2009)
- Art. 93 - (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
- Art. 94 - (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1999)
- Art. 95 - (Recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil)
- Art. 96 - (Realizzazione di impianti fotovoltaici)
- Art. 97 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)

Capo V

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

- Art. 98 - (Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1/2016)
- Art. 99 - (Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 1/2016)
- Art. 100 - (Riattivazione del collegamento transfrontaliero di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza)
- Art. 101 - (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 23/2007)
- Art. 102 - (Modifica all'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009)
- Art. 103 - (Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 19/2009)
- Art. 104 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)
- Art. 105 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/1996)
- Art. 106 - (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 44/1985)

Capo VI

Disposizioni in materia di cultura e sport

- Art. 107 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2022)
- Art. 108 - (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 16/2014)
- Art. 109 - (Modifiche all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014)
- Art. 110 - (Domanda di contributo per campionati mondiali di softball 2024)
- Art. 111 - (Conferma di contributi per manifestazioni sportive 2022)
- Art. 112 - (Conferma di contributi in materia di impiantistica sportiva)
- Art. 113 - (Utilizzo fondi 2022 per Comitato organizzatore Eyof 2023)
- Art. 114 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/2019)
- Art. 115 - (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11/2019)
- Art. 116 - (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2019)
- Art. 117 - (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2019)
- Art. 118 - (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2019)
- Art. 119 - (Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016)
- Art. 120 - (Domanda di contributo biblioteche di interesse regionale e sistemi bibliotecari 2024)
- Art. 121 - (Contributo al Comune di Maniago per impiantistica sportiva)
- Art. 122 - (Domanda di contributo musei di interesse regionale 2024)
- Art. 123 - (Conferma del contributo al Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo)
- Art. 124 - (Contributi per i costi di gestione degli impianti sportivi)
- Art. 125 - (Rendicontazione degli incentivi in materia di cultura e sport)
- Art. 126 - (Contributo al Comune di Trieste per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)
- Art. 127 - (Contributi per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)
- Art. 128 - (Scorrimento della graduatoria relativa al bando Primis Plus)

Capo VII

Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia

- Art. 129 - (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13/2004)
- Art. 130 - (Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione aziendale in situazione di difficoltà)
- Art. 131 - (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)
- Art. 132 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9/2021)
- Art. 133 - (Modifiche all'articolo 22 ter della legge regionale 27/2017)
- Art. 134 - (Termine di rendicontazione contributi relativi a progetti di offerta formativa)
- Art. 135 - (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29/2007)
- Art. 136 - (Proroga dei termini di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica)
- Art. 137 - (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2023)
- Art. 138 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2021)
- Art. 139 - (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021)
- Art. 140 - (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2023)
- Art. 141 - (Sostegno all'ampliamento dell'Urban Center delle Imprese)
- Art. 142 - (Interventi nel campo dell'housing universitario)
- Art. 143 - (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 13/2018)
- Art. 144 - (Scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023)
- Art. 145 - (Abbattimento rette dei servizi educativi per la prima infanzia)
- Art. 146 - (Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana)
- Art. 147 - (Adeguamento spese di funzionamento ARDIS)
- Art. 148 - (Contributo per Servizio di accompagnamento agli interventi formativi dei programmi)

- PiAZZA e GOL)
- Art. 149 - (Sostegno alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM))
- Art. 150 - (Disposizioni in materia di accordi di edilizia universitaria ed edilizia abitativa per le case dello studente)
- Art. 151 - (Proroga del termine di rendicontazione di contributi per acquisto attrezzature informatiche)

Capo VIII

Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità

- Art. 152 - (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/2019)
- Art. 153 - (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)
- Art. 154 - (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26/2015)
- Art. 155 - (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 26/2015)
- Art. 156 - (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 26/2015)
- Art. 157 - (Ammissibilità delle spese nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore)
- Art. 158 - (Abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988)
- Art. 159 - (Interpretazione autentica del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2016)
- Art. 160 - (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)
- Art. 161 - (Inserimento dell'articolo 10 bis della legge regionale 22/2001)
- Art. 162 - (Autorizzazione di servizi residenziali per le persone con disabilità)
- Art. 163 - (Norme finanziarie in materia di salute, politiche sociali e disabilità)
- Art. 164 - (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)
- Art. 165 - (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)
- Art. 166 - (Modifiche alla legge regionale 20/2012)

Capo IX

Disposizioni in materia di autonomie locali e sicurezza, organi di garanzia e funzione pubblica

- Art. 167 - (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 1/2006)
- Art. 168 - (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5/2021)
- Art. 169 - (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 5/2021)
- Art. 170 - (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 5/2021)
- Art. 171 - (Proroga termine rendicontazione fondo sicurezza anno 2022)
- Art. 172 - (Rendicontazioni fondo sicurezza anno 2019)
- Art. 173 - (Rendicontazioni Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata anno 2021)
- Art. 174 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2022)
- Art. 175 - (Modifica alla tabella Q riferita all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)
- Art. 176 - (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2023)
- Art. 177 - (Anticipazione finanziaria al Comune di Terzo di Aquileia)
- Art. 178 - (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 18/2016)
- Art. 179 - (Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali di garanzia e dell'Osservatorio regionale antimafia)
- Art. 180 - (Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)

Capo X

Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

- Art. 181 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 17/2009)

- Art. 182 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)*
- Art. 183 - *(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)*
- Art. 184 - *(Integrazione delle competenze del COSEF in materia di viabilità)*
- Art. 185 - *(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 57/1971)*
- Art. 186 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 57/1971)*
- Art. 187 - *(Inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971)*
- Art. 188 - *(Inserimento dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)*
- Art. 189 - *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 57/1971)*
- Art. 190 - *(Modifiche all'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971)*
- Art. 191 - *(Modifiche all'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971)*
- Art. 192 - *(Inserimento del capo II quater della legge regionale 57/1971)*
- Art. 193 - *(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 26/2014)*
- Art. 194 - *(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014)*
- Art. 195 - *(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)*
- Art. 196 - *(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 26/2014)*
- Art. 197 - *(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 26/2014)*
- Art. 198 - *(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 26/2014)*
- Art. 199 - *(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 15/2022)*
- Art. 200 - *(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3/2011)*
- Art. 201 - *(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 3/2011)*
- Art. 202 - *(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 3/2011)*
- Art. 203 - *(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 3/2011)*
- Art. 204 - *(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 3/2011)*
- Art. 205 - *(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 3/2011)*
- Art. 206 - *(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)*
- Art. 207 - *(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 3/2011)*
- Art. 208 - *(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10/2017)*

Capo XI

Disposizioni in materia di protezione civile

- Art. 209 - *(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17/2019)*
- Art. 210 - *(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 64/1986)*
- Art. 211 - *(Altre disposizioni in materia di Protezione civile)*

Capo XII

Disposizioni intersettoriali e contabili

- Art. 212 - *(Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 7/2000)*
- Art. 213 - *(Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 7/2000)*
- Art. 214 - *(Disposizioni intersettoriali)*
- Art. 215 - *(Richiami al regolamento (UE) "de minimis" nella normativa regionale)*
- Art. 216 - *(Servizi di traduzione e interpretariato)*
- Art. 217 - *(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)*
- Art. 218 - *(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 21/2007)*
- Art. 219 - *(Disposizioni finanziarie e contabili)*
- Art. 220 - *(Riconoscimento spese ammissibili nell'ambito dell'erogazione a saldo del finanziamento di spese di investimento ai proprietari privati degli edifici contenenti plessi scolastici paritari ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti, della legge regionale 26/2020)*

Capo XIII
Disposizioni finali

Art. 221 - *(Entrata in vigore)*

Capo I
Disposizioni in materia di finanze

Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 2/2022)

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f bis) del comma 4 dopo le parole <<alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché alle persone alla ricerca di reinserimento lavorativo>>;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola <<autorizzata>> sono inserite le seguenti: <<alla costituzione di società dalla stessa controllate strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché>>;

2) dopo le parole <<rami di azienda.>> sono aggiunte le seguenti: <<Lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto delle società è approvato con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 2 bis della legge regionale 3/2002)

1. All'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis le parole <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

<<1 ter. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 1 bis si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1/2004)

1. All'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 dopo le parole <<pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: <<, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato>>;

b) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

<<17 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

17 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2/2006)

1. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 ter le parole <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>> sono soppresse;

b) dopo il comma 5 ter è inserito il seguente:

<<5 quater. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 5 ter si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 5

(Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006)

1. Al comma 8 dell'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006 dopo le parole <<nel settore della pesca e dell'acquacoltura>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006 le parole <<e ai sensi della normativa europea di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati.>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2007)

1. All'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole <<pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: << e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

5 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17/2008)

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole <<pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: << e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato>>;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

4 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 4 si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 3/2015)

1. All'articolo 19 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 9 si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

<<10 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

10 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 29/2018)

1. Al comma 14 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole <<nel settore della pesca e dell'acquacultura>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 24/2019)

1. Al comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole <<nel settore della pesca e dell'acquacultura>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>.

Capo II

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 3/2015)

1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 bis dell'articolo 6 le parole: <<B e C>> sono soppresse;
- b) al comma 1 bis dell'articolo 62 le parole: <<B e C>> sono soppresse.

2. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 14

(Utilizzo risorse 2024 per contributi a favore delle strutture ricettive in quota)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziato per l'anno 2024 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per il finanziamento delle domande presentate a valere sull'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 21 ottobre 2023, n. 48472/GRFVG, per le quali, per approfondimenti istruttori, non è stato adottato un provvedimento di concessione e non risultano soddisfatte a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2023.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 21/2016)

1. All'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 la parola <<ottanta>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

<<7 bis. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 7, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.

7 ter. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.>>.

Art. 16

(Modifica all'articolo 46 della legge regionale 6/2019)

1. Il comma 9 dell'articolo 46 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), è abrogato.

Art. 17

(Conferma contributo a PromoTurismoFVG)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore di PromoTurismoFVG, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 11 aprile 2023, n. 16072/GRFVG, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), come modificato con decreto 6 novembre 2023, n. 50769/GRFVG, per le spese da sostenere nell'anno 2024 relative a iniziative di attuazione, in collaborazione con i Comuni interessati, del progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia".

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che si intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.

Art. 18

(Contributi al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), con i decreti della Posizione organizzativa "gestione degli interventi contributivi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento dell'offerta turistica sul territorio regionale" 27 aprile 2023, n. 18988/GRFVG, e 28 novembre 2023, n. 57263, per le spese per l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dell'attività formativa già programmata, da sostenere entro il termine finale di rendicontazione fissato al 30 giugno 2024.

2. Per le spese da sostenersi dall'1 luglio al 31 dicembre 2024, il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci è autorizzato a presentare istanza di contributo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, della legge regionale 2/2002, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine di cui al comma 2 del citato articolo 159.

3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione

n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 19

(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole <<come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 4/1999)

1. Il comma 71 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), è sostituito dal seguente:

<<71. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 70.>>.

Art. 21

(Modifica all'articolo 87 della legge regionale 29/2005)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), sono aggiunte le seguenti parole: <<La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio.>>.

Art. 22

(Modifica all'articolo 69 bis della legge regionale 21/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 69 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole <<ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 23

(Modifica all'articolo 69 octies della legge regionale 21/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 69 octies della legge regionale 21/2016 le parole <<in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 24

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016)

1. Al comma 39 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 25

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018)

1. Al comma 45 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 26

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)

1. Al comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole <<in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

b) al comma 30 dopo le parole <<cammini Religiosi Europei>> sono inserite le seguenti: <<, anche in vista del Giubileo 2025>>.

Art. 28

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Sviluppo Impresa), le parole <<di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 29

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 3/2021)

1. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 3/2021 le parole <<trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<si applica la disciplina concernente il rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 30

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 3/2021)

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2021 le parole <<del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 31

(Modifica all'articolo 80 della legge regionale 3/2021)

1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge regionale 3/2021 le parole <<trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 32

(Modifica all'articolo 84 della legge regionale 3/2021)

1. Al comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 3/2021 le parole <<di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 33

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2021)

1. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge

di stabilità 2022), le parole <<previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 34

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 13/2022)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<in regime di aiuto "de minimis" nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18/2021)

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<in armonia con i principi generali>> sono inserite le seguenti: <<e dell'Unione europea con particolare riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e alla tutela dei lavoratori>>;

b) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole <<produzione artigianale di gelato>> sono inserite le seguenti: <<di qualità>>;

c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e stabilisce i relativi controlli.>>.

Art. 36

(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2021)

1. L'articolo 2 della legge regionale 18/2021 è abrogato.

Art. 37

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2021)

1. All'articolo 3 della legge regionale 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<(Gelato artigianale di qualità)>>;

b) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il gelato artigianale di qualità di cui alla presente legge è realizzato con prodotti aventi le caratteristiche qualitative indicate al comma 2, o comunque con prodotti di qualità come definiti dall'articolo 16 del regolamento dell'Unione Europea n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.>>;

- e) il comma 5 è abrogato.

Art. 38

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)

1. All'articolo 4 della legge regionale 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: <<(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità)>>;

- b) al comma 1 le parole <<, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità>> sono sostituite dalle seguenti: <<e delle gelaterie di qualità>>;

- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. All'Elenco regionale possono richiedere l'iscrizione le imprese che svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3, purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5.>>;

- d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'elenco regionale è suddiviso in due sezioni in cui sono iscritte:

- a) le "gelaterie artigianali di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

- b) le "gelaterie di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2 svolgenti attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi simili).>>.

Art. 39

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2021)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2021 la parola: <<regionale>> è soppressa.

Art. 40

*(Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento
"GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025")*

1. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" ("GO! 2025") e limitatamente alle annualità 2024 e 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppImpresa), ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei Comuni ricompresi nell'area geografica di "GO! 2025" e nel territorio del Comune di Palmanova che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a otto anni, con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres., aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o a una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa. I contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2024 e 2025 della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 41

(Valorizzazione e adeguamento del sito Aeroporto Duca d'Aosta)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma con il Comune di Gorizia e l'Aeroporto Duca d'Aosta per la valorizzazione e l'adeguamento del sito dell'aeroporto per ospitare grandi eventi anche in occasione di "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Capo III

Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

Art. 42

(Semplificazione della modalità di realizzazione degli impianti fotovoltaici da parte delle imprese agricole)

1. Al fine di agevolare la realizzazione degli impianti fotovoltaici per cui sono concessi i contributi di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 5 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2023, n. 1371 (Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'installazione di impianti fotovoltaici), si considerano ammissibili, per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche gli interventi che comprendono lo smaltimento e il rifacimento di coperture

realizzate in amianto o fibrocemento diverse da quelle su cui viene posizionato l'impianto fotovoltaico. In tal caso, almeno metà della superficie dei pannelli deve essere posizionata su coperture in amianto o fibrocemento e la superficie delle coperture che viene ammessa a contributo corrisponde alla superficie complessiva dei pannelli fotovoltaici maggiorata del 20 per cento.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 13/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 43

(Domande per la concessione di contributi a valere sulla Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

1. Al fine di dare completa attuazione alla "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006 per il periodo 2022-2024. Aggiornamento annuale per il 2024" approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 160, ulteriori domande per le azioni da realizzare nel settore relativo agli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle norme sulle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), all'utilizzo delle tecnologie digitali nell'agricoltura, al miglioramento del rendimento globale dell'impresa, alla prevenzione e alla gestione dei rischi, alla salute e sicurezza sul lavoro, agli aspetti di pianificazione aziendale e alla valutazione della convenienza degli investimenti nelle aziende agricole, possono essere presentate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'istruttoria delle domande di cui al comma 1 si svolge secondo le previsioni della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), e della deliberazione della Giunta regionale 160/2024, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:

a) i progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 5/2006, entro quindici giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande;

b) i contributi sono concessi dal Servizio competente entro quindici giorni dal parere della Commissione di cui alla lettera a);

c) i contributi sono concessi ai soggetti erogatori dei servizi nella misura massima di 35.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 44

(Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi)

1. Al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle superfici prative all'interno delle riserve e dei biotopi naturali anche in considerazione degli effettivi costi da sostenere nel permanere della contingente situazione economica, nelle more dell'adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres., regolamento di attuazione della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'ammontare

del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 40 septies della legge medesima, è aggiornato all'importo di 0,07 euro per metro quadro, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento medesimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel 2024 le domande di contributo di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996 possono essere presentate entro il 30 maggio 2024 e i contributi sono concessi entro i successivi sessanta giorni, in deroga a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 17 e 20 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres..

4. Per le finalità di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996, come integrato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 45

(Domanda per la concessione di finanziamenti agevolati da parte delle associazioni degli allevatori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nell'anno 2024 le associazioni degli allevatori aventi sede in regione presentano domanda per la concessione dei finanziamenti agevolati entro il 31 maggio.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 27/2012, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

Art. 46

(Domande di contributo per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie)

1. Le domande per i contributi di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), presentate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2023 e il 30 aprile 2024, oltre la scadenza stabilita dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2019, n. 063/Pres., recante il regolamento di attuazione della legge medesima, possono essere riproposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 47

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 53/1981)

1. Alla fine della lettera d) del settimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono aggiunte le seguenti parole: << , previa richiesta e superamento di un corso di formazione i cui criteri minimi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale >>.

Art. 48

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Chiunque contravvenga a ciascuno degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa di 200 euro.>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le funzioni e i compiti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono esercitati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), al cui bilancio sono introitate le relative entrate.>>.

Art. 49

(Modifica all'articolo 40 ter della legge regionale 42/1996)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 ter della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2, in caso di esigenze di spesa imprevedibili e urgenti, collegate a obblighi discendenti da disposizioni cogenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ulteriori risorse ai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate alla fine dell'esercizio finanziario. Le risorse possono essere erogate in via anticipata fino alla misura del 100 per cento dell'importo impegnato.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 42.708,50 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi

naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 50

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2007)

1. All'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)>>;

b) al comma 2 le parole: <<Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.>> sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Per una o più tipologie ambientali di cui al comma 1, possono essere approvate misure di conservazione specifiche, secondo la procedura prevista per le misure di conservazione specifiche per le ZSC di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, della legge regionale 7/2008.>>;

d) al comma 5 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4 bis>> e le parole: <<Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC))>> sono soppresse.

Art. 51

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2008)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), è sostituita dalla seguente:

<<d) all'erogazione del saldo successivamente alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, da presentare attraverso una dichiarazione attestante che l'attività oggetto di incentivo è stata realizzata nel rispetto delle normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, che gli obiettivi previsti dal PAL sono stati raggiunti e l'importo complessivo della spesa sostenuta.>>.

Art. 52

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 25/2017)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), le parole <<regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 6/2019)

1. All'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

<<e) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

b) al comma 8 le parole <<secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<, entro il limite massimo di 200.000 euro per impresa, nel rispetto delle previsioni dei regolamenti>>.

Art. 54

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2019)

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 35 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

b) al comma 38 le parole <<dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi>>;

c) al comma 39 le parole <<, nel limite di un asse viario per richiedente>> sono soppresse;

d) al comma 40 dopo le parole <<La domanda è presentata>> sono inserite le seguenti: <<dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno>> e sono soppresse le seguenti parole: <<relativi al medesimo asse viario>>;

e) il comma 41 è sostituito dal seguente:

<<41. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario.>>;

f) la lettera e) del comma 72 è sostituita dalla seguente:

<<e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

g) al comma 75 le parole <<secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023 e del>> e la parola <<pubblicati>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

h) all'alinea del comma 76 dopo le parole <<sono concessi>> sono inserite le seguenti: <<entro il limite massimo di 200.000 euro per impresa e>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 2, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 24/2019, previste in 500.000 euro per l'anno 2024 con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 55

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

<<19. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 200.000 euro, nel rispetto delle previsioni stabilite, a seconda della tipologia della spesa, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023 e dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre

2013.>>;

b) il comma 43 è sostituito dal seguente:

<<43. Al fine di dare applicazione alle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare centri di raccolta, dotati di adeguate celle refrigeranti, dove le carcasse saranno consegnate per la successiva immissione nel circuito commerciale.>>;

c) al comma 53 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

d) la lettera d) del comma 54 è sostituita dalla seguente:

<<d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 43, della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 56

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2021)

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 35 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>> e la parola: <<pubblicati>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

b) al comma 36 le parole <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.>> sono sostituite dalle seguenti: <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi.>>;

c) il comma 48 è sostituito dal seguente:

<<48. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.>>.

Art. 57

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 68 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

b) al comma 104 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>.

Art. 58

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20/2007)

1. All'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti>> sono soppresse;

b) il comma 1 bis è abrogato.

Art. 59

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2007 le parole <<all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625)>>.

Art. 60

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2023)

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 93 è inserito il seguente:

<<93 bis. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 92, sono considerate ammissibili anche le spese per operazioni dirette a contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, sostenute nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.>>;

b) al comma 94 le parole <<e il Comune di Prepotto>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i Comuni di Prepotto e di Cividale del Friuli>>;

c) dopo il comma 96 è inserito il seguente:

<<96 bis. L'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), è abrogato.>>.

Art. 61

(Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 3) della lettera d) è abrogato;

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

<<e bis) da 1.000 euro a 3.900 euro in caso di realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione; qualora dalle asciutte o dai lavori in alveo non derivi la morte di alcun esemplare di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;

e ter) da 2.000 euro a 7.800 euro in caso di:

1) esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 40, comma 1 in violazione del differimento prescritto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a);

2) mancata esecuzione del recupero della fauna ittica prescritto ai sensi dell'articolo 40 comma 2, lettera b).>>.

Art. 62

(Disposizioni in materia finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno sull'anno 2027 dell'importo di 60.000 euro dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e dell'importo di 70.000 euro dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.

Capo IV

Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Art. 63

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 16/2007)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico), è abrogato.

Art. 64

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2009)

1. Il comma 40 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), è sostituito dal seguente:

<<40. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002, con regolamento regionale sono definiti i criteri di determinazione, gli importi, le modalità di prestazione e di svincolo e l'oggetto delle garanzie previste per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 da costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici). Le garanzie sono commisurate al valore degli interventi di recupero ambientale, comprensivo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di incidente.>>.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, per i pozzi finalizzati a raggiungere la risorsa geotermica negli acquiferi carbonatici profondi, la garanzia da prestare a favore della Regione, a copertura dei costi necessari ad assicurare gli interventi di recupero ambientale, nonché di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico, conseguenti alla realizzazione dei lavori, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 (Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, dello stesso decreto).

Art. 65

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche

a) alla lettera s bis) dopo le parole <<10 MW>> sono aggiunte le seguenti: <<, ovunque ubicati>>;

b) dopo la lettera s bis) è inserita la seguente:

<<s ter) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati;>>.

Art. 66

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2010)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Con regolamento regionale è disciplinato il trattamento dei dati personali con riferimento alle finalità di vigilanza.>>.

Art. 67

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2016)

1. Al comma 30 ter dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dodici mesi>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, in relazione a quanto previsto dal comma 30 ter della medesima legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 68

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 34/2017)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e a bis)>>.

Art. 69

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 34/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 34/2017 è inserito il seguente:

<<2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sentita la Commissione consiliare competente, sono approvati ai sensi dell'articolo 195, comma 5 bis, del decreto legislativo 152/2006:

- a) il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- b) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
- c) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati;
- d) le linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;

- e) ulteriori linee guida regionali per la gestione dei rifiuti.>>.

Art. 70

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 34/2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere h), i), j), k) ed l) sono abrogate;
- b) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

<<m bis) Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico o di altri eventi calamitosi.>>.

Art. 71

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 34/2017)

1. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 34/2017 le parole <<triennale>> e <<medesima>> sono soppresse.

Art. 72

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 34/2017)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 34/2017 è aggiunto il seguente:

<<8 bis. Nel caso di cessazione volontaria dell'attività, il titolare dell'autorizzazione comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti la chiusura anticipata dell'impianto e procede alle operazioni di collaudo ai sensi dell'articolo 28, comma 8. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti prende atto dell'avvenuta scadenza dell'autorizzazione per effetto della comunicazione di chiusura anticipata dell'impianto.>>.

Art. 73

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 34/2017)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 34/2017 è aggiunto il seguente periodo: <<Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.>>.

Art. 74

(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 34/2017)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 34/2017 è aggiunto il seguente periodo: <<Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.>>.

Art. 75

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 34/2017)

1. All'articolo 26 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie compresi le modalità e i termini per la loro prestazione, la durata delle stesse, nonché le condizioni per l'accettazione e lo svincolo delle medesime, da parte della Regione.

2 ter. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti è definito lo schema-tipo recante i contenuti obbligatori delle garanzie finanziarie.>>;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Sono tenuti alla prestazione di garanzie finanziarie volte ad assicurare la corretta gestione e chiusura degli impianti e delle attività, in conformità alla normativa in materia ambientale, al regolamento regionale di cui al comma 2 bis, altresì:

a) i soggetti autorizzati alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti, ai fini dello svolgimento delle campagne di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006;

b) i soggetti operanti ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006.>>.

Art. 76

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 34/2017)

1. All'articolo 29 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Referente tecnico per la gestione dell'impianto>>;

b) al comma 1 le parole <<un tecnico responsabile della>> sono sostituite dalle seguenti: <<un referente tecnico per la>>;

c) al comma 2 le parole <<Il responsabile della>> sono sostituite dalle seguenti: <<Un referente tecnico per la>>.

Art. 77

(Modifica all'articolo 36 della legge regionale 34/2017)

1. Il comma 6 bis dell'articolo 36 della legge regionale 34/2017 è abrogato.

Art. 78

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 69, continuano ad applicarsi le linee guida già approvate ai sensi della normativa previgente.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni), nonché il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni).

3. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, lettera b), della legge regionale 34/2017, come modificato dall'articolo 75, che, alla data della entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75, abbiano già presentato la comunicazione di inizio dell'attività prestano le garanzie finanziarie in conformità a tale regolamento e allo schema tipo di cui all'articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75. In caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, previa diffida ad adempiere entro un termine, emette un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di contestuale cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.

Art. 79

(Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987)

1. L'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è abrogato.

Art. 80

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2016)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:

<<5 bis. L'Ausir può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile.>>.

Art. 81

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2020)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole <<30 novembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2025>>.

Art. 82

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)

1. All'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 bis dopo le parole <<rifiuti urbani>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché

per la riduzione dell'incidenza sulla tariffa dei costi di gestione al verificarsi di eventi eccezionali e a beneficio esclusivo dell'utenza>>;

b) dopo la lettera f) del comma 7 è inserita la seguente:

<<f bis) alla validazione dei piani economico finanziari (PEF) dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA;>>.

Art. 83

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5/2016 le parole <<30 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>.

Art. 84

(Norme finanziarie in materia di ambiente)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 27, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è autorizzata la spesa di 5.340.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), è autorizzata la spesa complessiva di 4.505.000 euro, suddivisa in ragione di 3.975.000 euro per l'anno 2024 e di 530.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2024 e di 530.000 euro per l'anno 2025, dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti), in ragione di 275.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e in ragione di 2.500.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 85

(Realizzazione di opere idrauliche sul torrente Artugna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere per la realizzazione degli "Interventi sul corso d'acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo", il finanziamento di 150.000 euro concesso con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2636/AMB del 2 dicembre 2016 al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per la "Progettazione definitiva del consolidamento arginature del

fiume Livenza e adeguamento degli impianti di sollevamento” e confermato per la realizzazione degli “Interventi sul corso d’acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo” con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2826/AMB del 6 giugno 2022.

Art. 86

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16/2023)

1. All’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 29 le parole <<finalizzati alla costituzione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dell’inserimento nelle>>;

b) alla lettera b) del comma 29 dopo le parole <<alla costituzione>> sono inserite le seguenti: <<e progettazione>>;

c) dopo la lettera b) del comma 29 è aggiunta la seguente:

<<b bis) degli oneri connessi alla costituzione e progettazione di configurazioni di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/2021, a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile, fino all’importo massimo di 30.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.>>;

d) al comma 30 la parola <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>;

2. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 29, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 87

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14/2023)

1. All’articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole <<4 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<3 stelle>> e le parole <<5 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<uguale o superiore a 4 stelle>>;

b) alla lettera a) del comma 12 le parole <<per le polveri sottili>> sono soppresse;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. L’elenco dei Comuni di cui al comma 12, lettera a), sarà allegato all’avviso di cui al comma 13.>>;

d) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

<<16 bis. Con deliberazione della Giunta regionale l’attività di gestione delle pratiche

contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L'assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell'attività è disciplinata da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 16 bis, della legge regionale 14/2023, come inserito dal comma 1, lettera d), in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 88

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2022)

1. Al comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<le linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<le linee guida, definite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), con deliberazione della Giunta regionale, per il rilascio delle autorizzazioni che ai sensi dell'articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto legislativo 152/2006>>.

Art. 89

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26/2020)

1. Al comma 36 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), dopo la parola <<vigente>> sono aggiunte le seguenti: <<, compresi gli oneri derivanti dalle attività di preparazione del suolo, propedeutiche all'installazione degli impianti fotovoltaici>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 36, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 37, della legge regionale 26/2020, è autorizzata la spesa complessiva di 18.000 euro, in ragione di 6.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 90

(Concessione di beni silvo-pastorali)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 ter, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 91

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2016)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'autorizzazione alla variante di cui al comma 4 al progetto dell'attività estrattiva ricadente su beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione è conforme alle prescrizioni del Piano regionale delle attività estrattive - PRAE di cui all'articolo 8, comma 3, lettera k), e, in assenza di tali prescrizioni, è subordinata alla valutazione del pubblico interesse alla prosecuzione dell'attività estrattiva, effettuata dalla Giunta regionale.>>.

Art. 92

(Modifiche alla legge regionale 16/2009)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Principi e finalità)

1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, fisico o antropico, a danno non avvenuto, attraverso la conoscenza geologica del proprio territorio quale elemento fondamentale per un'efficace e previdente azione pianificatoria.

2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, sismica e valanghiva, nonché nella consapevolezza dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.>>;

b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Strumenti per la conoscenza geologica del territorio)

1. La Regione, tramite la struttura competente in materia di geologia, provvede alla redazione della cartografia geologica e geologico-tecnica, nonché alla realizzazione e alla pubblicazione di studi e di cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.>>;

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Parere di compatibilità geologica)

1. La struttura regionale competente in materia di geologia esprime, in conformità alla normativa di settore, il parere di compatibilità geologica volto alla verifica della compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e valanghive del territorio:

a) dei nuovi strumenti urbanistici generali;

b) delle varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali.

2. I Comuni o altri soggetti competenti, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o delle varianti di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo l'istanza di rilascio del parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres. (Disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)), e alla struttura regionale competente in materia di geologia l'istanza di rilascio del parere di compatibilità geologica, corredata dello studio geologico sottoscritto per la parte di rispettiva competenza, da tecnici laureati abilitati, costituito dai seguenti elaborati:

a) una relazione geologica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;

b) una cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo e la destinazione d'uso del territorio interessato dalla variante.

3. Nello studio geologico di cui al comma 2 che forma parte integrante dello strumento urbanistico o della variante sono recepiti, in generale, gli atti di pianificazione che individuano pericolosità geologiche, geomorfologiche, idrauliche, sismiche e valanghive e, in particolare:

a) i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

b) il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);

c) la classificazione sismica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 e successive modifiche e integrazioni;

d) la microzonizzazione sismica ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;

e) le disposizioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);

f) le ulteriori normative di settore.

4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa fissando un termine per l'adempimento.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.

6. Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante.

7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.>>;

d) gli articoli 15 e 17 sono abrogati.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 16, comma 8, come sostituito dal comma 1, lettera c), continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

3. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 16/2009, come inserito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2024, di 50.000 euro per l'anno 2025 e di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 93

(Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 63 bis è sostituita dalla seguente:

<<e) lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11 agosto

2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzia la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;>>;

b) la lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 63 sexies è sostituita dalla seguente:

<<c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 16/2009 o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 16/2009.>>;

c) dopo l'articolo 63 septies è inserito il seguente:

<<Art. 63 octies

(Aggiornamento dello studio geologico relativo allo strumento urbanistico comunale)

1. Nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichi una calamità naturale che, per gravità ed estensione, comporti la necessità di adottare una variante dello strumento urbanistico comunale o intervenga una modificazione dell'assetto della sicurezza idrogeologica del territorio stesso, il Comune provvede ad aggiornare lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 16/2009, anche in conformità alle previsioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).>>.

Art. 94

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), il periodo <<Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità.>> è soppresso.

Art. 95

(Recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil)

1. Ai fini dell'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'esecuzione dei monitoraggi relativi alle attività di bonifica dei bacini di sedimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di complessivi 24.000 euro, suddivisa in ragione di 12.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato

di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 96

(Realizzazione di impianti fotovoltaici)

1. La Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 299, nonché in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, persegue l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045, anche mediante la realizzazione sul territorio regionale di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici a terra e flottanti.

2. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica, con i valori della tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggistico, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050, la Regione individua aree caratterizzate da presumibile non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici soggetti all'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti).

3. Si configurano quali aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 2, le seguenti tipologie di aree suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:

a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:

1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:

1.1 siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall'UNESCO;

1.2 aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);

2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);

3) aree di notevole interesse culturale individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

4) aree oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;

5) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;

6) aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004;

7) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;

b) tutela dell'ambiente:

1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;

2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;

4) aree naturali e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

6) aree caratterizzate da situazioni di dissesto o di rischio idrogeologico individuate negli strumenti di pianificazione di settore;

7) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);

c) tutela delle attività agricole:

1) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e le produzioni tradizionali, limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare;

2) aree agricole di pregio, caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate per continuità ed estensione; contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;

3) terreni interessati da coltivazioni biologiche.

4. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 sono considerati altresì:

a) la localizzazione nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici;

b) l'estensione della superficie interessata dall'impianto;

c) la tipologia di impianto;

d) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;

- e) la potenza complessiva dell'impianto;
- f) le soluzioni progettuali proposte;
- g) la sostenibilità sotto il profilo ambientale e degli impatti sociali ed economici dell'intervento.

5. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW da realizzare nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) la realizzazione in forma di impianto agrofotovoltaico avanzato;
- b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la realizzazione in forma di impianto fotovoltaico a terra a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non costruzione, un'area agricola almeno pari a cinque volte l'area occupata dall'impianto ed entrambe insistano sul territorio dello stesso Comune o di Comuni contermini.

6. Ai fini della realizzazione, da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o di coltivatori diretti o di enti pubblici, di impianti di tipo agrofotovoltaico e agrofotovoltaico avanzato, finalizzati all'autoconsumo o all'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) non rileva la localizzazione dell'impianto:

- a) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 1), per gli impianti, a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche;
- b) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 2), a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche.

7. Il progetto degli impianti agrofotovoltaici di cui ai commi 5 e 6 è corredato della relazione tecnica asseverata da un agronomo di cui alle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" prodotte nel giugno 2022, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le linee guida per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non si applicano:

- a) ai procedimenti autorizzatori avviati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) ai procedimenti autorizzatori unici regionali (PAUR) nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa la verifica della completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) ai procedimenti autorizzatori nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale favorevole, di competenza statale.

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre

2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Art. 97

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<degli interventi di cui al comma 52>> sono aggiunte le seguenti: <<e fino all'importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune>>.

Capo V

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 98

(Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1/2016)

1. Gli alloggi di proprietà delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) rientranti nel patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono alloggi sociali ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

Art. 99

(Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 1/2016)

1. Dopo l'articolo 31 bis della legge regionale 1/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 31 ter

(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di danneggiamento o di disturbo della quiete pubblica)

1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, con sentenza definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 635 e 659 del codice penale, commessi all'interno di immobili o edifici destinati all'edilizia sovvenzionata.>>.

Art. 100

(Riattivazione del collegamento transfrontaliero di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza)

1. Al fine di garantire la riattivazione del collegamento transfrontaliero tra l'Italia e l'Austria lungo la strada di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di messa in sicurezza dei versanti sovrastanti la sede stradale della S.S. 52 bis "Carnica" tra il Km 28+000 e il Km 32+000, interessati dal fenomeno franoso del dicembre 2023, mediante stipula di apposita convenzione con Anas S.p.A..

2. L'Amministrazione regionale attiva le necessarie sinergie con lo Stato per conseguire un'intesa tra i Ministri competenti e il Presidente della Regione, finalizzata a garantire l'accelerazione dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024

a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 101

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 23/2007)

1. Alla lettera a quater) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco, in divisa>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Forze Armate in divisa e ai Vigili del Fuoco>>.

Art. 102

(Modifica all'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 39 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole <<lettere a), b), c), d), e) e f)>> sono inserite le seguenti: <<, ferma restando la facoltà, con deliberazione del Consiglio comunale, di limitarne la destinazione a una o più fra le stesse categorie>>.

Art. 103

(Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) la cifra <<20>> è sostituita dalla seguente: <<10>>;
- b) alla lettera b) la cifra <<50>> è sostituita dalla seguente: <<20>>;
- c) alla lettera c) la cifra <<100>> è sostituita dalla seguente: <<40>>.

Art. 104

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

<<a) disponibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 218/2003, di un parco autobus per uso noleggio;>>.

Art. 105

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è sostituito dal seguente:

<<3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione. In ogni caso il rapporto di lavoro con il sostituto può prevedere accordi di temporaneità e/o stagionalità.>>.

Art. 106

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 44/1985)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), le parole <<S = 9 e S = 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<media (ex S = 9) e alta (ex S = 12)>>.

Capo VI

Disposizioni in materia di cultura e sport

Art. 107

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2022)

1. Al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo le parole <<in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura>> sono inserite le seguenti: <<, oppure individuati attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in materia di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi, in materia di contributi alle attività culturali e in materia di beni culturali>>.

Art. 108

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 109

(Modifiche all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali,>> sono inserite le seguenti: <<assicurandone l'accesso e la fruizione alle persone con

disabilità,>> e dopo le parole <<spazi per la realizzazione di atmosfere creative,>> è aggiunta la parola <<inclusive,>>;

b) alla lettera a) del comma 2 le parole: <<fino al 100 per cento della spesa ammissibile>> sono soppresse;

c) all'alinea del comma 3 le parole: <<, entro il 30 ottobre di ogni anno,>> sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, in cui sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, i termini di durata dei vincoli di destinazione, nonché l'ammontare massimo del contributo.>>;

e) il comma 7 è abrogato.

Art. 110

(Domanda di contributo per campionati mondiali di softball 2024)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) presenta al Servizio competente in materia di sport l'istanza di contributo per l'anno 2024, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, entro il 31 maggio 2024.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale 13/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 111

(Conferma di contributi per manifestazioni sportive 2022)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).

2. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 giugno 2024, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.

3. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di conferma, il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.

Art. 112

(Conferma di contributi in materia di impiantistica sportiva)

1. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o

successivamente prorogati relativi a contributi concessi sulle linee contributive in materia di impiantistica sportiva concessi dalla Direzione centrale competente in materia di sport, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

Art. 113

(Utilizzo fondi 2022 per Comitato organizzatore Eyof 2023)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, commi da 25 a 25 quater, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europea possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2024 a valere sulle risorse finanziarie concesse ed erogate nell'anno 2022.

Art. 114

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/2019)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Regione promuove, altresì, forme di consultazione e coordinamento tra i soggetti che operano istituzionalmente nell'ambito del patrimonio UNESCO del Friuli Venezia Giulia, eventualmente avvalendosi del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale da stabilirsi con la competente Direzione regionale.>>.

Art. 115

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<di ogni anno, con riferimento alle annualità successive,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'anno precedente a quello di riferimento,>>;

b) il periodo: <<Il programma operativo è valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8.>> è soppresso.

Art. 116

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2019)

1. All'articolo 7 della legge regionale 11/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<di gestione ordinaria>> e <<comma 3, lettera a),>> sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 11/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 117

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2019, le parole <<Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con deliberazione della Giunta regionale>>.

Art. 118

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2019 le parole <<previste dalla presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<previste dall'articolo 7>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 119

(Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016)

1. L'articolo 4 bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 bis

(Scuola Merletti)

1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC):

a) valorizza la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e lo sviluppo della sua produzione;

b) promuove l'apprendimento delle tecniche di lavorazione del merletto attraverso percorsi specifici, per la realizzazione dei quali, con risorse proprie, può anche avvalersi dei soggetti di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0140/Pres. (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)), con le modalità dallo stesso disciplinate;

c) segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i

fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche specialistiche per l'esecuzione del merletto a fuselli;

d) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;

e) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG" e del motivo grafico "Fiandra a tre paia";

f) può porre in essere attività di tipo commerciale purché in forma non esclusiva o prevalente.>>.

Art. 120

(Domanda di contributo biblioteche di interesse regionale e sistemi bibliotecari 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 entro il 30 giugno 2024.

Art. 121

(Contributo al Comune di Maniago per impiantistica sportiva)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Maniago, ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 692 e del decreto n. 57518/GRFVG del 28 novembre 2023, per un intervento sul campo sportivo comunale denominato "Bertoli".

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Maniago presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma e conversione del contributo, unitamente alla documentazione prevista all'articolo 9, comma 5 del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 692/2023.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare e convertire il contributo per l'intervento da realizzarsi sul campo sportivo "Bertoli" e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

4. Al contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 692/2023.

Art. 122

(Domanda di contributo musei di interesse regionale 2024)

1. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è fissato al 30 giugno 2024.

Art. 123

(Conferma del contributo al Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso nel 2023 al Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo di Udine, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003, per l'acquisto di attrezzature specializzate a favore di persone con disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il beneficiario presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 settembre 2024, istanza di conferma.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare il contributo.

Art. 124

(Contributi per i costi di gestione degli impianti sportivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2024, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, un contributo finalizzato al sostegno delle spese per i costi di gestione, diretti e indiretti, di impianti sportivi al chiuso, a esclusione degli impianti natatori, all'interno dei quali si svolgono in maniera continuativa campionati di rilievo nazionale o internazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura fissa pari a 360.000 euro per i Comuni proprietari di due o più impianti sportivi come definiti al comma 1 e di 120.000 euro per i Comuni proprietari di un impianto sportivo come definito al comma 1.
3. Per le finalità del comma 1 il Comune, entro il 31 maggio 2024, presenta domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport, corredata della seguente documentazione:
 - a) elenco degli impianti sportivi oggetto della domanda con descrizione del campionato di cui al comma 1 e dati tecnici relativi all'impianto;
 - b) elenco dei soggetti utilizzatori degli impianti;
 - c) preventivo dei costi di gestione e delle eventuali entrate derivanti dal loro utilizzo, con riferimento all'anno 2024.
4. I contributi sono concessi con procedimento a sportello nel limite massimo del fabbisogno preventivato. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della documentazione di cui al comma 3 e la coerenza con le finalità di cui al comma 1. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
6. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6 si provvede mediante rimodulazione di

550.000 euro all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 150.000 euro dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 125

(Rendicontazione degli incentivi in materia di cultura e sport)

1. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi per eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, degli incentivi concessi per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini e per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.

2. Il termine per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi nell'anno 2022 per interventi relativi alle sale cinematografiche, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres., è prorogato fino al termine del 31 dicembre 2024.

3. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi all'Università popolare di Trieste nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno di concessione dei contributi e la data di presentazione della domanda.

5. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 126

(Contributo al Comune di Trieste per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali relative alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato in via anticipata e in un'unica

soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 127

(Contributi per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per iniziative culturali legate alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i singoli settori specifici e le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, le spese ammissibili, nonché l'ammontare minimo e massimo dei contributi di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 1 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 128

(Scorrimento della graduatoria relativa al bando Primis Plus)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite la Società Filologica Friulana, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili presentati a valere sul bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana, pubblicato il 15 dicembre 2023 e finanziato nell'ambito del progetto europeo Primis Plus.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto alla Società Filologia Friulana un rimborso forfettario nella misura massima di 9.000 euro.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Filologica Friulana presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.
4. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Capo VII

Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Art. 129

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13/2004)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è sostituito dal seguente:

<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 130

(Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione aziendale in situazione di difficoltà)

1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:

- a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata sul territorio

regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;

b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte sul territorio regionale nelle ipotesi di cui all'articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990).

2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di passaggio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024 nella misura di 3.000 euro.

3. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Pertutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

6. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 131

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)

1. Il comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:

<<24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese, gli stessi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 132

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni

regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), le parole <<, erogato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,>> sono sostituite dalle seguenti: <<, concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis",>>.

Art. 133

(Modifiche all'articolo 22 ter della legge regionale 27/2017)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 ter della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono abrogati.

Art. 134

(Termine di rendicontazione contributi relativi a progetti di offerta formativa)

1. Le spese sostenute con i contributi concessi per l'anno scolastico 2022/2023 a valere sul Bando "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF", approvato con decreto 22 maggio 2021, n. 5003/LAVFORU, possono essere rendicontate fino al termine del 30 marzo 2024.

Art. 135

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29/2007)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è inserito il seguente:

<<1 ter. Ai fini della rendicontazione dei trasferimenti finanziari di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 136

(Proroga dei termini di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica)

1. Per l'anno 2024 l'iscrizione delle scuole non statali di musica all'Elenco previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), avviene entro il 30 aprile 2024.

2. Per l'anno 2024 le domande di contributo per il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate e le domande per il finanziamento dei progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica, previste rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 15 della legge regionale 19/2022, sono presentate entro il 31 maggio 2024. I relativi bandi sono emanati entro il 10 maggio 2024.

Art. 137

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2023)

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 20 le parole <<al 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'1 gennaio 2023>>;

b) al comma 85 le parole <<accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<accordato da banche e da enti di previdenza>> e dopo le parole <<prima casa di abitazione>> sono inserite le seguenti: <<in Friuli Venezia Giulia>>;

c) al comma 86 le parole <<Sono beneficiari i nuclei famigliari in possesso della>> sono sostituite dalle seguenti: <<È beneficiario il titolare di>>; dopo le parole <<in corso di validità e>> la parola <<di>> è sostituita dalla seguente: <<con>>; dopo le parole <<ISEE in corso di validità e che>> le parole <<si impegnino>> sono sostituite dalle seguenti: <<si impegna>>;

d) al comma 88 le parole: <<in fase di prima applicazione>> sono soppresse;

e) al comma 90 la parola <<massimo>> è soppressa; dopo le parole <<le condizioni per l'ottenimento,>> sono aggiunte le seguenti: <<le modalità di erogazione,>>; dopo le parole <<stabilito dal comma 86>> sono inserite le seguenti: <<e ogni altro elemento necessario per la sua realizzazione>>.

Art. 138

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2021)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è inserito il seguente:

<<1 bis. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di famiglia, rimane in carica per la durata della legislatura regionale e continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo dell'organo collegiale.>>.

Art. 139

(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021)

1. All'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<ai giovani>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle giovani coppie>>;

b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole <<un contributo>> è inserita la seguente: <<massimo>>;

c) al comma 2 dopo la parola <<beneficiarie>> sono aggiunte le seguenti: <<della misura>> e dopo la parola <<prestito>> sono inserite le seguenti: <<e, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, comunque fino a trentasei mesi dalla nascita o adozione del figlio>>;

d) al comma 3 le parole <<lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b) e c)>> e al termine del periodo è aggiunto il seguente: <<; in tal caso il regolamento regionale di cui al comma

4 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2>>.

Art. 140

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2023)

1. L'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è modificato come segue:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

<<14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".>>.

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

<<15 bis. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, attraverso l'emanazione di uno o più bandi disciplina le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento. Con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 141

(Sostegno all'ampliamento dell'Urban Center delle Imprese)

1. Al fine di estendere l'attuale destinazione dei primi due piani dell'edificio di Corso Cavour denominato Urban center di proprietà del Comune di Trieste per lo svolgimento di attività di fabbricazione digitale (FabLab), di contaminazione funzionale e animazione e di insediamento di

postazioni per start up e per eventuale sede degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG), oltre che ad insediamento di imprese innovative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Trieste e con il concessionario Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, per la ristrutturazione del terzo piano dell'edificio stesso.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 descrive la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i termini e le condizioni per la concessione del finanziamento e la liquidazione, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione dell'intervento. Con riferimento agli obblighi delle parti, l'accordo stabilisce in particolare:

a) che l'Amministrazione regionale si impegna a concedere al Comune di Trieste, nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, un finanziamento per l'importo massimo di 1.250.000 euro a concorso del completamento dell'intervento di cui al comma 1;

b) che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano dell'edificio di cui al comma 1 all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata non incompatibile con quella degli interventi edilizi;

c) la disciplina del rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, relativamente all'affidamento dei lavori di ristrutturazione, alla destinazione e gestione dei beni e all'indicazione delle attività in capo al Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa;

d) la disciplina delle condizioni per la liquidazione e la rendicontazione del contributo e l'eventuale liquidazione anticipata al Comune delle risorse finanziarie in un'unica soluzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 142

(Interventi nel campo dell'housing universitario)

1. Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<entro il mese di aprile 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il mese di luglio 2024>>.

Art. 143

(Modifica all'articolo 39 della legge regionale 13/2018)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico

regionale), è aggiunto il seguente:

<<2 ter. Per motivate esigenze, la durata del Programma di cui al comma 2 può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 144

(Scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023)

1. La scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1392 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2023, n. 534, è fissata al 31 dicembre 2025.

Art. 145

(Abbattimento rette dei servizi educativi per la prima infanzia)

1. Al fine di rafforzare le misure di supporto alle famiglie e facilitare l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'azione finalizzata all'abbattimento rette asili nido, Programma specifico n. 30/23, (Misure di sostegno alle famiglie anche in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2024/2025), con risorse a valere sulla programmazione 2021/2027 del Fondo Sociale Europeo Plus ed in coerenza con la Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2023, in relazione all'annualità 2024.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 146

(Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzato l'aumento del finanziamento alle istituzioni scolastiche per l'insegnamento della lingua friulana.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 147

(Adeguamento spese di funzionamento ARDIS)

1. Al fine di assicurare il funzionamento e l'esercizio delle competenze attribuite all'Agenzia regionale per il diritto allo studio è autorizzato l'aumento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione all'ARDIS ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 148

(Contributo per Servizio di accompagnamento agli interventi formativi dei programmi PiAZZA e GOL)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAZZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a copertura delle spese sostenute a partire dall'1 aprile 2024 per lo sviluppo di un servizio sperimentale della durata di un anno, a raccordo dell'attività di presa in carico delle persone inviate dai Centri per l'impiego regionale e dell'accompagnamento all'attività formativa in attuazione di PiAZZA e GOL.
2. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di formazione. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività da realizzare dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese preventivate a decorrere dalla data indicata al comma 1.
3. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo preventivato e dichiarato in sede di presentazione della domanda.
4. La concessione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.
5. Ciascuna ATI può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio

per gli anni 2024-2026.

7. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 149

(Sostegno alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM))

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale - OGS di Trieste per la predisposizione del dossier finalizzato alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM), i cui contenuti sono stati definiti nell'Appendice 2 della decisione (UE) 2021/820 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 sull'Agenda strategica dell'Innovazione dell'European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027.

2. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

3. Per le finalità di cui comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 150

(Disposizioni in materia di accordi di edilizia universitaria ed edilizia abitativa per le case dello studente)

1. Per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), e di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), che per caratteristiche e complessità richiedono il coinvolgimento di più soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e accordi di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai quali partecipano, in relazione allo specifico interesse, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, il Conservatorio di musica di Trieste, il Conservatorio di musica di Udine e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).

2. Gli accordi di cui al comma 1 descrivono la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i soggetti beneficiari, i termini e le condizioni per la concessione e la liquidazione di eventuali contributi, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione degli interventi.

3. Della stipula degli accordi di cui al comma 1 viene data comunicazione alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e alla Conferenza del sistema universitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 2/2011.

4. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 11 milioni di euro suddivisa in ragione di 7 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 151

(Proroga del termine di rendicontazione di contributi per acquisto attrezzature informatiche)

1. Le spese sostenute a valere sul Bando per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ai sensi dell'articolo 7, commi da 82 a 85, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), approvato con decreto 8 febbraio 2023, n. 4834/GRFVG, possono essere rendicontate fino al termine del 31 luglio 2024.

Capo VIII

Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità

Art. 152

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/2019)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. In attuazione del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), la partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione all'interno della Casa della Comunità avviene secondo Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 153

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:

<<3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, il Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, può destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del Fondo sanitario regionale di parte corrente assegnato alle Aziende sanitarie territoriali.>>.

Art. 154

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26/2015)

1. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole <<annuali di cui ai commi 10 e 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)>>;

b) al comma 10 le parole <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

c) al comma 11 le parole <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

d) al comma 13 le parole <<100.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<quello definito all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici>>;

e) la lettera a) del comma 22 è sostituita dalla seguente:

<<a) strutture socioassistenziali e sociosanitarie a ciclo residenziale o diurno;>>;

f) dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:

<<22 bis. Il parere espresso dal NVISS è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.

22 ter. La Direzione centrale avente competenza in materia di salute, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso, e gli enti del SSR, a fini consultivi, possono richiedere il parere del NVISS sui DOCFAP di ogni tipologia e di ogni importo.>>.

Art. 155

(Modifica all'articolo 37 della legge regionale 26/2015)

1. Al comma 11 quater dell'articolo 37 della legge regionale 26/2015 le parole <<dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter>> sono sostituite dalle seguenti: <<a conclusione degli interventi di investimento>>.

Art. 156

(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 26/2015)

1. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015 è sostituito dal seguente:

<<5. La Giunta regionale definisce gli eventuali interventi correttivi per l'anno in corso sulla base del primo, secondo e terzo rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.>>.

Art. 157

(Ammissibilità delle spese nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore)

1. Nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore diversi dalle imprese

sociali, di competenza della Direzione centrale competente in materia di enti del Terzo settore, il regolamento, il bando o l'avviso possono prevedere, determinandone le condizioni, l'ammissibilità a contributo delle spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 158

(Abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988)

1. L'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), è abrogato con decorrenza 1 gennaio 2025.

Art. 159

(Interpretazione autentica del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2016)

1. In via di interpretazione autentica del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole: <<trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale>> sono da intendersi riferite al solo trattamento economico annuo lordo del direttore generale con esclusione dal computo dell'eventuale ulteriore quota integrativa di quest'ultimo.

Art. 160

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;

b) alla lettera e bis) dopo le parole <<regionale all'ambiente>> sono aggiunte le seguenti: <<e un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di salute, designato dall'Assessore regionale alla salute>>.

Art. 161

(Inserimento dell'articolo 10 bis della legge regionale 22/2001)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 22/2001 è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis

(Giornata mondiale delle vittime del lavoro e dell'amianto)

1. La "Giornata mondiale delle vittime del lavoro e dell'amianto", fissata dall'Organizzazione internazionale del lavoro al 28 aprile, si commemora ogni anno con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale può essere dato riconoscimento a persone, enti o

organismi che si contraddistinguono per le attività di sensibilizzazione e prevenzione rispetto ai rischi dell'amianto e alle patologie asbesto correlate.>>.

Art. 162

(Autorizzazione di servizi residenziali per le persone con disabilità)

1. Al fine di consentire il compiuto riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione di nuovi servizi semiresidenziali e residenziali per le persone con disabilità, sino al 31 dicembre 2024.

2. Il comma 1 non si applica alle domande di ampliamento, trasformazione e trasferimento della sede per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea, nonché alle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione presentate per strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla medesima data, beneficiarie di contributi regionali volti a finanziare gli investimenti necessari per la loro costruzione, la loro ristrutturazione o il loro ampliamento.

Art. 163

(Norme finanziarie in materia di salute, politiche sociali e disabilità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 164

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)

1. I commi da 72 a 73 quater dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

Art. 165

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), dopo le parole <<avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali>> sono inserite le seguenti: <<ed eventuali altri enti pubblici vigilati, individuati dalle stesse e ad esse funzionali>>.

Art. 166

(Modifiche alla legge regionale 20/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Regione promuove, favorisce e sostiene attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012 dopo le parole <<ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.>> sono inserite le seguenti: <<Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione.>>.

Capo IX

Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, funzione pubblica e organi di garanzia

Art. 167

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 1/2006)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le parole: <<, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione>> sono soppresse.

Art. 168

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5/2021)

1. All'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 dopo la parola <<avvalendosi>> sono inserite le seguenti: <<della collaborazione>> e la parola <<attua>> è sostituita dalla seguente: <<promuove>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Con accordo tra la Regione, il Comune capoluogo e gli enti locali aderenti sono regolati i rapporti derivanti dall'attuazione del presente articolo e le modalità di effettuazione degli interventi e sono individuate le risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali. Eventuali variazioni delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali sono comunicate alla Regione e al Comune capoluogo.>>;

c) al comma 2 le parole <<elenco del personale operativo volontario, nonché delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici>> sono sostituite dalle seguenti: <<elenco degli enti locali che mettono a disposizione il personale operativo volontario e le dotazioni strumentali, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e, con riferimento ai nuclei specialistici, per ambiti di specializzazione>>;

d) al comma 3 dopo le parole <<Il personale di polizia locale impiegato>> sono inserite le seguenti: <<, previo assenso del medesimo,>> e alla fine sono aggiunte le parole: <<, ferma restando la dipendenza dall'ente locale di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali>>;

- e) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- <<a) la composizione e gli ambiti di specializzazione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a);>>;
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- <<b) le modalità di attivazione degli interventi di cui al comma 1;>>;
- 3) alla lettera c) le parole: <<, le procedure di iscrizione, le cause e le modalità di cancellazione>> sono soppresse;
- 4) la lettera d) è abrogata;
- 5) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- <<e) i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 5, la quota di compartecipazione a carico degli enti locali che richiedono gli interventi di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità con cui il Comune capoluogo attesta l'utilizzo delle risorse.>>;
- f) al comma 5 le parole <<entro il 31 gennaio>> e le parole <<e in unica soluzione>> sono soppresse;
- g) il comma 6 è abrogato.

Art. 169

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 5/2021)

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 5/2021 è abrogato.

Art. 170

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 5/2021)

1. All'articolo 29 della legge regionale 5/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole <<20 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione del patrono, San Sebastiano.>> sono sostituite dalle seguenti: <<3 maggio di ogni anno. Qualora il 3 maggio cada in una giornata festiva o prefestiva, la manifestazione regionale è organizzata il primo venerdì successivo, non festivo.>>;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- <<1 bis. I Corpi e i Servizi di polizia locale della Regione possono celebrare la ricorrenza del patrono della polizia locale, San Sebastiano, il 20 gennaio di ogni anno, presso i rispettivi territori.>>.

Art. 171

(Proroga termine rendicontazione fondo sicurezza anno 2022)

1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti già concessi nell'annualità 2022, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti

locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è prorogato al 31 dicembre 2024.

Art. 172

(Rendicontazioni fondo sicurezza anno 2019)

1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti concessi nell'annualità 2019, in attuazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres..

Art. 173

(Rendicontazioni Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata anno 2021)

1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti già concessi nell'annualità 2021, in attuazione della Sezione IV del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2021, n. 1623.

Art. 174

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2022)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre previsti dal comma 2 scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.>>.

Art. 175

(Modifica alla tabella Q riferita all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)

1. Alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'intervento n. 38 avente ad oggetto: <<Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'esistente scuola primaria "G. Galilei" di Mossa al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e comfort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio ubicato in via XXIV Maggio con destinazione ad uso polifunzionale al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e comfort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>>.

2. Per la finalità di cui all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 176

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2023)

1. Al comma 48 dell'articolo 10 della legge regionale 16/2023 dopo le parole <<Pontebba per>> sono aggiunte le seguenti: <<l'acquisto e per>>.
2. Per la finalità di cui all'articolo 10, comma 48, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 177

(Anticipazione finanziaria al Comune di Terzo di Aquileia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Terzo di Aquileia una somma in relazione al contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e non ancora pagato, per la copertura degli interventi ivi previsti, nei limiti dell'importo di 500.000 euro.
2. Il Comune è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale le somme di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui il contributo statale viene pagato e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2025.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 500.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 178

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 18/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), dopo le parole <<personale

assegnato da altre amministrazioni del Comparto unico>> sono aggiunte le seguenti: <<o da altre amministrazioni pubbliche>>.

Art. 179

(Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali di garanzia e dell'Osservatorio regionale antimafia)

1. Gli organi collegiali di garanzia e l'Osservatorio regionale antimafia operanti presso il Consiglio regionale sono autorizzati a prevedere nel proprio regolamento di funzionamento la possibilità di effettuare, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le sedute in modalità telematica come definita dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3/2020.

Art. 180

(Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Capo X

Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

Art. 181

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 17/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole <<è consentita>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale)>>.

Art. 182

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)

1. Alla lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 17/2009 dopo le parole <<o della salvaguardia ambientale>> sono aggiunte le seguenti: <<e le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo di 20 giorni, anche non continuativi, finalizzate allo svolgimento di riprese cinematografiche o assimilabili>>.

Art. 183

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

<<1. Con regolamento regionale è disciplinata la determinazione dei canoni relativi alle concessioni dei beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, avente validità quinquennale. Alle concessioni in vigore il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base della variazione degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.>>.

2. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009 è aggiunto il seguente:

<<1 quater. I canoni demaniali determinati con il regolamento di cui al comma 1 sono aggiornati ogni anno sulla sola base della variazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del Direttore centrale della struttura competente in materia di demanio.>>.

Art. 184

(Integrazione delle competenze del COSEF in materia di viabilità)

1. Con riferimento alla strada SR80UD, limitatamente al tratto ricadente all'interno del perimetro del Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF), le funzioni in materia di viabilità di competenza dell'EDR di Udine e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dal COSEF medesimo.

2. Alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 provvede il COSEF con risorse proprie.

Art. 185

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 57/1971)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), la parola: <<disponibile>> è soppressa.

Art. 186

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 57/1971)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971 le parole <<con relativa>> sono sostituite dalla seguente: <<previa>> e dopo le parole <<indennità di occupazione>> sono inserite le seguenti: <<da calcolare secondo il tariffario di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2017, n. 0181/Pres.>>.

Art. 187

(Inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Trattativa privata diretta con un unico contraente)

1. È ammessa la trattativa privata nei casi di cui all'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), in particolare nei casi di:

- a) beni non suscettibili di utilizzazione autonoma;
- b) fondi interclusi o con un unico confinante;
- c) quando l'interesse all'acquisizione può essere manifestato soltanto da un unico soggetto.>>.

Art. 188

(Inserimento dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

<<Art. 6 ter

(Beni immobili in zone svantaggiate)

1. I beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero, è fissato un valore minimo di vendita pari al 60% del valore di mercato.>>.

Art. 189

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 57/1971)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) le parole <<cinquemila euro>> sono sostituite dalle seguenti <<cui all'articolo 9 bis, comma 2>>;

- b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) le alienazioni mediante trattativa privata di cui all'articolo 6 bis, lettera c).>>.

Art. 190

(Modifiche all'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo la parola <<concessione>> sono aggiunte le seguenti: <<con provvedimento del Direttore del Servizio competente. Per gli enti strumentali controllati e società in house di cui al comma 5 l'assegnazione di spazi a uso istituzionale, nonché dei relativi beni mobili avviene mediante verbale di consegna di natura tecnico-gestionale da parte del Servizio competente. L'attribuzione di immobili per finalità proprie dell'ente avviene con deliberazione della Giunta regionale. Si attua il principio di reciprocità. La presente norma si applica a tutti gli enti strumentali controllati dall'Amministrazione regionale anche in deroga alla previgente disciplina di attribuzione dei beni>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 la parola <<cinquemila>> è sostituita dalla seguente: <<quindicimila>>.

3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:

<<2 quater. Al fine di far fronte ai fabbisogni energetici connessi all'esercizio di attività di ricerca e formazione delle società di interesse nazionale a partecipazione regionale, la Regione è autorizzata a concedere a titolo gratuito l'uso di beni facenti parte del patrimonio indisponibile. L'atto di concessione stabilisce la durata, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.>>.

4. Al comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo la parola <<strumentali>> è inserita la seguente: <<controllati>>.

Art. 191

(Modifiche all'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971)

1. All'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Disciplina applicabile ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1>>.

b) al comma 1 le parole <<del presente capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<della presente legge>> e le parole <<agli enti locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1>>.

Art. 192

(Inserimento del capo II quater della legge regionale 57/1971)

1. Dopo il capo II ter della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:

<<Capo II quater
Utilizzo di beni immobili di terzi

Art. 9 quater

(Utilizzo di beni immobili di terzi)

1. Qualora l'Amministrazione regionale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, abbia la necessità di utilizzare beni immobili di terzi, la Direzione regionale competente in materia di patrimonio, provvede, su richiesta degli uffici interessati, a stipulare un contratto di concessione, affitto o comodato secondo le esigenze indicate, previa deliberazione della Giunta regionale qualora l'utilizzo dei predetti beni immobili di terzi richieda una ricerca sul mercato.>>.

Art. 193

(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole <<per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisizione dei contratti pubblici>>.

2. Al comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 26/2014 le parole <<di beni e servizi>> e le parole <<di servizi e forniture>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli acquisti>>.

Art. 194

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 le parole <<per l'acquisizione di servizi e forniture>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli acquisti>>.
2. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 le parole <<ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera z) dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)>>.

Art. 195

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014 le parole <<per l'acquisizione di beni e servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli acquisti>>.
2. Al comma 1 quater dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014 le parole <<dell'oggetto del servizio o della fornitura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'acquisto>>.
3. Al comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014 le parole <<sulla base di un regolamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo la vigente disciplina>>.

Art. 196

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 26/2014)

1. La rubrica dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014 è sostituita dalla seguente: <<Pianificazione triennale>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014 le parole <<Piano biennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Piano triennale>>.

Art. 197

(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 26/2014 le parole <<il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<il piano triennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 36/2023>>.

Art. 198

(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 26/2014 le parole <<i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione triennale

degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo ai sensi del decreto legislativo 36/2023>>.

Art. 199

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 15/2022)

1. All'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 38 è inserito il seguente:

<<38 bis. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico la proprietà degli immobili che costituiscono il tratto del torrente Vertoibizza limitrofo all'ex Ospedale di Gorizia.>>;

b) al comma 39 dopo le parole <<degli immobili>> sono inserite le seguenti: <<di cui ai commi 38 e 38 bis>>.

Art. 200

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3/2011)

1. All'articolo 11 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, i Comuni si avvalgono di ARPA.>>;

b) al comma 5, ultimo periodo, le parole <<e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 201

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 3/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 3/2011 le parole: <<secondo le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4,>> sono soppresse.

Art. 202

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 3/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2011 le parole: <<approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 203

(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 3/2011)

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 3/2011 è abrogato.

Art. 204

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 3/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 3/2011 le parole <<che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 205

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 3/2011)

1. All'articolo 29 della legge regionale 3/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica, nonché delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico sono definite dall'ARPA in accordo con le strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni.>>;

- b) il comma 5 è abrogato.

Art. 206

(Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è inserito il seguente:

<<3 bis. Qualora al soggetto realizzatore, considerandosi come tale anche l'affidatario di delegazione amministrativa, sia affidata anche la gestione dell'infrastruttura per telecomunicazioni costruita, esso redige e sottoscrive con firma digitale un documento informatico avente i contenuti sostanziali del verbale di consegna di cui al comma 3. Tale documento, conforme alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito CAD, è inviato tramite posta elettronica certificata, assieme agli eventuali atti a corredo, ai soggetti titolari a sottoscrivere il verbale cartaceo che appongono ciascuno la propria firma digitale. Il documento informatico così sottoscritto tiene luogo del verbale in forma cartacea ed esplica la propria efficacia dall'apposizione dell'ultima firma.>>.

Art. 207

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 3/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 3/2011 le parole: <<, con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 208

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10/2017)

1. All'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Ai fini dell'incameramento previsto al comma 1, è costituita presso la Direzione centrale competente in materia di demanio la Commissione di incameramento, che esprime la valutazione della utilità dell'acquisizione alla Regione dei manufatti inamovibili e realizzati su demanio marittimo regionale in corso di concessione.

1 ter. La Commissione è composta dal Direttore del Servizio demanio o suo delegato e da due componenti appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di demanio, esperti nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere e nella redazione di stime.

1 quater. Il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, prima della scadenza della concessione invita il concessionario a presentare la documentazione tecnico-amministrativa utile a individuare la consistenza delle opere di difficile rimozione realizzate su zona demaniale marittima regionale e oggetto di incameramento.

1 quinquies. In caso di valutazione favorevole all'acquisizione, viene redatto in contraddittorio con il concessionario il verbale di incameramento a carattere ricognitivo sottoscritto dalle parti e riportante la descrizione dell'opera acquisita alla Regione.

1 sexies. In caso di valutazione negativa, il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, ordina la messa in pristino nello stato originario dell'area demaniale ex articolo 54 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).>>;

b) il comma 2 è abrogato.

Capo XI

Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 209

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17/2019)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), è inserito il seguente:

<<2 bis. La SOR assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answering point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, e dispone l'attivazione delle risorse operative necessarie al contrasto all'incendio in coordinamento con i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) secondo le modalità di cui al comma 3.>>.

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2019 le parole <<allerta e>> sono soppresse.

Art. 210

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 64/1986)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:

<<2 bis. La Sala operativa regionale assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answering point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, assumendo la funzione di organizzazione, formazione e aggiornamento del personale.>>.

Art. 211

(Altre disposizioni in materia di Protezione civile)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), è autorizzata la spesa complessiva di 1.757.200 euro per le annualità dal 2027 al 2034, suddivisa in ragione di 525.200 euro per l'anno 2027, di 356.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 e di 41.000 euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualità.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualità.

Capo XII

Disposizioni intersettoriali e contabili

Art. 212

(Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:

<<Art. 28

(Archivi)

1. Al fine di assicurare la corretta conservazione della documentazione cartacea, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di gestione e scarto dei documenti contenuti negli archivi di deposito dell'Amministrazione regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato).>>.

Art. 213

(Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 52 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<<Art. 52
(Dilazioni e rateazioni)

1. Il debitore, qualora comprou di essere nell'impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall'articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale.

2. Il debitore può chiedere una rateazione ordinaria fino a un massimo di sessanta rate mensili se comprova di non poter estinguere il debito in un'unica soluzione e, qualora comprou di trovarsi, per cause a lui non imputabili, in una grave e oggettiva situazione di difficoltà tale da non consentirgli di estinguere il debito secondo un piano di rientro ordinario, può chiedere una rateazione straordinaria fino a un massimo di centoventi rate mensili.

3. Qualora la somma da restituire sia superiore al complessivo importo di trentamila euro, il debitore è tenuto a costituire idonea garanzia secondo le modalità richieste dall'ufficio che ne valuta l'idoneità, avuto riguardo all'ammontare del debito e alle condizioni soggettive, economiche e patrimoniali del richiedente. La soglia di trentamila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateazione. In ogni caso, qualora le condizioni soggettive, economiche o patrimoniali del debitore siano tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito dell'Ente, l'ufficio può chiedere che siano prestate idonee garanzie e, in caso negativo, adotta un provvedimento di rigetto.

4. Sulle istanze di cui ai commi 1, 2 e 3, da presentarsi a pena di irricevibilità entro il termine di pagamento, provvede l'ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle istanze stesse. Se l'importo di cui viene chiesta la rateazione ai sensi dei commi 2 e 3 è complessivamente superiore a mille euro, l'ufficio provvede previo parere dell'Avvocatura della Regione. Se richiesto dal debitore, la prima rata può essere di importo superiore a quelle successive; in tal caso, le eventuali garanzie prestate sono commisurate al debito che residua dopo la prima rata.

5. Il debitore, se nel corso della rateazione ordinaria sopravviene, per cause a lui non imputabili, un significativo mutamento della propria condizione economica o patrimoniale, può chiedere alternativamente, una sola volta, la sospensione dei pagamenti rateali per un periodo non superiore a sei mesi ovvero la ridefinizione del piano per un ulteriore periodo e fino a sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza e che siano rinegoziate, ove occorra, le garanzie eventualmente prestate. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo adotta il provvedimento relativo alla sospensione o alla ridefinizione del piano, con facoltà di richiedere parere all'Avvocatura della Regione. Allo scadere del termine di sospensione, il debitore è tenuto a restituire il debito residuo secondo il piano originario, oltre alle rate sospese inserite in coda al piano stesso.

6. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è obbligato a versare l'intera somma residua se non ha versato la prima rata o, successivamente, cinque rate anche non consecutive; egli decade, inoltre, se ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie date ovvero se le stesse sono diminuite anche per caso fortuito. Salvo quanto previsto dal comma 7, il debito non può essere nuovamente rateizzato.

7. Nel caso di decadenza per inadempimento, il debitore può chiedere di essere riammesso al beneficio della rateazione se alla data di presentazione della nuova istanza ha versato l'importo corrispondente alla rate scadute ovvero, in alternativa, se ha prestato idonee garanzie. Nelle altre ipotesi, il debitore è riammesso se ha prestato altre idonee garanzie rispetto a quelle diminuite, per fatto proprio o per caso fortuito. La decadenza non preclude al debitore la possibilità di ottenere la

dilazione o la rateazione di debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

8. Il debitore può estinguere anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto e può sempre chiedere una ridefinizione del piano di rateazione se comporta una riduzione dei tempi di rimborso del debito, con salvaguardia delle garanzie eventualmente costituite.

9. Sulle somme dovute a seguito di rateazione sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della relativa istanza ovvero, se inferiore, al momento in cui la rateazione viene concessa. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate sono, in ogni caso, dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, dal giorno della scadenza della rata fino a quello dell'effettivo pagamento.

10. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.>>.

Art. 214

(Disposizioni intersettoriali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri sostenuti dal personale regionale che non abbia potuto giovare della tutela legale preventiva per la difesa nel procedimento penale, anche in deroga ai limiti di spesa previsti dall'articolo 151, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), qualora il procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, sia stato promosso in relazione a fatti o atti direttamente connessi e conseguenti all'adempimento di un dovere a cui il dipendente non poteva sottrarsi e, per la natura dei reati contestati, non sussista un conflitto di interessi ex ante con l'Ente.

2. Per le finalità dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 215

(Richiami al regolamento (UE) "de minimis" nella normativa regionale)

1. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ogni rinvio, nella normativa regionale, al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", si intende effettuato al regolamento (UE) "de minimis" generale vigente tempo per tempo.

2. Nel periodo transitorio decorrente dall'1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 resta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione regionale, di continuare ad applicare il regolamento (UE) n. 1407/2013, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Art. 216

(Servizi di traduzione e interpretariato)

1. Per la finalità di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali), e al fine di assicurare

la cura dei servizi di traduzione e interpretariato della Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche in relazione allo svolgimento del G7 Istruzione previsto a Trieste dal 27 al 29 giugno 2024, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 217

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: <<a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad una struttura organizzativa complessa come definita dal regolamento di organizzazione>>;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ovvero di organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, avviene previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.>>.

2. Gli incarichi di Direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, in corso alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, giungono a scadenza e non possono essere rinnovati o prorogati. I medesimi direttori possono essere preposti a strutture organizzative complesse per l'esecuzione dell'incarico conferito.

3. Fino alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti.

Art. 218

(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 21/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), dopo le parole <<prima dell'esecuzione del contratto.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nei casi di somma urgenza l'impegno di spesa è assunto entro trenta giorni dalla ricezione da parte della stazione appaltante della perizia giustificativa delle prestazioni richieste.>>.

Art. 219
(Disposizioni finanziarie e contabili)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.
2. Per le finalità di cui al comma 1, riga 1 della Tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui al comma 1, riga 2 della Tabella A è autorizzata la spesa di 61.639,46 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Per le finalità di cui al comma 1, riga 3 della Tabella A è autorizzata la spesa di 3.470,90 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. Per le finalità di cui al comma 1, riga 4, della Tabella A è autorizzata la spesa di 2.856,10 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualità in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere"

di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 220

(Riconoscimento spese ammissibili nell'ambito dell'erogazione a saldo del finanziamento di spese di investimento ai proprietari privati degli edifici contenenti plessi scolastici paritari ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti, della legge regionale 26/2020)

1. Al fine di consentire la celere conclusione dei lavori per garantire l'utilizzo degli edifici contenenti plessi scolastici paritari entro l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendiconto, nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, anche la spesa sostenuta per la fidejussione bancaria o assicurativa, nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro, a vantaggio dei soggetti privati ammessi al finanziamento con decreto 12 novembre 2021, n. 4726/TERINF di approvazione della graduatoria e successivi decreti di scorrimento 23 maggio 2022, n. 2699/GRFVG e 5 settembre 2022, n. 11785/GRFVG, consentendo agli stessi di operare in deroga alle condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 13, comma 2, del Bando approvato con decreto 15 giugno 2021, n. 2680/TERINF.

Capo XIII

Disposizioni finali

Art. 221

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 217, ad esclusione dei commi 1, lettera b), e 3, si applicano dalla data di efficacia delle conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 maggio 2024

FEDRIGA

TABELLA A riferita all'articolo 219

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2024 €	Missione	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	e)	Comune di Pordenone	Convenzione prot. 1044/FIN.PATR del 27/06/2002 - oneri di gestione del Centro per l'impiego di Pordenone per gli anni 2022 e 2023	30.000,00	1	3	1
2	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	e)	C.O.S.M. Consorzio operativo salute mentale società cooperativa sociale	Nota prot. 2024-74187 -GRFVG-GEN del 05/02/2024 7073 pasti aggiuntivi	61.639,46	1	5	1
3	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità	e)	Springer Nature Customer Service Center GmbH	Pubblicazione articolo sulla rivista online in data 11/12/2023	3.470,90	1	3	1
4	Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi	e)	L.S.	2/12 dell'importo annuale di cui al contratto di locazione n. 455/DEM.LOC del 10/02/2006	2.856,10	1	3	1
	Importo totale				97.966,46			

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.-protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 1

ENTRATE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie				
	residui competenza cassa				
	residui competenza cassa	3.768.150,84	0,00	0,00	3.768.150,84
5.200	Tipologia 200 - Riscossione di crediti di breve termine	10.793.695,20	500.000,00	0,00	11.293.695,20
	residui competenza cassa	14.561.846,04	500.000,00	0,00	15.061.846,04
	TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	3.768.150,84	0,00	0,00	3.768.150,84
	residui competenza cassa	10.793.695,20	500.000,00	0,00	11.293.695,20
	TOTALE ENTRATE	14.561.846,04	500.000,00	0,00	15.061.846,04
	residui competenza cassa	3.768.150,84	0,00	0,00	3.768.150,84
	Totale generale delle entrate	1.304.516.098,39	0,00	0,00	1.304.516.098,39
	residui competenza cassa	11.637.102.824,59	500.000,00	0,00	11.637.602.824,59
		16.148.975.635,86	500.000,00	0,00	16.149.475.635,86

98

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 1

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa			
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa			
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	12.434.965,66 33.208.151,04 45.580.733,64
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	12.434.965,66 33.208.151,04 45.580.733,64
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa			
01.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 11.990.000,00 11.990.000,00	4.762.733,93 551.982.150,00 556.744.883,93
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 11.990.000,00 11.990.000,00	4.762.733,93 551.982.150,00 556.744.883,93
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 11.990.000,00 11.990.000,00	17.197.699,59 585.190.301,04 602.325.617,57

99

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
	competenza	residui			
	cassa				
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio				
	competenza	residui			
	cassa				
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	23.768,01	0,00	0,00	23.768,01
	competenza	13.143.743,93	150.000,00	0,00	13.293.743,93
	cassa	13.020.511,94	150.000,00	0,00	13.170.511,94
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	23.768,01	0,00	0,00	23.768,01
	competenza	13.143.743,93	150.000,00	0,00	13.293.743,93
	cassa	13.020.511,94	150.000,00	0,00	13.170.511,94
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	23.768,01	0,00	0,00	23.768,01
	competenza	13.143.743,93	150.000,00	0,00	13.293.743,93
	cassa	13.020.511,94	150.000,00	0,00	13.170.511,94
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali				
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.264.228,31	0,00	0,00	3.264.228,31
	competenza	82.459.317,03	80.000,00	0,00	82.539.317,03
	cassa	85.423.545,34	80.000,00	0,00	85.503.545,34

100

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 3

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	0,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	3.264.228,31 82.459.317,03 85.503.545,34
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	residui competenza cassa	0,00 80.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	3.264.228,31 82.459.317,03 85.503.545,34
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa			
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa			
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	613.900,24 13.039.948,82 13.653.849,06
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	613.900,24 13.039.948,82 13.653.849,06
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 70.000,00	613.900,24 13.039.948,82 13.653.849,06
07	MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa			

101

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 4

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa			
07.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00	26.049.396,09 234.897.823,11 260.947.219,20
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui competenza cassa	0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00	26.049.396,09 234.897.823,11 260.947.219,20
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	residui competenza cassa	0,00 2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00	26.049.396,09 234.897.823,11 260.947.219,20
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa			
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa			
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 150.000,00	6.287.216,06 36.900.199,50 43.187.415,56
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 275.000,00 275.000,00	9.277.551,82 154.454.934,36 162.278.383,03

102

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 5

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21.138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 425.000,00 425.000,00	15.564.767,88 190.930.133,86 205.040.798,59
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa			
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 40.000,00	879.714,32 8.108.546,14 8.935.874,46
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	1.532.357,40 21.297.947,42 22.605.372,57
09.05.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.316.971,48 1.316.971,48
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa	0,00 540.000,00 540.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	2.412.071,72 30.723.465,04 32.858.218,51
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa			
09.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 1.050.000,00 1.050.000,00	142.669,61 10.005.327,26 10.147.996,87

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 6

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
09.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.913.467,17	0,00	0,00	1.913.467,17
		11.291.677,40	3.975.000,00	0,00	15.266.677,40
		13.205.144,57	3.975.000,00	0,00	17.180.144,57
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.056.136,78	0,00	0,00	2.056.136,78
		22.347.004,66	3.975.000,00	1.050.000,00	25.272.004,66
		24.403.141,44	3.975.000,00	1.050.000,00	27.328.141,44
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.032.976,38	0,00	0,00	20.032.976,38
		243.925.603,56	4.515.000,00	1.515.000,00	246.925.603,56
		262.227.158,54	4.515.000,00	1.515.000,00	265.227.158,54
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua				
10.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.824.902,56	0,00	0,00	2.824.902,56
		37.179.202,60	0,00	5.340.000,00	31.839.202,60
		40.004.105,16	0,00	5.340.000,00	34.664.105,16
10.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.261.470,67	0,00	0,00	5.261.470,67
		73.975.638,52	5.340.000,00	0,00	79.315.638,52
		79.237.109,19	5.340.000,00	0,00	84.577.109,19
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	8.086.373,23	0,00	0,00	8.086.373,23
		111.154.841,12	5.340.000,00	5.340.000,00	111.154.841,12
		119.241.214,35	5.340.000,00	5.340.000,00	119.241.214,35

104

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 7

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali				
		residui competenza cassa			
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	72.836.929,21 750.582.410,00 662.132.795,04	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00	72.836.929,21 755.582.410,00 667.132.795,04
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00	0,00 0,00 0,00	72.836.929,21 755.582.410,00 667.132.795,04
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	residui competenza cassa	0,00 10.340.000,00 10.340.000,00	0,00 5.340.000,00 5.340.000,00	80.923.302,44 866.737.251,12 786.374.009,39
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa			
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa			
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.222.752,46 42.294.760,40 44.517.512,86	0,00 1.050.000,00 1.050.000,00	0,00 0,00 0,00	2.222.752,46 43.344.760,40 45.567.512,86
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui competenza cassa	0,00 1.050.000,00 1.050.000,00	0,00 0,00 0,00	2.222.752,46 43.344.760,40 45.567.512,86

105

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 8

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
	competenza	residui			
	cassa				
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.282.686,48	0,00	0,00	3.282.686,48
	competenza	32.471.574,72	0,00	3.500.000,00	28.971.574,72
	cassa	35.754.261,20	0,00	3.500.000,00	32.254.261,20
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	3.282.686,48	0,00	0,00	3.282.686,48
	competenza	32.471.574,72	0,00	3.500.000,00	28.971.574,72
	cassa	35.754.261,20	0,00	3.500.000,00	32.254.261,20
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
	competenza	residui			
	cassa				
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	331.296,54	0,00	0,00	331.296,54
	competenza	30.487.500,00	0,00	1.050.000,00	29.437.500,00
	cassa	30.818.796,54	0,00	1.050.000,00	29.768.796,54
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	331.296,54	0,00	0,00	331.296,54
	competenza	30.487.500,00	0,00	1.050.000,00	29.437.500,00
	cassa	30.818.796,54	0,00	1.050.000,00	29.768.796,54
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	competenza	residui			
	cassa				
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.342.052,21	0,00	0,00	3.342.052,21
	competenza	156.724.917,62	3.500.000,00	0,00	160.224.917,62
	cassa	160.066.969,83	3.500.000,00	0,00	163.566.969,83

106

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 9

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3.342.052,21 156.724.917,62 160.066.969,83	0,00 3.500.000,00 3.500.000,00	0,00 0,00 0,00	3.342.052,21 160.224.917,62 163.566.969,83
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.178.787,69 261.978.752,74 271.157.540,43	0,00 4.550.000,00 4.550.000,00	0,00 4.550.000,00 4.550.000,00	9.178.787,69 261.978.752,74 271.157.540,43
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'				
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione				
14.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	3.420.631,03 16.408.278,57 19.828.909,60	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	3.420.631,03 16.608.278,57 20.028.909,60
14.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	154.352,87 25.949.311,51 25.203.664,38	0,00 1.250.000,00 1.250.000,00	0,00 0,00 0,00	154.352,87 27.199.311,51 26.453.664,38
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	3.574.983,90 42.357.590,08 45.032.573,98	0,00 1.450.000,00 1.450.000,00	0,00 0,00 0,00	3.574.983,90 43.807.590,08 46.482.573,98
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	3.574.983,90 42.357.590,08 45.032.573,98	0,00 1.450.000,00 1.450.000,00	0,00 0,00 0,00	3.574.983,90 43.807.590,08 46.482.573,98

107

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 10

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		residui competenza cassa			
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale				
		residui competenza cassa			
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	21.789.477,21	0,00	0,00	21.789.477,21
		166.521.248,75	0,00	150.000,00	166.371.248,75
		188.310.725,96	0,00	150.000,00	188.160.725,96
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	21.789.477,21	0,00	0,00	21.789.477,21
		166.521.248,75	0,00	150.000,00	166.371.248,75
		188.310.725,96	0,00	150.000,00	188.160.725,96
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	21.789.477,21	0,00	0,00	21.789.477,21
		166.521.248,75	0,00	150.000,00	166.371.248,75
		188.310.725,96	0,00	150.000,00	188.160.725,96
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
		residui competenza cassa			
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca				
		residui competenza cassa			
16.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	208.567,20	0,00	0,00	208.567,20
		7.391.611,29	0,00	40.000,00	7.351.611,29
		7.535.178,49	0,00	40.000,00	7.495.178,49

108

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 11

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
16.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	2.286.808,55 7.454.086,63 9.740.895,18
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	2.495.375,75 14.805.697,92 17.236.073,67
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	2.495.375,75 14.805.697,92 17.236.073,67
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa			
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa			
18.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.500.000,00 8.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui competenza cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.500.000,00 8.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui competenza cassa	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.500.000,00 8.500.000,00

1.09

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 12

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
		residui competenza cassa			
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
		residui competenza cassa			
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 40.500.000,00 472.800.048,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 40.500.000,00 472.790.048,37
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 40.500.000,00 472.800.048,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 40.500.000,00 472.790.048,37
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
		residui competenza cassa			
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 40.339.360,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00 40.329.360,27 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00 40.339.360,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00 40.329.360,27 0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 80.839.360,27 472.800.048,37	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 80.829.360,27 472.790.048,37

110

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/05/2024 num.protocollo

Rif.delibera DLP del 10/04/2024 n.18

Pagina 13

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.21138 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE SPESE		185.143.895,61	0,00	0,00	185.143.895,61
	residui competenza	2.618.416.638,37	24.165.000,00	23.665.000,00	2.618.916.638,37
	cassa	3.031.028.873,45	24.165.000,00	23.665.000,00	3.031.528.873,45
Totale generale delle spese		1.538.297.368,79	0,00	0,00	1.538.297.368,79
	residui competenza	11.637.102.824,59	24.165.000,00	23.665.000,00	11.637.602.824,59
	cassa	13.069.815.720,18	24.165.000,00	23.665.000,00	13.070.315.720,18

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1
(FVG PLUS SpA)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata FVG PLUS SpA, e a partecipare al capitale della medesima, al fine di gestire e attuare le politiche regionali, sia nei confronti delle imprese, sia dei privati cittadini, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia SpA.

2. La società FVG PLUS SpA prevista al comma 1 rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società in house della Regione.

3. La società di cui al comma 1 può essere compartecipata direttamente da Friulia SpA nella misura massima del 20 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale, Friulia SpA può essere autorizzata a procedere alla costituzione della società con la condizione di prevedere, già in sede di costituzione, un aumento di capitale riservato alla Regione al valore nominale in modo da garantire il rispetto di quanto previsto nel comma 2 e nel primo periodo del presente comma.

4. La nuova società ha ad oggetto:

a) la gestione di agevolazioni e contributi, relativi sia a fondi statali, sia a fondi regionali e sia a fondi strutturali europei, quali servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate istituzionalmente dalla Regione;

b) lo svolgimento del ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

c) la gestione degli strumenti finanziari attivabili in favore delle PMI e start up innovative;

d) la gestione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del

Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

e) l'animazione dei processi di sviluppo della cultura finanziaria delle microimprese;

f) il supporto delle strutture regionali attraverso l'assistenza e la consulenza tecnica per la gestione delle crisi aziendali;

f bis) il supporto tecnico delle strutture regionali per l'analisi e la valorizzazione delle buone pratiche di finanza sociale realizzate nel territorio regionale e per il coordinamento della rete regionale dei soggetti pubblici e privati che promuovono una finanza attenta allo sviluppo sostenibile, alle generazioni future e alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione, **nonché alle persone alla ricerca di reinserimento lavorativo**;

g) la gestione dello strumento finanziario per le operazioni di microcredito a favore delle famiglie previsto all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità);

h) il rilascio di garanzie a favore di terzi.

5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale delineato al comma 4, la società FVG PLUS SpA è autorizzata **alla costituzione di società dalla stessa controllate strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché** al compimento di operazioni straordinarie, con particolare riferimento all'acquisizione di rami di azienda. **Lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto delle società è approvato con deliberazione della Giunta regionale.**

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 bis

(Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Tale esenzione, salvo quanto previsto dal comma 1 bis a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

1 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

c) (ABROGATA)

[e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.]

1 ter. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 1 bis si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 1, commi da 13 a 17 ter, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate)

- omissis -

13. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modifiche, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004, per un massimo di cinque periodi d'imposta, è ridotta per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (AIA) dello 0,73 per cento:

a) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

14. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta cui si riferisce.

14 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2002, e dell'articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003, la disposizione contenuta nell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione si applica anche nei confronti delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), in quanto Onlus di diritto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

15. I contribuenti di cui al comma 13 sono autorizzati a tener conto della riduzione d'aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi ai periodi d'imposta indicati al medesimo comma.

16. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, **e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato.**

17. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per i periodi d'imposta di cui al comma 13 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.

17 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

17 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>

- omissis -

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte:

a) (ABROGATA)

b) dello 0,73 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2004;

c) a zero per le imprese e gli esercenti arti e professioni operanti nelle zone di svantaggio socio-economico <> e <<C>> del territorio montano, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;

d) dello 0,92 per cento per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

e) a zero per i primi tre periodi d'imposta e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta per i soggetti passivi Irap di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);

f) dello 0,40 per cento per le imprese che incrementano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 3/2015;

f bis) per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della

legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

f ter) a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), oppure recepiscono il contratto collettivo territoriale di settore o, in difetto, il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività, per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi da 5 a 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

2. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:

a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento.

3 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2024 la riduzione di aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica nei confronti degli esercenti arti e professioni in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

3 ter. La riduzione di aliquota di cui al comma 3 bis si applica subordinatamente all'adozione del regolamento di modifica al vigente regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 al fine di disciplinare criteri e modalità di accesso da parte dei soggetti IRAP di cui al comma 3 bis.

4. (ABROGATO)

5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), sono esonerate dal pagamento dell'Irap secondo quanto stabilito

dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.

5 ter. L'agevolazione di cui al comma 5 bis è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo

c) (ABROGATA)

[e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.]

5 quater. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 5 ter si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.

6. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) sono esonerate dall'imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 ai sensi della normativa statale vigente.

6 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997 come introdotto dai commi 5 bis e 5 ter per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando gli adempimenti inerenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali come prescritti dalla normativa statale.

7. Le riduzioni di aliquota Irap di cui al presente articolo si applicano alternativamente, salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c bis), che può applicarsi cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo.

8. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 bis

(Deduzioni dall'imponibile dell'imposta sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019, ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, spetta una deduzione dall'imponibile Irap, nelle misure previste dal comma 2.

2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a:

a) 20.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età non superiore a venticinque anni;

b) 30.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età compresa tra i venticinque e i quarantacinque anni;

c) 40.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età superiore a quarantacinque anni.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta a condizione che sia mantenuto il livello occupazionale che l'azienda aveva al momento dell'assunzione agevolata.

4. Per soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale di cui al comma 1 si intendono coloro i quali siano disoccupati e abbiano perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di uno dei seguenti eventi:

a) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

b) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

c) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.

5. La deduzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 spetta a condizione che i soggetti passivi incrementino il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori

assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

6. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.

7. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.

8. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura **e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati.**

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 ter

(Detrazioni IRAP applicabili sul territorio regionale per soggetti che effettuano erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito nei confronti dei trust di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2024, ai soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che alla chiusura del periodo d'imposta considerato hanno effettuato erogazioni liberali, donazioni ovvero atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti sul territorio regionale ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), si applica all'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, una detrazione pari all'80 per cento dell'importo corrisposto a tale titolo entro il limite massimo di 10.000 euro annui.

2. Le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito effettuate nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 che assumono rilievo ai fini della detrazione di cui al comma 1, sono le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 per i quali la normativa vigente preveda l'applicazione di detrazioni o deduzioni ai fini delle imposte sui redditi.

3. La detrazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura **e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati.**

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano)

1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), residenti e non residenti nel territorio dello Stato, applicano al valore della produzione netta prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico <> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, ridotta a zero.

2. Qualora il valore della produzione netta sia prodotto anche al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico <> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Per le banche, gli altri enti e società finanziarie e le imprese di assicurazione, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Si considera prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1, nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori delle zone medesime senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

3. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale

imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, **e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati.**

5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.

5 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

5 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Riduzione dell'aliquota Irap per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di

una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è ridotta dello 0,92 per cento:

a) per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci lavoratori delle società cooperative;

b) per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente e realizzino un volume d'affari non superiore a 120.000 euro.

2. Nella determinazione dell'acconto dell'Irap dovuto dai soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, **e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato.**

4. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.

4 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

4 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, ridotta a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

2 bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2.

3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.

3 bis. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore

della pesca e dell'acquacoltura.

4 bis. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 4 si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 3/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti, applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, e di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, ridotta dello 0,40 per cento.
2. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap prevista dal comma 1 anche i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), del decreto legislativo 446/1997, che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di tre periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.
4. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di due periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, nel periodo d'imposta considerato, hanno sostenuto costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
5. Per <<costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo>> si intendono i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un professionista iscritto nei registri dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo su base nazionale.

7. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 il rapporto tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo deve essere superiore al 2 per cento. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e il valore della produzione netta su base nazionale.

8. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 che rispettano anche la condizione prevista al comma 7.

9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014.

9 bis. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 9 si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.

10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.

10 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

10 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 14, commi da 11 a 14, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive)

- omissis -

11. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento.

12. L'agevolazione di cui al comma 11 si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 11 per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.

13. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11.

14. L'agevolazione di cui al comma 11 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura **e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti**

emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati.

- omissis -

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 12, commi da 5 a 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- omissis -

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento.

6. Per le ipotesi in cui nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione di cui al comma 5 recependo il contratto collettivo territoriale di settore. Laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, l'accesso all'agevolazione è consentito ai medesimi soggetti che recepiscano il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività.

7. L'agevolazione di cui al comma 5 si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.

8. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5.

9. L'agevolazione di cui al comma 5 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura **e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati.**

- omissis -

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Incentivi all'insediamento)

1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

1 bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee **[B e C]** di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.

1 ter. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.

2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:

a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015,

n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;

c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

d) l'innovazione tecnologica;

e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;

f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.

5. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 62

(Consorzi di sviluppo economico locale)

1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.

1 bis. I consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai

Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato. Limitatamente ai Comuni ricompresi nelle zone omogenee **[B e C]** di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le intese possono riguardare anche aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.

1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.

2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità.

2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:

- a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;
- b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;
- c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.

2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:

- a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;
- b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;
- c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;
- d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.

2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

4. Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;

b) sono costituiti:

1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;

2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.

5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

b) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

c) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

d) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

e) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.

5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste che detiene la maggioranza del patrimonio consortile.

5 bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo industriale del

Friuli centrale cui aderiscono i Comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato industriale medesimo.

5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.

5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.

6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.

7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, enti pubblici economici, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi, salvo quanto previsto dal comma 5.1.

8. Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali, e di proprietà degli stessi, sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

9. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 può essere data attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 34, della legge regionale 27/2012.

9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a..

Nota all'articolo 14

- Il testo dei commi da 20 a 23 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis -

20. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata ad assegnare a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini un contributo per le manutenzioni e per le spese, sostenute e da sostenersi, necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota.

21. (ABROGATO)

22. Il contributo di cui al comma 20 è concesso con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 24.

- omissis -

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 *(Definizioni)*

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.
2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, condhotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali.
3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi, strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a **sessanta**.

7 bis. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 7, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.

7 ter. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un Comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.

8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di posti letto da quattordici a ventiquattro, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.

12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell'eventuale frazionamento. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può comportare la riduzione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in assenza di variante allo strumento di pianificazione comunale.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46

(Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 31 bis della legge regionale 21/2016, come inserito dall'articolo 20, comma 7, e fino all'emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 3 della disposizione medesima, sono considerate ecocompatibili le strutture o manufatti realizzati con i seguenti materiali:

a) per le parti strutturali e i tamponamenti perimetrali, il legno sia come materiale massiccio che materiali compositi a base di legno quali pannelli compensati, multistrato, Xlam, pannelli O.S.B., masonite o assimilabili; la pietra in lastre o aggregata con uso di calcestruzzo a basso tenore di cemento, nonché il vetro o la tela per i tamponamenti perimetrali;

b) per gli isolamenti, pannelli di fibra di legno, pannelli in lana di roccia o di vetro in considerazione della massima resistenza al fuoco della fibra a garanzia di ogni possibile incidente;

c) per il manto di copertura, materiali previsti dallo strumento urbanistico per la zona interessata dall'intervento o, in assenza di prescrizione locale, elementi in terracotta, scandole di legno, tela, vetro, lamiera in acciaio a basso tenore di carbonio, coperture vegetali;

d) altri elementi di connessione, legno o acciaio.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse stanziare per l'anno 2019 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2015, le domande presentate e ritenute

ammissibili a finanziamento, per le medesime finalità, nell'anno 2018 a valere sul bando emanato con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1427/PROTUR del 9 maggio 2018.

3. La violazione dell'obbligo di cui dall'articolo 42, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016, limitatamente alle pubblicazioni dei cataloghi in forma cartacea, non comporta per l'anno 2019 l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 46, comma 4, della medesima legge regionale.

4. I Centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio (CAT) sono autorizzati a versare al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse non ancora trasferite e destinate alle domande di contributo di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), per il finanziamento delle istanze a valere sul medesimo articolo 100 della legge regionale 29/2005 che saranno presentate e risulteranno ammissibili a finanziamento nell'esercizio 2019.

5. Il personale di cui all'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), continua a svolgere tutte le attività inerenti la gestione liquidatoria del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e svolge quelle conseguenti la gestione medesima connesse alla completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso EZIT e delle relative controversie, presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, secondo le modalità concordate tra il Consorzio medesimo e il Comune di Trieste.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, sesto comma, delle Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in materia di funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 29/2005, approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 705, il CATT FVG è autorizzato a impiegare entro il 31 dicembre 2019 le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 2017 per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate per le medesime finalità nell'esercizio 2018 e non finanziate per mancanza di risorse disponibili, in base alla relativa graduatoria approvata nell'anno medesimo.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare al Cluster arredo e sistema casa Srl consortile le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per la creazione del Cluster cultura creatività e turismo e di cui al decreto di concessione del contributo n. 4482/PROTUR del 28 novembre 2018 del Servizio sviluppo economico locale. Al fine dell'erogazione il soggetto beneficiario presenta, entro il 15 maggio 2019, un'apposita relazione dell'attività svolta e la certificazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

8. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nell'anno 2019 le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, nel limite massimo di 700.000 euro per la realizzazione dei grandi eventi di cui

all'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per la parte residua a parziale copertura delle spese sostenute e da sostenersi per le medesime finalità di cui all'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.

[9. Nelle more della rivisitazione complessiva dell'albergo diffuso, il numero dei posti letto disponibili complessivamente gestiti da ogni società di gestione non può essere inferiore a sessanta.]

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 159

(Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.

1 bis. Alle spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), e all'articolo 148, comma 1, lettera b), si provvede con i contributi di cui al comma 1.

1 ter. Con i regolamenti di cui agli articoli 138 e 148 sono definiti i limiti e le modalità di liquidazione delle spese di cui al comma 1 bis.

2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42

(Soggetti beneficiari)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa **di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,**

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

4. (ABROGATO)

5. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.

5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.

Nota all'articolo 20

- Il testo dei commi da 70 a 72 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti)

- omissis -

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni ai Comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato.

71. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 70.

72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

- omissis -

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 87

(Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.

1 bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres., che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.

1 ter. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.

2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 1 bis in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività.

3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative. **La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio.**

4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione copia delle schede del censimento effettuato.

5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.

6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" o di "Attività storica del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

6 bis. La Regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:

a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.

7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.

8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.

9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 69 bis della legge regionale 21/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 69 bis

(Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi **a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**, a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 69 octies della legge regionale 21/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 69 octies
(Promozione dei cammini)

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini, nonché per riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 69 septies, comma 1, per:

a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG;

b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.

2. I contributi sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" **nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.

Nota all'articolo 24

- Il testo dei commi da 38 a 42 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis -

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata, come definiti dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), contributi finalizzati alla copertura delle spese per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento;

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;

d) attività di promozione turistica.

39. I finanziamenti di cui al comma 38 sono concessi **nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"** e sono concessi nella misura del 80 per cento della spesa ammissibile. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'Iva.

40. Con regolamento regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 38.

41. Per le finalità previste dalle lettere a), b) e c) del comma 38 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

42. Per le finalità previste dal comma 38, lettera d), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

- omissis -

Nota all'articolo 25

- Il testo dei commi da 43 a 46 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis -

43. Al fine di favorire la razionalizzazione dell'offerta turistica degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nelle ipotesi di operazioni di fusione o di conferimento di azienda tra società di gestione di alberghi diffusi finalizzate all'unificazione della struttura ricettiva, per ogni società di gestione dell'albergo diffuso interessata dalle operazioni risultanti dalla fusione ovvero dal conferimento di azienda è riconosciuto un contributo di 10.000 euro per ciascuno dei soggetti interessati fino al massimo di 30.000 euro per procedimento, sulle spese professionali e notarili dell'operazione societaria, nonché sulle spese tecniche di unificazione delle procedure di gestione dell'albergo diffuso.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata da ciascuno dei soggetti interessati alle operazioni di fusione o di conferimento, corredata di una relazione descrittiva del progetto, di dichiarazione di impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti e del relativo cronoprogramma.

45. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis **nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di esecuzione dell'iniziativa, le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.

- omissis -

Nota all'articolo 26

- Il testo dei commi da 34 a 40 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 (Attività produttive)

- omissis -

34. L'Amministrazione regionale sostiene e promuove attività atte a migliorare la competitività delle imprese operanti sul territorio regionale.

35. Per le finalità di cui al comma 34 l'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è autorizzata a concedere contributi nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, anche al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a loro carico.

36. I contributi di cui al comma 35 sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) attività di ricerca e sviluppo;
- b) attività di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali;
- c) attività di fusione e acquisizione.

37. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 35.

38. L'agevolazione di cui al comma 35 è concessa **a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle**

condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

39. Ai fini dell'attuazione del comma 35 l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.

40. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

- omissis -

Nota all'articolo 27

- Il testo dei commi 6 e 7 e da 30 a 32 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- omissis -

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, **a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**, le domande di contributo presentate nell'anno 2018 ai sensi della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), rimaste inevase, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 036/Pres. Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)).

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 7.800 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui comma 33.

- omissis -

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a PromoTurismoFVG per attuare, in collaborazione con i Comuni interessati, un progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia" con l'obiettivo di valorizzare il rapporto tra chi frequenta gli itinerari con l'arte e la cultura che ogni territorio può offrire attraverso le proprie particolari e peculiari tradizioni culturali. Il progetto prevede la valorizzazione delle realtà ospitanti integrandolo con la rete

devozionale internazionale legata ai cammini Religiosi Europei, **anche in vista del Giubileo 2025**. La realizzazione di interventi è finalizzata alla valorizzazione artistica in chiave turistica dei borghi.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa, dell'elenco degli interventi da attuarsi in collaborazione con i Comuni interessati e dell'elenco delle spese da sostenersi. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e le modalità di concessione di anticipi su richiesta del beneficiario.

32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.

- omissis -

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali)

1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" **nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**, a sollievo dei costi di funzionamento dell'unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le microimprese in relazione agli esercizi di vicinato che rispettano i seguenti requisiti:

a) svolgere attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;

b) realizzare un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;

c) occupare un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;

d) osservare un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;

e) non aver beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.

5. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 50 per cento della spesa ammessa. Tale percentuale è elevata al 100 per cento ove risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio di vendita di vicinato:

a) consegna a domicilio;

b) supporto ai servizi postali;

c) vendita di giornali e riviste;

d) vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale;

e) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;

f) adesione a progetti di recupero delle merci invendute;

g) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;

h) servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.

6. Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'importo di spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 5.000 euro.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 3/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18*(Crescita e diffusione della cultura digitale)*

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate le attività che il distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro SviluppoImpresa, nonché mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le università del Friuli Venezia Giulia.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al DITEDI un contributo per la realizzazione, anche in collaborazione con i cluster regionali e con aziende regionali leader nella digitalizzazione dei processi produttivi e con una forte vocazione all'innovazione, di iniziative finalizzate a:
 - a) sviluppare la capacità di collaborazione, anche in un'ottica di open innovation, tra piccole e medie imprese e soggetti operanti nel campo delle tecnologie digitali, comprese le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici con sede sul territorio regionale, al fine di favorire e stimolare l'aggregazione tra imprese e la condivisione delle tecnologie digitali;
 - b) promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze attinenti l'utilizzo delle tecnologie digitali;
 - c) stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e realizzare innovazioni tecnologiche connesse all'applicazione delle tecnologie digitali in collaborazione e partnership con i cluster, le istituzioni scientifiche e i parchi scientifici e tecnologici regionali, anche tramite l'organizzazione di call pubbliche basate sui fabbisogni delle aziende regionali per favorire la collaborazione con imprese e start-up innovative;
 - d) con particolare riferimento al settore terziario, promuovere lo sviluppo della digitalizzazione e dei sistemi di Information Technology (IT), fra cui quello dell'e-commerce di prossimità e del servizio di consegna a domicilio, anche attraverso la previsione della messa a disposizione di un elenco aperto di professionisti qualificati presso l'Agenzia Lavoro SviluppoImpresa;
 - e) favorire iniziative di cooperazione tra il settore pubblico e imprese del settore IT per promuovere e diffondere best practices al fine di incoraggiare le PMI a dotarsi di sistemi e servizi che garantiscano un elevato standard di sicurezza informatica;
 - f) dotare il sistema manifatturiero degli strumenti digitali più idonei per sostenere le nuove sfide dell'internazionalizzazione legate alla comunicazione, alla promozione e alla vendita;

g) promuovere e diffondere le linee di sostegno alla digitalizzazione delle imprese;

h) diffondere sul territorio regionale, nonché presso le strutture dell'Amministrazione regionale competenti per l'attuazione di politiche a favore delle imprese, la conoscenza dei fabbisogni delle imprese in tema di digitalizzazione, anche al fine di tenerne conto nella progettazione di misure a favore delle imprese, anche sulla base di ricognizioni effettuate sul tessuto produttivo regionale;

i) elaborare proposte di modelli legali e contrattuali da mettere a disposizione delle imprese interessate per disciplinare i loro rapporti nell'ambito di progetti di open innovation.

4. Al contributo di cui al comma 3, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, **si applica la disciplina concernente il rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.

5. Per accedere al contributo di cui al comma 3 il DITEDI presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

6. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 5 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 3/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Progetti di open technology per le imprese)

1. Al fine di sviluppare l'industria 4.0 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al COMET S.c.r.l., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione, in collaborazione con il DITEDI - Distretto delle tecnologie digitali, di progetti di Open technology finalizzati a mettere a disposizione di gruppi composti da almeno cinque aziende tra cui almeno tre PMI, macchinari e strumenti afferenti alla sperimentazione condivisa di tecnologie abilitanti ed emergenti orientate all'industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori, anche con riferimento alle potenzialità della filiera del vetro e anche con ricadute sugli enti della pubblica amministrazione.

2. I progetti devono prevedere:

- a) il cofinanziamento da parte delle aziende partecipanti;
- b) il coinvolgimento di almeno un parco scientifico e tecnologico regionale, eventualmente come ospitante la tecnologia e per creare le opportune reti e sinergie anche con progettualità in corso, nonché il coinvolgimento del sistema della formazione tramite università o istituti tecnici superiori;
- c) l'impegno da parte dei partecipanti a condividere i risultati dell'utilizzo e delle sperimentazioni effettuate, nonché a diffonderli presso almeno dieci ulteriori aziende per ciascuna azienda partecipante;
- d) l'impegno da parte dei partecipanti a realizzare il progetto valorizzandone e sviluppandone le potenzialità anche in chiave di attrazione di nuovi investimenti e competenze negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, previa acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), nel rispetto di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, e successivamente, nel rispetto **delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**, o nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) 651/2014, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. La domanda relativa alla progettualità di cui al comma 2 è presentata dal COMET, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata del progetto con gli interventi programmati e il preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 80 della legge regionale 3/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 80

(Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG)

1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza del comparto arredo del Friuli Venezia Giulia quale valore sia per l'economia regionale sia per l'intero comparto nazionale di riferimento, e intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un'ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell'identità che rappresenta.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile un contributo per la realizzazione, anche in sinergia con gli altri attori economici e locali che compongono il sistema arredo, di iniziative finalizzate a:

- a) sviluppare forme di standardizzazione e semplificazione burocratica per le opere di riqualificazione,

riconversione o ampliamento degli edifici a uso industriale presenti nei distretti, anche attraverso un coinvolgimento collaborativo con i consorzi industriali attivi nei territori limitrofi;

b) proporre e realizzare azioni di valorizzazione e marketing territoriale nei Distretti con l'obiettivo di promuovere le peculiarità degli stessi anche nel panorama nazionale e internazionale;

c) sviluppare e incentivare forme di collaborazione tra le imprese al fine di attuare azioni di welfare, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 87 della presente legge;

d) valorizzare i poli formativi del settore mobile e arredo presenti nei distretti, favorendo il coinvolgimento e la collaborazione con le imprese;

e) incentivare e valorizzare i processi di sostenibilità, circolarità e innovazione continua all'interno dei distretti.

3. Al contributo di cui al comma 2, concesso entro il termine previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui alla medesima comunicazione; successivamente, **il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile che può comprendere anche spese per servizi, consulenze ed esperti esterni.

4. Per accedere al contributo di cui al comma 2 il Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile presenta, entro l'1 marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive apposita domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione degli incentivi.

5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al comma 4 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 84 della legge regionale 3/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 84

(Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile)

1. Costituiscono interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.

2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità

edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri:

- a) qualità architettonica;
- b) qualità delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia;
- c) efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- d) eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;
- e) incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;
- f) qualità paesaggistica.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le imprese, i privati e i Consorzi di sviluppo economico locale, nella misura massima del 50 per cento, per interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale di cui al comma 1 correlato agli immobili presenti all'interno delle aree di cui all'articolo 82, comma 2, con incentivi, concessi in osservanza delle condizioni **di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**, assegnati, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, con procedimento valutativo a bando, che disciplina anche i punteggi per la selezione degli interventi. La selezione degli interventi è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi;
- b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;
- c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato;
- d) classificazione dell'intervento secondo la disciplina del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni");
- e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario del contributo;
- f) attribuzione al fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell'intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale;
- g) interventi di bonifica del suolo o dall'amianto presente negli edifici.

Nota all'articolo 33

- Il testo dei commi da 9 a 11 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

-omissis -

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale le spese sostenute per le attività di ricognizione delle zone D1, D2 e D3 a decorrere dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 82, comma 3, della legge regionale 3/2021.

10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso, previa presentazione di apposita domanda al Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive e turismo, in osservanza delle condizioni **di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 75.

- omissis -

Nota all'articolo 34

- Il testo dei commi da 1 a 6 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Cluster Legno, Arredo e sistema casa FVG Srl consortile per la realizzazione di una piattaforma sia fisica che virtuale a supporto dei designer e degli architetti ucraini della European Design School di Kiev, che hanno trovato ospitalità in Regione a seguito del conflitto.

2. L'intervento è finalizzato a sostenere, anche attraverso l'individuazione di personale a supporto e l'allestimento di spazi, la promozione di corsi online, workshop e seminari che la European Design School organizza a favore dei propri studenti e degli architetti e designer ucraini per continuare ad esercitare la propria professione, anche in prospettiva di un processo di integrazione che contribuisca allo sviluppo di iniziative da realizzarsi in collaborazione con le aziende del comparto arredo della regione Friuli Venezia Giulia.

3. La domanda finalizzata alla concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive e turismo, corredata del progetto contenente gli interventi programmati e del preventivo di spesa.

4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso **a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**, nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile comprendenti costi per il personale dipendente e spese relative all'attuazione, promozione e diffusione del progetto.

5. Sono ammissibili le spese individuate ai sensi del comma 4 e sostenute anche in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché strettamente connesse alle finalità di cui ai commi 1 e 2. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di attuazione del progetto e di rendicontazione della spesa.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.

- omissis -

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 *(Oggetto e Finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e in armonia con i principi generali **e dell'Unione europea con particolare riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e alla tutela dei lavoratori**, favorisce e valorizza la produzione del gelato artigianale di qualità.

2. A tale proposito la Regione:

- a) promuove e valorizza i metodi e i processi di produzione del gelato artigianale di qualità;
- b) favorisce la creazione di reti tra produttori di materie prime presenti sul territorio regionale e la produzione di gelato artigianale di qualità;
- c) sostiene in ogni sede la qualità della produzione artigianale di gelato **di qualità** sul territorio regionale;
- d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e stabilisce i relativi controlli.**

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18/2021, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 2
(Definizioni)]**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) "gelato artigianale di qualità" di cui all'articolo 1, comma 1, il prodotto ottenuto sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3:

1) dall'impresa artigiana, agricola o di ristorazione avente sede nel territorio regionale, mediante l'utilizzo di materie prime provenienti da filiera del territorio regionale, di seguito denominato "gelato regionale di qualità";

2) dall'impresa artigiana, agricola o di ristorazione avente sede nel territorio regionale, di seguito denominato "gelato di qualità";

b) "gelateria artigianale di qualità": l'impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;

c) "gelateria di qualità": l'impresa svolgente attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi simili), con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;

d) "gelateria agricola di qualità": l'impresa agricola, con sede nel territorio regionale, in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3;

e) "controllo": il complesso di attività svolto per verificare la conformità del prodotto commercializzato ai processi e ai metodi di produzione indicati nell'articolo 3;

f) "filiera": l'insieme degli operatori che concorrono alla produzione e alla fornitura delle materie prime, prodotte e trasformate da aziende con sede nel territorio regionale;

g) "origine": la provenienza delle materie prime utilizzate nonché la sede di produzione del prodotto finito.]

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Gelato artigianale di qualità)

1. Al fine di favorire la tutela della produzione del gelato artigianale di qualità e la tutela del consumatore, la Regione Friuli Venezia Giulia stabilisce, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 nonché le associazioni di categoria del comparto della ristorazione:

a) metodi e processi di produzione del gelato artigianale di qualità avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità).

[b) le modalità di utilizzo delle denominazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).]

2. Il gelato artigianale di qualità deve essere privo di grassi idrogenati vegetali e di additivi non naturali e, per i prodotti a base di latte, panna e altri derivati del latte, questi devono essere freschi.

[3. Il gelato regionale di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1), è realizzato con i seguenti prodotti:

a) gelati a base latte, panna e altri derivati del latte, questi devono essere certificati AQUA ai sensi della legge regionale 21/2002, o comunque provenire dalla filiera del territorio regionale; le altre materie prime utilizzate devono provenire da filiera del territorio regionale, ove esistenti e reperibili;

b) gelati "sorbetti", nonché per i prodotti realizzati senza latte o derivati, a base di frutta o di verdura, la frutta e la verdura utilizzate devono provenire da filiera del territorio regionale, ove esistenti e reperibili.]

4. Il gelato artigianale di qualità di cui alla presente legge è realizzato con prodotti aventi le caratteristiche qualitative indicate al comma 2, o comunque con prodotti di qualità come definiti dall'articolo 16 del regolamento dell'Unione Europea n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

[5. Il gelato artigianale di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) realizzato dall'impresa agricola è prodotto con il latte di propria produzione.]

6. Nell'ambito aziendale delle imprese che producono il gelato artigianale di qualità, costituito anche da pluralità di punti vendita, viene svolto l'intero ciclo di produzione del gelato, che va dalla selezione delle materie prime alla commercializzazione del gelato; essa è pertanto dotata di impianti di produzione che, per struttura e organizzazione del lavoro, le consentono di svolgere l'intero ciclo di produzione del gelato.

7. Il gelato artigianale di qualità è prodotto nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo, da imprese i cui responsabili di produzione abbiano conseguito la formazione e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 5 e che siano iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4.

8. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, disciplina le modalità di tenuta dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 e individua la dotazione minima impiantistica e di attrezzature necessarie alla produzione del gelato artigianale di qualità, anche all'esito dei lavori del tavolo tecnico previsto dall'articolo 4, comma 4.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità)

1. La Direzione centrale competente in materia di artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità **e delle gelaterie di qualità** (di seguito Elenco regionale).

2. All'Elenco regionale possono richiedere l'iscrizione le imprese che svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3, purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5.

2 bis. L'elenco regionale è suddiviso in due sezioni in cui sono iscritte:

a) le "gelaterie artigianali di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) le "gelaterie di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2 svolgenti attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi simili).

3. Comporta la cancellazione dall'Elenco regionale:

a) la mancata frequenza da parte dei responsabili di produzione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 2;

b) l'accertamento in sede di controllo del mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3 e dei metodi e dei processi di produzione definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione competente in materia di

artigianato un apposito tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e dalle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani e dalle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Formazione professionale)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di produzione del gelato artigianale di qualità quale strumento di garanzia dei processi e dei prodotti e di tutela del consumatore.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato di concerto con l'Assessore competente in materia di formazione, sentite le organizzazioni degli artigiani e le associazioni di categoria di cui all'articolo 4, comma 4, definisce i contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei corsi di formazione, suddivisi in corso, corso breve e corso di aggiornamento, finalizzati alla produzione del gelato artigianale di qualità, all'iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 e al mantenimento della stessa.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi, salvo quelli di aggiornamento, e dal relativo esame, i soggetti in possesso di una qualificazione professionale **[regionale]** riconducibile all'Area di attività denominata "Produzione di gelati" di cui al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'Atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni.

Note all'articolo 40

- Il testo degli articoli 33 e 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, è il seguente:

Art. 33
(Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico)

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualità delle strutture e dei servizi turistici offerti, l'Amministrazione regionale:
 - a) promuove la realizzazione di aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società

di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, quale forma prioritaria di aggregazione finalizzata alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti finalizzati alla costituzione della rete;

b) sostiene, attraverso il ricorso agli strumenti di premialità di cui all'articolo 77, comma 2, le aggregazioni di soggetti operanti nel settore turistico certificate EMAS o ECOLABEL, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità e del miglioramento dei sistemi di gestione ambientale.

2. Per quanto previsto al comma 1, lettera a), sono adeguati i regolamenti regionali disciplinanti le forme contributive a favore delle reti di imprese al fine di introdurre le opportune forme di priorità e premialità.

Art. 34

(Ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico)

1. Al fine di favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di ammontare massimo pari a 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, a fronte dell'obbligo specifico di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili, mediante il sistema delle agenzie di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a otto anni.

2. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4, comma 2, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Se le amministrazioni locali competenti per territorio, per la finalità di cui al comma 1, prevedono forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei medesimi soggetti, anche qualora non risultino beneficiari dei contributi, fermo restando l'obbligo specifico di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare gli enti locali nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle entrate.

- Il testo dell'articolo 4 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres., è il seguente:

Art.4

(Elenco delle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica)

1. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), aggregate in forma di rete di impresa, aventi sede legale o unità locale operativa in Regione, per poter operare e sottoscrivere l'accordo di cui all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento e stipulare il successivo contratto per la gestione degli immobili oggetto di contributo per almeno otto anni, dovranno iscriversi ad un elenco, tenuto dalla Direzione centrale competente in materia di turismo, con l'apposita procedura informatica descritta nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Regione.

2. Tali imprese per iscriversi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) disporre un sito internet che elenchi dettagliatamente i servizi erogati alla clientela;
 - b) assicurare un minimo di 40 ore di apertura settimanale della sede o dell'unità locale;
 - c) disporre di personale in grado di comprendere ed esprimersi con adeguato livello di conoscenza in almeno due lingue straniere, tra le quali devono essere ricomprese l'inglese e/o il tedesco;
 - d) garantire almeno i seguenti interventi a favore della clientela:
 - 1) pulizie iniziali e finali;
 - 2) interventi di ordinaria manutenzione entro 24 ore dalla Segnalazione del guasto o anomalia, finalizzati al ripristino dei servizi interrotti o, se necessario, alla sostituzione dei beni e servizi in dotazione;
 - 3) eventuali implementazioni della dotazione dell'unità abitativa ad uso turistico.
3. L'elenco di tali imprese è pubblicato sul sito istituzionale della Regione con aggiornamento annuale.
4. L'eventuali modifiche relativi ai requisiti, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere comunicate, entro 60 giorni, dalle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica iscritte all'elenco alla Direzione centrale competente in materia di turismo che provvederà all'aggiornamento dei dati o alla cancellazione per il venir meno del requisiti minimi.

Note all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- omissis -

42. Al fine di promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e ridurre le emissioni di anidride carbonica, nonché al fine di consentire alle imprese agricole di incrementare la propria capacità di resilienza e di concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle piccole e medie imprese (PMI) con unità operativa in regione, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio regionale.

43. All'attuazione degli interventi di cui al comma 42 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:

- a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;

b) le domande delle imprese attive nei settori della zootecnica, dei seminativi, dell'orticoltura e della floricoltura sono presentate e istruite separatamente rispetto alle domande presentate dalle imprese attive negli altri settori produttivi: a tal fine, i bandi indicano le risorse rispettivamente disponibili per l'insieme delle imprese zootecniche, di seminativi, orticole e floricole e per l'insieme di tutte le altre imprese;

c) gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati sulle coperture dei fabbricati e dei manufatti rurali;

d) la potenza massima degli impianti oggetto di aiuto è stabilita in 130 kilowatt picco (kWp);

e) i bandi stabiliscono l'importo massimo della spesa ammissibile per kWp, le maggiorazioni consentite per le spese tecniche e per l'eventuale rifacimento e smaltimento della copertura qualora realizzata in amianto o fibrocemento.

44. I contributi di cui al comma 42 possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

45. Per le finalità previste dal comma 42 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 5 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2023, n. 1371, è il seguente:

Art. 5
(Interventi ammissibili)

1. Sono considerati ammissibili gli interventi di nuova realizzazione di uno o più impianti fotovoltaici che rispettano i seguenti requisiti:

a) sono collocati nel territorio regionale;

b) sono realizzati su una o più coperture di fabbricati o manufatti rurali che, al momento di presentazione della domanda di contributo, rientrano nella titolarità ovvero nella disponibilità del richiedente per i successivi 5 anni;

c) in caso di realizzazione di più impianti fotovoltaici, questi possono essere installati su fabbricati o manufatti rurali collocati anche in mappali catastali diversi;

- d) hanno, complessivamente, potenza massima compresa fra i 20 kWp e i 130 kWp;
- e) la superficie media dei pannelli che generano 1 kWp non è superiore a 6 metri quadri;
- f) devono essere collegati alla rete elettrica attraverso uno o più POD intestati al beneficiario;
- g) si prevede vengano assicurati per un periodo di almeno 3 anni.

2. In aggiunta agli interventi di cui al comma 1, sono altresì considerati ammissibili gli interventi che comprendono lo smaltimento e il rifacimento delle coperture realizzate in amianto o fibrocemento sulle quali viene posizionato l'impianto fotovoltaico.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5, è il seguente:

Art. 16

(Progetti di servizi per la promozione delle conoscenze)

1. I soggetti erogatori presentano annualmente un unico progetto articolato in una o più delle diverse attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da a) a g), indicando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, i servizi offerti, il costo del servizio, la descrizione delle modalità di esecuzione, e l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici.

2. Con decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati i progetti ovvero le attività da attuare sulla base della coerenza della proposta con gli indirizzi del SISSAR.

3. (ABROGATO)

4. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 2 è costituita, con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con il Direttore generale dell'ERSA, una Commissione di valutazione; con il medesimo provvedimento è determinata la composizione della Commissione e le modalità di funzionamento della medesima.

Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 40 septies della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, è il seguente:

Art. 40 septies

(Contributi per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali di cui all'articolo 4, contributi per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

- Il testo degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, e 20 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres. è il seguente:

Art. 15
(*Ammontare del contributo*)

1. L'ammontare del contributo concedibile per le attività di mantenimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è fissato in 0,05 Euro per mq.

Art. 16
(*Criteri tecnici di svolgimento dell'attività*)

1. La gestione ordinaria di habitat prativi si attua attraverso l'esecuzione di almeno due sfalci all'anno con asporto della biomassa vegetale.

Art. 17
(*Modalità e termini di presentazione della domanda*)

1. La domanda di contributo è presentata entro il 15 aprile di ogni anno al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

2. La domanda di contributo è presentata mediante PEC, o raccomandata AR, o con consegna a mano, ed è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, corredato:

a) dall'indicazione dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) di riferimento;

b) dalla localizzazione degli habitat prativi;

c) per i soli conduttori non proprietari: copia del contratto attestante la disponibilità del fondo e dell'autorizzazione del proprietario alla richiesta di contributo;

d) per le sole imprese: modello <<de minimis>>.

3. La data di presentazione della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestata dal file di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione della PEC inviata dal soggetto richiedente.

4. La domanda di contributo si considera validamente inviata, se:

a) inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente;

b) firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità in corso di validità della persona fisica o del legale rappresentante sottoscrittore oppure sottoscritta con firma digitale della persona fisica o del legale rappresentante;

c) presentata a mezzo di raccomandata, con firma in originale, unitamente ad un documento d'identità, in corso di validità, della persona fisica o del legale rappresentante sottoscrittore.

Art. 18

(Avvio del procedimento e istruttoria delle domande)

1. Il Servizio competente fornisce comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti istanti domanda di contributo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Servizio competente provvede, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge regionale 7/2000 mediante forme di pubblicità ritenute, di volta in volta idonee.

2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, l'istruttoria avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità.

4. Ove la domanda, all'esito delle attività di cui al comma 2, sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

5. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 19

(Procedimento valutativo)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio competente approva, all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 18, l'elenco delle domande validamente pervenute che è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it.

Art. 20
(Concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal termine di presentazione di cui all'articolo 17, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Qualora le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
3. Le domande non finanziate entro l'anno solare, a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'istante.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 2, commi da 73 a 76, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, è il seguente:

Art. 2
(Finalità 1 - attività economiche)

- omissis -

73. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità corrente necessarie per lo svolgimento delle attività delle associazioni allevatori aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti agevolati per l'anticipazione finanziaria delle entrate derivanti:

- a) dall'incasso delle quote associative relative alle attività di tenuta dei libri genealogici e di controllo funzionale delegate dallo Stato o dalla Regione;
- b) dall'incasso delle quote associative relative alle altre attività svolte dalle associazioni.

74. I finanziamenti di cui al comma 73 sono erogati con le disponibilità del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per un importo massimo pari all'80 per cento delle entrate attese nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda a fronte dell'incasso delle quote associative. I finanziamenti di cui al comma 73, lettera b), sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

75. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 73 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione analitica delle quote associative per l'incasso delle quali è richiesta l'anticipazione finanziaria e con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

76. I finanziamenti di cui al comma 73 sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione

sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di anticipazione finanziaria.

- omissis -

Note all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 3, commi da 22 a 25, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- omissis -

22. L'Amministrazione regionale facilita l'accesso da parte delle imprese agricole al credito, quale strumento che favorisce, nell'ambito dell'attuale situazione economica e finanziaria, benefici di consolidamento e sviluppo del comparto agricolo regionale.

23. Per le finalità di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale concede alle imprese agricole che in territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e li commercializzano, contributi per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute:

a) sulle garanzie rilasciate dai Confidi, dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) o dal Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidità;

b) sulle fidejussioni bancarie o sulle polizze fidejussorie assicurative rilasciate a fronte dei finanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), per i progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari regionali.

24. I contributi di cui al comma 23 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regimi <<de minimis>> previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per il 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 31.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2019, n. 063/Pres., è il seguente:

Articolo 7

(Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, via pec alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata Direzione, entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento a fronte del quale è sostenuto il costo della commissione per il rilascio della garanzia.

2. Le domande, presentate secondo i modelli messi a disposizione dalla Direzione sul proprio sito istituzionale e approvati con decreto del Direttore del servizio competente, contengono i dati del richiedente e i dati aziendali relativi alle attività dell'impresa e hanno allegati:

a) copia del contratto di concessione della garanzia o copia della lettera di garanzia, con esplicitati il tipo di garanzia fornita, la sua durata e le commissioni applicate per la stessa;

b) fattura relativa al pagamento delle commissioni di garanzia comprensiva delle spese di istruttoria e debitamente quietanzata o altro documento contabile equipollente;

c) copia del contratto di finanziamento per il quale è stata rilasciata la garanzia o dichiarazione della banca erogatrice contenenti l'importo e la durata del finanziamento, la quota parte del finanziamento garantito, le finalità di utilizzo del ricavato del finanziamento e la connessione del finanziamento alle attività di cui all'articolo 4;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento;

f) richiesta modalità di pagamento.

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

Il personale del Corpo Forestale Regionale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia assume la denominazione di guardia del Corpo Forestale Regionale; quello della qualifica di segretario-maresciallo assume la denominazione di maresciallo del Corpo Forestale Regionale; il personale del Corpo medesimo, appartenente alle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, assume la denominazione di ispettore

del Corpo Forestale Regionale.

Il personale appartenente alle qualifiche di guardia e maresciallo con profilo professionale ittico assume la denominazione rispettivamente di guardia ittica e maresciallo ittico.

Al personale appartenente alle qualifiche di guardia, maresciallo ed ispettore del Corpo Forestale Regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.

La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.

5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale.

Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:

- a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;
- b) consigliere forestale;
- c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;
- d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni, **previa richiesta e superamento di un corso di formazione i cui criteri minimi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.**

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 (Sanzioni)

1. Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12 la sospensione o la decadenza dall'attività, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata

cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

3. Chiunque contravvenga a ciascuno degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa di 200 euro.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

4 bis. Le funzioni e i compiti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono esercitati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), al cui bilancio sono introitate le relative entrate.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 40 ter della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40 ter

(Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:

- a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino;
- b) all'Ente Parco Prealpi Giulie per la Riserva della Val Alba;
- c) al Comune di Marano Lagunare per le Riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valli Grotari e Vulcan;
- d) all'Associazione dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina e Grado per la Riserva Foci dell'Isonzo;
- e) all'Ente Parco Dolomiti friulane per la Riserva Forra del Cellina;
- f) al Comune di Duino-Aurisina per la Riserva Falesie di Duino;
- g) al Comune di Doberdò del Lago per le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, per la Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;
- h) al Comune di San Dorligo della Valle per la Riserva della Val Rosandra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.

4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

4 bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2, in caso di esigenze di spesa imprevedibili e urgenti, collegate a obblighi discendenti da disposizioni cogenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ulteriori risorse ai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate alla fine dell'esercizio finanziario. Le risorse possono essere erogate in via anticipata fino alla misura del 100 per cento dell'importo impegnato.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:

- a) ambienti aperti alpini;
- b) ambienti forestali alpini;
- c) ambienti misti mediterranei;
- d) ambienti steppici;
- e) colonie di uccelli marini;
- f) zone umide;

g) ambienti fluviali;

h) ambienti agricoli;

i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;

j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche. **[Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.]**

3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.

4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).

4 bis. Per una o più tipologie ambientali di cui al comma 1, possono essere approvate misure di conservazione specifiche, secondo la procedura prevista per le misure di conservazione specifiche per le ZSC di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, della legge regionale 7/2008.

5. Le misure di conservazione specifiche di cui al **comma 4 bis** sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti. **[Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)).]**

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), la Comunità montana redige annualmente il rapporto di attuazione del PAL, che indica lo stato degli interventi, fisico e finanziario, realizzati nell'anno solare precedente e lo trasmette alla Regione. Il rapporto di attuazione, redatto ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), costituisce, altresì, la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul PAL.

2. All'erogazione delle risorse assegnate alla Comunità montana per l'attuazione degli interventi previsti nei PAL, si procede:

a) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel primo anno di vigenza del PAL;

b) nella misura del 100 per cento della quota assegnata nel secondo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi della lettera a);

c) nella misura del 40 per cento della quota assegnata nel terzo anno di vigenza del PAL, su istanza del legale rappresentante della Comunità montana qualora il rapporto di attuazione di cui al comma 1 attesti che la spesa realizzata è almeno pari alla quota erogata ai sensi delle lettere a) e b);

d) all'erogazione del saldo successivamente alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, da presentare attraverso una dichiarazione attestante che l'attività oggetto di incentivo è stata realizzata nel rispetto delle normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, che gli obiettivi previsti dal PAL sono stati raggiunti e l'importo complessivo della spesa sostenuta.

2 bis. Ai fini dell'erogazione delle risorse secondo le modalità definite dal comma 2, la Comunità montana può anticipare la presentazione del rapporto di attuazione di cui al comma 1 al raggiungimento dei livelli di spesa previsti, fatto salvo l'obbligo di aggiornare il rapporto alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Compensazioni in aumento o in diminuzione, nel limite massimo del 25 per cento dell'importo di ciascun intervento previsto nel PAL, rientrano nell'autonoma competenza della Comunità montana, fermo restando l'importo complessivamente assegnato.

4. La realizzazione parziale del PAL costituisce causa di riduzione dell'assegnazione. Qualora la rendicontazione di cui al comma 2, lettera d), attesti che comunque sono stati raggiunti gli obiettivi, seppure in presenza di un PAL parzialmente realizzato, l'Amministrazione regionale procede al recupero della corrispondente quota di assegnazione non utilizzata.

5. Costituisce causa di revoca dell'assegnazione la mancata realizzazione del PAL, la mancata presentazione della rendicontazione finale del PAL medesimo entro i termini di cui al comma 2, lettera d), la compensazione in aumento o in diminuzione in una percentuale superiore a quella di cui al comma 3, nonché la realizzazione parziale del PAL che non ha condotto al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Attività divulgative e di salvaguardia)

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento, da parte della Federazione anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle seguenti attività:
 - a) organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio su tematiche a carattere micologico e naturalistico;
 - b) realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulle specie fungine;
 - c) organizzazione di corsi gratuiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata al Servizio competente in materia di funghi dal legale rappresentate della Federazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno corredata della relazione descrittiva delle attività programmate, del preventivo delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda e dell'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata ai sensi del comma 5.
4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del **regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023**. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il Servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c).
5. Il contributo è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. Qualora sia presentata richiesta, con il decreto di concessione, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante 20 per cento è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

(Progetti integrati del comparto lattiero - caseario)

1. Al fine di contrastare le criticità del comparto lattiero - caseario derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla frammentazione rispetto agli standard europei, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati alle imprese che si organizzano per l'attuazione, in forma congiunta e integrata, di progetti che perseguono almeno una delle seguenti finalità:

a) realizzazione di economie di scala o di scopo;

b) realizzazione di una maggiore efficienza e competitività in ambito produttivo o commerciale, anche attraverso interventi di promozione o di marketing e interventi volti a elevare gli standard di qualità dei prodotti alimentari e del benessere animale negli allevamenti.

2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.

2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021, le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.

3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.

4. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono le seguenti attività:

a) producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provenienti da unità produttive situate nel territorio regionale;

b) sono imprese che trasportano latte e prodotti lattiero-caseari.

5. Le imprese di cui al comma 4 sono piccole e medie imprese (PMI) con unità produttiva economica situata nel territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.

7. Per la concessione degli aiuti il soggetto di cui al comma 3 presenta richiesta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della seguente documentazione:

a) la relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;

b) le domande di aiuto delle singole imprese, con la distinzione fra le somme richieste a titolo di contributi in conto capitale e di finanziamento agevolato, corredate dei preventivi di spesa;

c) il prospetto riassuntivo delle domande di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;

d) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 da parte di ciascuna impresa;

e) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

7 bis. (ABROGATO)

8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, **entro il limite massimo di 200.000 euro per impresa, nel rispetto delle previsioni dei regolamenti** comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021, ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.

9. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa; i finanziamenti agevolati possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, anche per le stesse spese, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "de minimis".

10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

11. I contributi in conto capitale sono erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 3, commi da 34 a 45 e da 63 a 83, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- omissis -

34. Al fine di potenziare l'attività di protezione di particolari esemplari di fauna selvatica in difficoltà, la Regione è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che operano sul territorio regionale, in coordinamento con l'Università degli Studi di Udine, esclusivamente con riferimento alle famiglie degli Apodidi e degli Iruudinidi.

35. Il contributo di cui al comma 34 è concesso nella misura massima di 5.000 euro in osservanza delle condizioni previste dal **regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.**

36. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dello Statuto, della documentazione comprovante l'attività di coordinamento con l'Università degli Studi di Udine, della relazione illustrativa delle attività programmate e del preventivo di spesa. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto. Il decreto di concessione stabilisce il termine e le modalità di rendicontazione.

37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 15.000 euro per anno, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti pubblici, anche associati, anticipazioni finalizzate alla copertura delle spese di predisposizione **di progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi** per la realizzazione di nuove strade forestali camionabili nonché per la manutenzione straordinaria delle stesse o la trasformazione di viabilità esistente in strade forestali camionabili.

39. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono concesse con procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) **[, nel limite di un asse viario per richiedente]**. Tra le spese ammissibili sono comprese quelle necessarie a completare la progettazione dell'intervento.

40. La domanda è presentata **dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno** alla Direzione centrale competente in materia di foreste, sulla base del fac simile approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione. La domanda può riguardare uno o più livelli di progettazione **[relativi al medesimo asse viario]** ed è corredata di una relazione descrittiva comprensiva di una cartografia e di un preventivo di spesa.

41. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario.

42. Il beneficiario trasmette la documentazione relativa ai progetti finanziati non appena approvati.

43. Le anticipazioni sono restituite o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte del beneficiario e comunque non oltre il termine di sessanta mesi dalla concessione. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata. Su richiesta motivata del beneficiario il Servizio competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione. L'ente moroso o inadempiente rispetto agli adempimenti di cui al comma 42 è escluso dalla concessione di ulteriori anticipazioni sino ad avvenuta regolarizzazione.

44. Per le finalità previste al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 100.000 euro per anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

45. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 43 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 50200 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

- omissis -

63. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani e il conseguente dissesto idrogeologico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia valorizza il patrimonio rurale e boschivo e rafforza il tessuto imprenditoriale agricolo e forestale.

64. Per le finalità di cui al comma 63, l'Amministrazione regionale adotta la "Strategia regionale per l'attività agricola e forestale in montagna", di seguito Strategia, contenente:

- a) la ricognizione delle misure per l'agevolazione e la regolamentazione dell'attività agricola e forestale in montagna;
- b) l'analisi dell'attuazione delle misure di cui alla lettera a);
- c) l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate a modificare o integrare le misure esistenti e introdurre nuove misure, ivi compresa la proposta di interventi normativi.

65. La Strategia è predisposta dalla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna che, a tal fine, richiede gli elementi ritenuti utili ad altre Direzioni centrali e a soggetti esterni. La Strategia è approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, foreste e montagna ed è aggiornata ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno.

66. In fase di prima applicazione, la Strategia è approvata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

67. Al fine di dare immediata applicazione alle finalità di cui al comma 63, la Regione interviene per promuovere:

- a) la razionale utilizzazione dei territori montani per contrastare la polverizzazione fondiaria;
- b) lo sviluppo di attività economiche per favorire la residenzialità dei giovani.

68. Per le finalità di cui al comma 67, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, contributi in conto capitale per progetti di costituzione o sviluppo di imprese operative in almeno una delle seguenti attività nei territori montani:

- a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;
- b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli;
- c) commercializzazione di prodotti agricoli;
- d) (ABROGATA)
- e) (ABROGATA)

69. Ai fini del comma 68, si intende per:

- a) giovane: la persona maggiorenne di età inferiore a quarantuno anni;
- b) impresa condotta da giovani: l'impresa amministrata e condotta da un giovane ovvero, in caso di società, l'impresa composta da giovani, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione;
- c) territorio montano: i Comuni e i centri abitati delle zone B e C di svantaggio socio-economico individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).

70. I contributi sono concessi per le seguenti spese ammissibili, inerenti le attività di cui al comma 68 e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo:

- a) compravendita di terreni;
- b) compravendita, costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b bis) sistemazione dei terreni agricoli nella disponibilità dell'impresa;
- c) (ABROGATA)
- d) compravendita di macchinari e di attrezzature;
- e) compravendita di animali;
- f) compravendita e messa a dimora di piante;
- g) spese di promozione;
- h) spese tecniche, generali e amministrative collegate a quelle di cui alle lettere a), b) e d);
- i) spese per la conduzione aziendale nel limite del trenta per cento del totale delle spese riconosciute come ammissibili.

71. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui al comma 70, nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

72. La domanda di contributo è presentata, anche prima della costituzione dell'impresa, tramite PEC, a decorrere dall'1 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto di investimento;
- b) progetto preliminare e computo metrico nel caso di costruzione o miglioramento di beni immobili;

c) preventivi di spesa;

d) impegno dei giovani a mantenere la residenza nel territorio montano per almeno cinque anni dalla data indicata nel decreto di concessione del contributo;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

73. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da tutti i giovani che la costituiranno. L'impegno di cui al comma 72, lettera d), è sottoscritto da tutti i giovani che hanno costituito o costituiranno l'impresa.

74. In caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, la costituzione dell'impresa deve completarsi entro due mesi dalla presentazione della domanda a pena di inammissibilità della stessa.

74 bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima.

75. A seconda della tipologia della spesa, i contributi sono concessi **nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023 e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.**

76. I contributi sono concessi **entro il limite massimo di 200.000 euro per impresa e** fino all'intensità massima:

a) del cento per cento, per la compravendita di terreni ai sensi del comma 70, lettera a);

b) dell'ottanta per cento, per le altre spese di cui al comma 70.

77. In deroga al più ampio divieto di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione dei contributi di cui al comma 68, in caso di compravendita di terreni o immobili fra parenti di primo grado o fra coniugi.

78. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili; in caso di assenza di risorse, le domande sono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni; in caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, il termine di conclusione del procedimento è sospeso di diritto per sessanta giorni e, comunque, fino alla comunicazione di avvenuta costituzione dell'impresa se anteriore. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.

79. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

80. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi:

a) deve mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di contributo, rispettivamente per cinque e tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 7/2000;

b) deve pianificare e certificare le superfici forestali oggetto di contributo in base al comma 70, lettera a), secondo le previsioni degli articoli 11 e 19 della legge regionale 9/2007;

c) il legno eventualmente impiegato nella costruzione o nel miglioramento di beni immobili deve essere certificato e fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi, quali a titolo esemplificativo le certificazioni PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) e FSC (Forest Stewardship Council).

81. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 72, lettera d), comporta la decadenza dall'aiuto. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 80, lettera a), comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 80, lettere b) e c), comporta la rideterminazione dell'aiuto rispettivamente per l'esclusione delle spese di compravendita delle superfici forestali e di acquisto e messa in opera del legname.

82. I contributi possono essere cumulati, nei limiti previsti dalla normativa europea di riferimento, con finanziamenti agevolati erogabili per le stesse spese con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

83. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

- omissis -

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 4, commi da 10 a 24, da 42 a 45 e da 53 a 57, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- omissis -

10. In applicazione delle finalità di contrasto all'abbandono dei territori montani di cui all'articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la Regione promuove le iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole realizzate nei territori montani dalle imprese in forma congiunta e integrata.

11. Per le finalità di cui al comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti costituiti da imprese con unità tecnico-economica in territorio montano, contributi per la realizzazione di progetti di investimento diretti a favorire la continuità dell'offerta, migliorare la logistica e concentrare, conservare, trasformare e commercializzare i prodotti agricoli.

12. Ai fini dell'applicazione del comma 11, per territorio montano si intendono i Comuni e i centri abitati delle zone di svantaggio socio-economico individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).

13. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 11, i soggetti, quali a titolo esemplificativo associazioni di imprese, società, cooperative, consorzi o reti d'impresa, costituiti da imprese che operano in almeno una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;
- b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli.

14. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui al comma 11, i beneficiari devono essere costituiti da almeno dieci imprese agricole che operano nelle attività di cui al comma 13 e che hanno un'unità tecnico-economica nel territorio montano, di cui almeno sei devono avere un'unità tecnico-economica nelle zone di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000.

15. I contributi sono concessi per le seguenti spese ammissibili, inerenti i progetti di cui al comma 11:

- a) acquisto, costruzione, adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento di beni immobili;
- b) acquisto di macchinari e di attrezzature;
- c) spese di promozione nel limite massimo del 10 per cento delle spese di cui alle lettere a) e b);
- d) spese tecniche, generali e amministrative, nel limite massimo del 10 per cento delle spese di cui alla lettera a);
- e) costo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui alle lettere da a) a d), nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

16. Non sono considerate ammissibili:

- a) le spese sostenute dalle singole imprese che costituiscono il soggetto beneficiario;
- b) le spese sostenute prima della presentazione della domanda, a eccezione dell'anticipo versato in applicazione del contratto preliminare per l'acquisto di beni immobili.

17. La domanda di contributo è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite PEC, a decorrere dall'1 febbraio 2021, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto del soggetto che presenta domanda;
- b) relazione descrittiva del progetto di investimento, con la precisazione delle modalità con cui, attraverso gli investimenti medesimi, vengono perseguite le finalità di cui al comma 11;
- c) progetto preliminare e computo metrico, in caso di investimenti che prevedono le spese di cui al comma 15, lettera a);
- d) documentazione comprovante la disponibilità del bene per un periodo almeno pari a quello previsto dal comma 22 per soddisfare il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili, in caso di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento dei medesimi;
- e) contratto preliminare, in caso di acquisto di beni immobili;
- f) preventivo delle spese di cui al comma 15, lettere b) e c).

18. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e delle singole imprese che lo costituiscono e che partecipano al progetto.

19. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 200.000 euro, nel rispetto delle previsioni stabilite, a seconda della tipologia della spesa, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023 e dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

20. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie si rendono disponibili. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intero importo dell'aiuto, il beneficiario è interpellato per esprimersi in ordine all'eventuale riduzione del contributo richiesto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di

opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.

21. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

22. I soggetti devono mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di contributo, rispettivamente per cinque e tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 bis, commi 2 e 4, della legge regionale 7/2000. Per il medesimo periodo del vincolo di destinazione, il beneficiario deve mantenere i requisiti di cui al comma 14 che si intendono rispettati anche in caso di sostituzione di una o più imprese aderenti.

23. Il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di cui al comma 22, comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo è stato rispettato.

24. Per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.

- omissis -

42. La Regione valorizza in maniera etica ed economica le carni della fauna abbattuta in attuazione di provvedimenti di prelievo in deroga cedendo le relative spoglie alle strutture autorizzate per la macellazione e la successiva commercializzazione.

43. Al fine di dare applicazione alle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare centri di raccolta, dotati di adeguate celle refrigeranti, dove le carcasse saranno consegnate per la successiva immissione nel circuito commerciale.

44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 81.

45. Le entrate derivanti dalla cessione delle carni ai sensi del comma 42, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

- omissis -

53. Al fine di consentire alle piccole imprese a indirizzo lattiero-caseario di mantenere le attività agricole tradizionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai caseifici con sede sul territorio regionale che adottano il sistema turnario, contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal **regolamento (UE) 2023/2831 della**

Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.

54. La domanda per il contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro l'1 marzo di ogni anno, corredata di:

- a) relazione illustrativa degli interventi previsti;
- b) in caso di interventi su immobili, la documentazione comprovante la disponibilità degli stessi;
- c) preventivo di spesa corredato delle offerte per la realizzazione degli interventi previsti;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

55. I contributi di cui al comma 53 sono concessi in conto capitale nella misura del 90 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, entro il limite massimo di 30.000 euro. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alla spesa ammessa a contributo. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

56. Su richiesta del beneficiario, i contributi di cui al comma 53 possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fidejussione in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

57. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.

- omissis -

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 3, commi da 32 a 39 e da 46 a 52, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)

- omissis -

32. La Regione, al fine di valorizzare le tradizioni produttive e gastronomiche locali nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza e igiene

dei prodotti alimentari, sostiene le piccole produzioni locali (PPL) attraverso la concessione di contributi agli imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0196/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne).

33. Per le finalità di cui al comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno dei costi per la realizzazione delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dei piani di campionamento, per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti, nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti.

34. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 1.000 euro e 15.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

35. I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal **regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023** e dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, **pubblicato** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

36. **All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi.** Il bando può prevedere come ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della stessa.

37. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 36 è adottata su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla salute.

38. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2022 e 15.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

39. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2022 e 75.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

- omissis -

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari e ai titolari di altro diritto reale o personale di godimento sui terreni agricoli, inseriti nelle zone E degli strumenti urbanistici comunali, in cui sono stati attuati piani di riordino fondiario promossi da Consorzi di bonifica, contributi per l'imboschimento dei terreni medesimi con specie prevalentemente arboree compatibili con le condizioni ecologiche stagionali.

47. Il contributo viene concesso in misura pari all'80 per cento della spesa ammessa, con il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La spesa ammessa non può eccedere 6.500 euro per ettaro.

48. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.

49. Gli impianti finanziati possono essere gestiti a ceduo o a fustaia e devono essere mantenuti dai beneficiari per il turno minimo stabilito dal piano di coltura di conservazione, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), a pena di restituzione del contributo concesso in misura proporzionale al periodo di mancato rispetto dell'impegno al mantenimento.

50. I richiedenti presentano domanda a far data dall'1 febbraio 2022, mediante invio all'indirizzo PEC corpoforestale@certregione.fvg.it, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio foreste e corpo forestale, che la trasmette per l'istruttoria all'Ispettorato forestale competente per territorio. La domanda è corredata del progetto dell'intervento redatto da un tecnico abilitato, del preventivo di spesa articolato in specifiche voci di costo e del piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso, redatto da un tecnico abilitato.

51. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'Ispettorato forestale trasmette l'esito dell'istruttoria al Servizio competente in materia di foreste, che concede il contributo entro i successivi trenta giorni. L'intervento è concluso e rendicontato entro diciotto mesi dalla data di adozione del decreto di concessione.

52. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 126.

- omissis -

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 3, commi da 67 a 76 e da 103 a 105, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)

- omissis -

67. Al fine di rafforzare l'offerta agrituristica, la Regione è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede nel territorio regionale, iscritte nell'elenco degli operatori agrituristici tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), aiuti per l'acquisto di case mobili da adibire ad alloggio agrituristico.

68. Gli aiuti di cui al comma 67 sono concessi secondo le condizioni previste dal **regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.**

69. Gli aiuti sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile e nel limite massimo complessivo di 25.000 euro per azienda. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto dell'aiuto.

70. Si considerano ammissibili le seguenti spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto:

- a) allestimento e sistemazione delle aree destinate a ospitare le case mobili, ivi compresa la realizzazione di parcheggi, illuminazione e recinzioni;
- b) acquisto e posa in opera di case mobili;
- c) realizzazione di servizi igienici;
- d) realizzazione di impianti a servizio delle case mobili, ivi compresi quelli di domotica;
- e) spese tecniche, generali e amministrative nel limite massimo del 10 per cento di quelle di cui alle lettere da a) a d).

71. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono corredate di:

- a) documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui viene realizzato l'investimento;
- b) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva di una planimetria;
- c) computo metrico estimativo e un preventivo dettagliato per ciascuna spesa.

72. Le domande di contributo sono presentate, dal 15 febbraio al 15 marzo 2023, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. È ammessa un'unica domanda per impresa agricola: a tal fine, in caso di più domande presentate dal medesimo richiedente, viene considerata valida l'ultima domanda presentata entro l'arco temporale indicato nel primo periodo.

73. Gli aiuti di cui al comma 67 sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione.

74. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta. L'erogazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la positiva conclusione delle pratiche di carattere urbanistico ed edilizio.

75. Il beneficiario degli aiuti di cui al comma 67, ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di incentivo per la durata di cinque anni dall'erogazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivo. La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per cui il vincolo non è stato rispettato.

76. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 130.

- omissis -

103. Ai fini della realizzazione di attività e manifestazioni per la divulgazione degli argomenti forestali, ambientali ed ecologici, anche nell'ambito o in concomitanza con iniziative promosse da Enti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle articolazioni territoriali attive in regione delle associazioni d'arma di rilievo nazionale i cui aderenti, in servizio o in quiescenza, appartengano anche al Corpo forestale regionale e i cui scopi statutari si ispirino al miglioramento del settore forestale e alla riduzione del rischio ambientale.

104. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali nel 2023 a decorrere dal 31 gennaio e, per gli anni successivi, a decorrere dall'1 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è richiesta la concessione del contributo. Le domande sono corredate della relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno di riferimento e del preventivo di spesa. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio finanziario cui le attività programmate si riferiscono. Il procedimento si conclude entro novanta giorni. I contributi sono concessi ai sensi del **regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato**

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Il decreto di concessione stabilisce le modalità e i termini di rendicontazione della spesa sostenuta. Su richiesta del beneficiario l'erogazione del contributo può avvenire per stati di avanzamento della spesa, previa rendicontazione delle relative somme.

105. Per le finalità di cui al comma 103, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.

- omissis -

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'aggiornamento dello schedario e le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto, al reimpianto dei vigneti **[e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti]** nonché le modalità tecnico-procedurali per la misurazione delle superfici vitate.

[1 bis. La conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto dei vigneti è rilasciata dal Servizio regionale competente in materia di risorse agricole ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 1308/2013 con efficacia dalla data di presentazione della relativa domanda.]

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'affidamento d'incarico, con convenzione, a soggetti pubblici o privati titolari delle professionalità richieste, per gli accertamenti tecnici a supporto dei procedimenti amministrativi in materia di potenziale viticolo e l'aggiornamento dello schedario.

3. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta realizzazione delle operazioni:

a) di impianto e reimpianto dei vigneti e di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni;

b) di sovrainnesto, di modifica della forma di allevamento e di infittimento del vigneto entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono stati completati.

3 bis. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione dei vigneti entro il termine del 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale è stata completata.

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Ibridi produttori diretti)

1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui **all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625)**, al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.

2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'iscrizione allo schedario.

3. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e le superfici abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.

4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 3, commi da 92 a 96 bis, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- omissis -

92. Nell'ambito delle finalità di razionale utilizzazione del territorio montano, nonché di contrasto alla frammentazione e polverizzazione fondiaria di cui alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le Comunità

di montagna concedono contributi ai privati e alle piccole medie imprese (PMI) agricole e forestali a sostegno delle spese notarili e professionali connesse ad operazioni di permuta e compravendita di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale che, con finalità di ricomposizione fondiaria, comportano l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento dei fondi.

93. I contributi di cui al comma 92 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Comunità di montagna nel rispetto dei seguenti indirizzi unitari:

a) i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili e, comunque, nel limite massimo di 2.000 euro per operazione;

b) in caso di PMI i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis";

c) trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sul divieto generale di contribuzione.

93 bis. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 92, sono considerate ammissibili anche le spese per operazioni dirette a contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, sostenute nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.

94. Il Comune di Forgaria Nel Friuli e i Comuni di Prepotto e di Cividale del Friuli si convenzionano rispettivamente con la Comunità di montagna Gemonese e la Comunità di montagna Natisone e Torre per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 92.

95. Al fine di supportare le Comunità di montagna nella concessione dei contributi di cui al comma 92, l'Amministrazione regionale ripartisce entro il 31 marzo di ogni anno le risorse finanziarie disponibili nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti in via sperimentale per i primi tre anni di applicazione:

a) per i primi due esercizi finanziari, le risorse vengono ripartite in proporzione alla superficie del territorio delle singole Comunità di montagna, ivi compresi i Comuni di cui al comma 94;

b) per il terzo esercizio finanziario, la quota corrispondente al 50 per cento delle risorse disponibili è ripartita in proporzione alla superficie del territorio delle singole Comunità e la restante quota è ripartita in proporzione ai contributi concessi dalle Comunità nell'anno precedente;

c) le eventuali economie di spesa a carico dei bilanci delle Comunità di montagna vengono utilizzate dalle stesse per la concessione dei contributi di cui al comma 92 relativi agli anni successivi; a tal fine, le economie sono detratte dall'importo spettante a ciascuna Comunità per l'anno successivo a quello in cui si sono prodotte e sono proporzionalmente ripartite fra le altre Comunità.

96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.

96 bis. L'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), è abrogato.

- omissis -

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46 (Altre sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;
 - b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;
 - c) da 100 euro a 420 euro in caso di:
 - 1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera f);
 - 2) violazione del divieto di trasferimento di esemplari ancora in vita di cui all'articolo 28, comma 5;
 - 3) cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1;
 - d) da 500 euro a 2.100 euro in caso di:
 - 1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettere c), d) ed e);
 - 2) immissioni di fauna ittica realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui agli articoli 33, 34 e 35;
- [3] realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione scritta; qualora dalle asciutte o dai lavori non derivi la moria di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;]**
- e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g);

e bis) da 1.000 euro a 3.900 euro in caso di realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione; qualora dalle asciutte o dai lavori in alveo non derivi la morte di alcun esemplare di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;

e ter) da 2.000 euro a 7.800 euro in caso di:

1) esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 40, comma 1 in violazione del differimento prescritto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a);

2) mancata esecuzione del recupero della fauna ittica prescritto ai sensi dell'articolo 40 comma 2, lettera b).

2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 è il seguente:

Art. 24

(Didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di conservazione dei siti Natura 2000)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, direttamente oppure mediante collaborazioni con enti locali, centri di ricerca e informazione scientifica, Università e soggetti dotati della necessaria professionalità, per interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la realizzazione di progetti di educazione ambientale, la produzione e la distribuzione di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese, con le modalità di cui al comma 1, per interventi di inventario, tutela e gestione degli habitat, della flora spontanea e della fauna selvatica e in particolare per le seguenti attività:

a) svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b) attività inerenti la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale di cui alle direttive europee 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)

1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, è adottato dal Comune.
2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l'ARPA:
 - a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;
 - b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;
 - c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all'ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.
4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

[4 bis. In caso di varianti dei piani urbanistici o di rilascio di titoli abilitativi incidenti sul clima acustico, il Piano comunale di classificazione acustica è adeguato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione della variante del piano urbanistico o dall'avviso di rilascio del titolo abilitativo.]

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 5, commi da 39 a 48, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Finalità 3 - Gestione del territorio)

- omissis -

39. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e dell'articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la Regione disciplina con regolamento gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche.

40. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002, con regolamento regionale sono definiti i criteri di determinazione, gli importi, le modalità di prestazione e di svincolo e l'oggetto delle garanzie previste per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 da costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici). Le garanzie sono commisurate al valore degli interventi di recupero ambientale, comprensivo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di incidente.

41. Il regolamento di cui al comma 39 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

42. Il regolamento di cui al comma 40 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

43. (ABROGATO)

44. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al comma 40 prestate a favore della Regione sono destinate agli interventi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 9/1991.

45. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1054 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Entrate relative ai canoni dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.

46. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al comma 40 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate relative all'escussione delle garanzie in materia di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.

47. (ABROGATO)

48. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2404 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per

l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico>>.

- omissis -

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 *(Attività edilizia libera)*

1. Nel rispetto delle discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

- a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente;
- b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario;
- c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
- d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;
- e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;
- f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro;
- g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
- g bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 70 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino;
- h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio

turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi;

j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;

k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;

l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;

m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;

n) realizzazione di tettoie e manufatti assimilabili in aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare;

o) pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 100 metri quadrati di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti;

p) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

q) (ABROGATA)

r) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

s) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;

s bis) realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW, **ovunque ubicati**;

s ter) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati;

t) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;

u) realizzazione di elementi di arredo urbano quali, a esempio, aree ludiche senza fini di lucro, qualora non comportino volumetria;

v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o B0 o singoli edifici a esse equiparati, non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008;

w) collocazione, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili, nonché di cartelli o di affissi pubblicitari, di segnali indicatori o di monumenti anche se interessano la viabilità pubblica o aperta al pubblico o le relative fasce di rispetto;

x) strutture ricettive turistiche e agrituristiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

1) conservino i meccanismi di movimento in funzione laddove esistenti;

2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;

3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

y) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;

z) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

aa) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;

bb) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie o torrette da camino.

2. Per gli edifici o le aree destinati ad attività industriali o artigianali sono realizzabili in attività edilizia libera i seguenti interventi di tipo manutentivo ovvero strettamente funzionali all'esercizio dell'attività esercitata quali, a esempio:

a) opere necessarie a realizzare, integrare, mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, purché garantiscano un rapporto di strumentalità rispetto all'immobile già esistente, nonché interventi di manutenzione o spostamento di serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti con le relative opere;

b) realizzazione di volumi tecnici non idonei alla presenza di manodopera, realizzati con lo scopo di proteggere apparecchi o sistemi, quali, a esempio, cabine per trasformatori, interruttori elettrici, valvole di intercettazione fluidi, stazioni di trasmissione dati e comandi, purché destinati in modo durevole al servizio dello stabilimento e nel rispetto dei parametri edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali;

c) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e canalizzazioni fognanti aperte, ivi comprese le relative vasche di trattamento e decantazione, nonché trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, purché realizzati nell'area di pertinenza dello stabilimento;

d) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi, nonché soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di supporto per tubazioni e apparecchiature, contenuti entro l'edificio o l'area di pertinenza dello stesso;

e) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, nonché attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali a esempio nastri trasportatori, elevatori a tazze, redler, coclee, scivoli, elevatori in genere;

f) deposito di container o simili, purché l'ingombro totale degli stessi occupi una superficie coperta pari o inferiore al 10 per cento della superficie coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente cui accede ovvero fino al limite massimo non superiore ai 120 metri quadrati di superficie coperta.

2 bis. Sono altresì realizzabili in attività edilizia libera, qualora attuati da enti pubblici, gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalle leggi regionali di settore e che non costituiscono trasformazione territoriale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 3).

3. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati: tale eccezione non trova applicazione nel caso delle opere previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2 bis), che trova immediata e inderogabile applicazione anche nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. In nessun caso il Comune può introdurre forme procedurali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di

vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.

4. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali o su caratteristiche architettoniche, nonché in materia di distanze, nel rispetto del Codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo dei parametri superficiali o volumetrici insistenti sull'area oggetto di intervento.

5. Ai fini della presente legge l'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i), per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

6. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fermi restando gli obblighi imposti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, tra cui quelli relativi a modificazioni del classamento catastale e gli adempimenti previsti in materia di sicurezza statica e antisismica, ove necessarie.

7. I soggetti individuati ai sensi dell'articolo 21 possono eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 (Vigilanza)

1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II e al Capo II bis è effettuata dalle Camere di commercio e dall'Amministrazione regionale.

2. Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.

3. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Amministrazioni comunali segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni di cui al Capo II e al Capo II bis di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono, altresì, comunicate dall'Amministrazione regionale alle Camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.

4. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.

4 bis. Con regolamento regionale è disciplinato il trattamento dei dati personali con riferimento alle finalità di vigilanza.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 4, commi da 30 a 34, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)

- omissis -

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale o da edifici sedi di imprese.

30 bis. I contributi di cui al comma 30 sono, altresì, concessi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate.

30 ter. Le domande di contributo di cui al comma 30, concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno, a seguito della conclusione delle attività, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei **dodici mesi** precedenti alla presentazione della domanda. Il contributo è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

31. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa. Le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico

delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i contributi di cui al comma 30.

32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

- omissis -

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 (Funzioni della Regione)

1. Alla Regione competono le seguenti funzioni:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) la gestione del S.I.R.R., compresa l'immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti;
- c) la gestione del Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5;
- d) l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d);
- e) l'emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti di

recupero e smaltimento dei rifiuti;

f) l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del decreto legislativo 152/2006, comprese l'autorizzazione dei relativi progetti di variante e l'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006;

g) l'emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica;

h) la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché l'emissione del provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006, anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 152/2006;

j) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;

k) la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità;

l) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie;

m) l'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)";

n) la predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto;

o) la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio;

p) l'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;

q) la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.

2. La Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, esercita i poteri sostitutivi nel caso in cui i Comuni non effettuino gli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, **lettere a) e a bis**). La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comune, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito il Comune, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio comunale.

3. Il commissario di cui al comma 2 si avvale delle strutture del Comune, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 34/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Provvedimenti attuativi)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

- a) la disciplina dell'uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q bis);
- b) i parametri per la determinazione dell'indennizzo ai Comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 25;
- d) la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico di cui all'articolo 5.

2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sentita la Commissione consiliare competente, sono approvati ai sensi dell'articolo 195, comma 5 bis, del decreto legislativo 152/2006:

- a) il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;**
- b) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;**

c) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati;

d) le linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;

e) ulteriori linee guida regionali per la gestione dei rifiuti.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sono definiti:

a) le modalità di gestione e di utilizzo del S.I.R.R.;

b) le modalità di inserimento e di gestione dei dati nell'applicativo O.R.So.;

c) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Me.L.Am.;

d) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am.;

e) gli schemi tipo delle domande di cui all'articolo 17, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006.

4. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano regionale amianto, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sono approvati:

a) le linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n);

b) le linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado delle strutture con presenza di amianto nel territorio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o).

5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Nota all'articolo 70

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 34/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il Piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento.

3. Il Piano è articolato nelle seguenti sezioni autonome:

- a) programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- b) programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- c) programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
- d) criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- e) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- f) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
- g) Piano regionale amianto;

[h) metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;]

[i) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;]

[j) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale;]

[k) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;]

[l) linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;]

m) Piano regionale di bonifica dei siti contaminati;

m bis) Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico o di altri eventi calamitosi.

4. Il Piano, in conformità all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, prevede:

- a) gli interventi tesi alla limitazione della produzione e alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
- b) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- c) la previsione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti da realizzare o da adeguare;
- d) le iniziative volte a favorire il recupero e lo smaltimento di rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre la movimentazione;

e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

f) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

g) gli interventi per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

h) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti urbani da recuperare o da smaltire all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016;

i) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016;

j) le indicazioni, per l'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5/2016, dei sistemi di recupero e di smaltimento ritenuti necessari in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti urbani prodotti, alla sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, nonché alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;

k) gli indirizzi per la predisposizione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 13 della legge regionale 5/2016, nonché i criteri per il controllo e la verifica dello stato di attuazione del medesimo;

l) il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso.

5. Le prescrizioni contenute nel Piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge a prescindere dal regime autorizzatorio cui sono sottoposte; le prescrizioni contenute nel Piano comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 34/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. In attuazione dell'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, o delle sezioni autonome del Piano di seguito denominato Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui all'articolo 4.

2. Il progetto del Piano, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, qualora

previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, è adottato dalla Giunta regionale.

3. Il progetto del Piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006, adotta il Piano e lo sottopone al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano.

5. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

6. Il Piano, che è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a monitoraggio **[triennale]** e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la **[medesima]** procedura prevista per la sua approvazione e, comunque, è aggiornato almeno ogni sei anni.

6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006, previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 34/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Provvedimento di autorizzazione unica)

1. Il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ha durata decennale.

2. Il provvedimento di autorizzazione unica specifica le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché, in particolare, i seguenti elementi:

a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da recuperare o da smaltire;

b) la localizzazione dell'impianto;

c) i requisiti tecnici dell'impianto riferiti:

1) alla compatibilità del sito;

2) alle attrezzature utilizzate;

3) ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti;

4) alla conformità al progetto approvato;

d) le operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;

e) le unità impiantistiche che costituiscono l'impianto;

f) le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e igiene ambientale;

g) le prescrizioni derivanti dall'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e dell'ambiente;

h) le prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e degli interventi a essa successivi;

i) le garanzie finanziarie;

j) la data di scadenza dell'autorizzazione.

3. Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento di autorizzazione unica, che sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione dell'impianto, costituisce, qualora occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

4. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è trasmesso al soggetto istante, nonché alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.

5. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.

6. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto non possa avvenire entro il termine di efficacia delle autorizzazioni o degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'esecuzione del progetto, il soggetto autorizzato, sei mesi prima della scadenza di tale termine, presenta la domanda di conferma del provvedimento di autorizzazione unica, corredata delle autorizzazioni o degli atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti. La domanda di conferma è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.

7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, prima della scadenza dei termini di cui al comma 6, emette il provvedimento di conferma dell'autorizzazione unica ovvero di diniego motivato della conferma e lo trasmette al soggetto istante.

8. L'autorizzazione unica è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti su istanza del soggetto che intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, nonché previo consenso del soggetto autorizzato.

8 bis. Nel caso di cessazione volontaria dell'attività, il titolare dell'autorizzazione comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti la chiusura anticipata dell'impianto e procede alle operazioni di collaudo ai sensi dell'articolo 28, comma 8. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti prende atto dell'avvenuta scadenza dell'autorizzazione per effetto della comunicazione di chiusura anticipata dell'impianto.

Nota all'articolo 73

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 34/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20
(Autorizzazione delle varianti)

1. La domanda di autorizzazione del progetto di variante di un impianto autorizzato, corredata della documentazione tecnico-progettuale e delle eventuali autorizzazioni o degli eventuali atti di assenso comunque denominati e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione unica, è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.

2. Il procedimento autorizzatorio del progetto di variante si conclude con l'emanazione di un provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato della stessa, entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. **Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.**

3. Ai fini della presente legge le varianti degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 29 sexies del decreto legislativo 152/2006, sono valutate in base all'articolo 5, comma 1, lettera l bis), del decreto legislativo 152/2006, nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Nota all'articolo 74

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 34/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21
(Rinnovo dell'autorizzazione unica)

1. L'autorizzazione unica è rinnovabile, su istanza del titolare, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.

2. La domanda di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, è presentata con le modalità di cui all'articolo 17, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, corredata di una relazione, nonché di adeguata documentazione tecnica dalle quali risulti la permanenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per l'ottenimento

dell'autorizzazione unica.

3. Nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo, il soggetto richiedente prosegue l'attività, previa estensione della garanzia finanziaria prestata o prestazione di una nuova garanzia.

4. Il procedimento si conclude con l'emanazione di un provvedimento di rinnovo o di diniego motivato dello stesso entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. **Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.**

5. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), possono presentare, con le modalità di cui all'articolo 26, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata degli atti di cui all'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, resa alle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e attestante la sussistenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.

6. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5, può prescrivere nuove condizioni e modalità per la prosecuzione dell'attività.

7. Decorso il termine di cui al comma 6 la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5 produce gli effetti del provvedimento di rinnovo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.

Nota all'articolo 75

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 34/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26
(Garanzie finanziarie)

1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione.

2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e dell'articolo 24, comma 3.

2 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie compresi le modalità e i termini per la loro prestazione, la durata delle stesse, nonché le condizioni per l'accettazione e lo svincolo delle medesime, da parte della Regione.

2 ter. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti è definito lo schema-tipo recante i contenuti obbligatori delle garanzie finanziarie.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.

4. La garanzia finanziaria è svincolata entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato ai sensi dell'articolo 28. In caso di esito negativo del collaudo o di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 28, comma 8, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche, la Regione escute la garanzia finanziaria e, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), provvede al trasferimento delle risorse introitate ai Comuni interessati.

5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.

6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

7. Sono tenuti alla prestazione di garanzie finanziarie volte ad assicurare la corretta gestione e chiusura degli impianti e delle attività, in conformità alla normativa in materia ambientale, al regolamento regionale di cui al comma 2 bis, altresì:

a) i soggetti autorizzati alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti, ai fini dello svolgimento delle campagne di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006;

b) i soggetti operanti ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006.

8. Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 gennaio 2011, n. 1.

Nota all'articolo 76

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 34/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Referente tecnico per la gestione dell'impianto)

1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti è preposto **un referente tecnico per la gestione dell'impianto** il cui nominativo è comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile.
2. **Un referente tecnico per la gestione dell'impianto** è presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attività dell'impianto stesso.

Nota all'articolo 77

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 34/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), la Regione esercita il controllo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti medesimi, anche avvalendosi di ARPA.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.
4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'articolo 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.
5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.

6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998, comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.

[6 bis. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7.]

Note all'articolo 78

- Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 34/2017, vedere la nota all'articolo 69.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 34/2017, vedere la nota all'articolo 75.

- Il testo dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:

Art. 216 (Operazioni di recupero)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

- 1) le quantità massime impiegabili;
 - 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
 - 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
 - 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
 - 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:
- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
 - c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
 - e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera

b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.

8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

[9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c) impiego in impianti autorizzati.]

[10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unica mente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3, 189, 190 e 193 nonché alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9.]

[11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.]

[12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.]

[13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.]

[14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.]

[15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente.]

Nota all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 5 (Competenze della Regione)

1. Alla Regione compete:

a) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

c) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

g) (ABROGATA)

h) (ABROGATA)

i) (ABROGATA)

l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilità per danno ambientale;

m) (ABROGATA)

n) (ABROGATA)

o) (ABROGATA)

p) (ABROGATA)

p bis) (ABROGATA)

p ter) (ABROGATA)

2. (ABROGATO)]

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti)

1. È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale.

2. Con riferimento al servizio idrico integrato l'AUSIR subentra, con le modalità di cui all'articolo 23, nelle funzioni che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

3. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della

finanza pubblica l'AUSIR è un ente di nuova istituzione.

4. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Inoltre ha una contabilità economico-patrimoniale, tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.

5. L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

5 bis. L'Ausir può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale. Può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR.

7. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.

7 bis. I Comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall'articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in forma associata attraverso l'AUSIR.

8. Le funzioni in materia di redazione dei regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'AUSIR.

Nota all'articolo 81

- Il testo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- omissis -

6. Il termine per la realizzazione delle opere riqualificazione e di riequilibrio ambientale, previsto dal cronoprogramma delle stesse, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è fissato al **30 giugno 2025**.

- omissis -

Nota all'articolo 82

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 *(Assemblea regionale d'ambito)*

1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:
 - a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale" di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";
 - b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.
2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Nel caso in cui nessuno dei Sindaci eletti ai sensi del comma 1 appartenga alla minoranza slovena, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da un Sindaco o amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).
4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dall'Assemblea regionale d'ambito. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.
5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.

6 bis. L'Assemblea regionale d'ambito, nell'esercizio delle sue funzioni, può destinare parte delle proprie risorse a favore dei gestori d'ambito, per la realizzazione di impianti e di infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, **nonché per la riduzione dell'incidenza sulla tariffa dei costi di gestione al verificarsi di eventi eccezionali e a beneficio esclusivo dell'utenza.**

7. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:

a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;

b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;

c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;

d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;

e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;

f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;

f bis) alla validazione dei piani economico finanziari (PEF) dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA;

g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;

h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;

h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività

di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;

i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;

j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblies locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;

k) (ABROGATA)

l) (ABROGATA)

m) all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;

n) all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;

o) all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma.

o bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017;

o ter) all'approvazione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.

8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.

9. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Nota all'articolo 83

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 5/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 *(Relazione annuale)*

1. L'AUSIR approva la relazione annuale sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito avente i seguenti contenuti:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
- b) i livelli qualitativi e quantitativi del servizio;
- c) le caratteristiche delle tariffe applicate e il gettito tariffario;
- d) il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'ambito.

2. Entro il **31 dicembre** di ogni anno la relazione di cui al comma 1 è inviata al Consiglio regionale, nonché alla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente.

Note all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 4, commi 27 e 28, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- omissis -

27. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili delle spiagge dei Comuni di Grado e di Lignano, erose a seguito delle mareggiate del novembre 2023.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 8.670.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 4, commi da 6 a 8, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- omissis -

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione, nonché della fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici di cui all'articolo 4, comma 44, lettera b), della legge regionale 24/2019.

7. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 44, lettera b), della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D cui al comma 10.

- omissis -

Nota all'articolo 86

- Il testo dell'articolo 4, commi da 29 a 32, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- omissis -

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), escluse le persone fisiche, contributi fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro a sostegno:

a) della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e del potenziamento di quelli esistenti, nonché delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, **ai fini dell'inserimento nelle** comunità energetiche rinnovabili, nel limite del 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023; sono ammissibili al contributo le spese per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, fino al 12 per cento dell'ammontare della spesa per i lavori;

b) degli oneri connessi alla costituzione **e progettazione** delle comunità energetiche rinnovabili, fino all'importo massimo di 50.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

b bis) degli oneri connessi alla costituzione e progettazione di configurazioni di gruppi di

autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/2021, a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile, fino all'importo massimo di 30.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

30. Con regolamento regionale, da approvare entro **centottanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 29, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

31. In sede di prima applicazione, le domande di concessione del contributo di cui al comma 29 sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 30.

32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro, suddivisi in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

- omissis -

Nota all'articolo 87

- Il testo dell'articolo 4, commi da 11 a 17, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- omissis -

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a **3 stelle** o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità **uguale o superiore a 4 stelle** di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.

12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) fino all'ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge **[per le polveri sottili]** o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 15;

b) fino all'ammontare massimo di 1.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).

12 bis. L'elenco dei Comuni di cui al comma 12, lettera a), sarà allegato all'avviso di cui al comma 13.

13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.

15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell'importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dall'1 ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

16 bis. Con deliberazione della Giunta regionale l'attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L'assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell'attività è disciplinata da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

- omissis -

Nota all'articolo 88

- Il testo dell'articolo 4, commi da 60 a 66, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- omissis -

60. Nel caso di disturbi olfattivi conclamati e accertati dal Comune e potenzialmente derivanti da attività produttive soggette ad autorizzazione ambientale, ai fini dell'accertamento della valutazione degli impatti e per l'individuazione delle azioni di mitigazione si applicano **le linee guida, definite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisetoriali e di semplificazione), con deliberazione della Giunta regionale, per il rilascio delle autorizzazioni che ai sensi dell'articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto legislativo 152/2006.**

61. Per disturbo olfattivo si intende un effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore (norma UNI 11806). Per molestia olfattiva si intende un effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi (norma UNI 11806).

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese che operano in settori che interessano la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, per le quali sia stato accertato il disturbo olfattivo ai sensi del comma 60, contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000 euro, a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del disturbo olfattivo di cui al comma 61.

63. I contributi di cui al comma 62 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

64. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 62, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a seguito dell'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande.

65. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 62 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000.

66. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della

spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.

- omissis -

Nota all'articolo 89

- Il testo dell'articolo 5, commi da 36 a 39, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- omissis -

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e su suoli di proprietà pubblica, per la produzione e la cessione di energia elettrica secondo la normativa nazionale vigente, **compresi gli oneri derivanti dalle attività di preparazione del suolo, propedeutiche all'installazione degli impianti fotovoltaici.**

37. I rapporti tra la Regione e gli enti pubblici proprietari degli edifici e dei suoli sono disciplinati, con particolare riguardo alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà della Regione, mediante la stipula di una convenzione il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.

39. Per le finalità di cui al comma 36 con riferimento agli oneri relativi alla gestione degli impianti fotovoltaici è destinata la spesa complessiva di 525.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per l'anno 2021, di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.

- omissis -

Note all'articolo 90

- Il testo dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è il seguente:

Art. 9 ter
(Disciplina dei beni silvo-pastorali)

1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati, previo avviso, nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario.

2. La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

3. L'uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di interesse pubblico ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale.

4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.

5 bis. (ABROGATO)

5 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, è il seguente:

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) area di cava: area autorizzata corrispondente al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927;

b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;

c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;

d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;

f) coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927;

g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;

h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;

i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essiccazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;

j) progetto dell'attività estrattiva: rappresentazione descrittiva e grafica delle fasi di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo come delineato dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione;

k) riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:

1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;

3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava;

4) il mantenimento degli elementi caratterizzanti le aree di cava a valenza storica di cui alla lettera c).

Nota all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 (Varianti al progetto)

1. Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:

- a) aumento del perimetro;
- b) aumento della superficie;
- c) aumento dei volumi;
- d) modifiche alle condizioni di sicurezza.

2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.

2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.

4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.

4 bis. L'autorizzazione alla variante di cui al comma 4 al progetto dell'attività estrattiva ricadente su beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione è conforme alle prescrizioni del Piano regionale delle attività estrattive - PRAE di cui all'articolo 8, comma 3,

lettera k), e, in assenza di tali prescrizioni, è subordinata alla valutazione del pubblico interesse alla prosecuzione dell'attività estrattiva, effettuata dalla Giunta regionale.

Nota all'articolo 92

- Il testo degli articoli 15 e 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 15

(Classificazione del territorio regionale)

1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso definita dal piano di bacino e dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di riferimento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006, in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.

2. La classificazione di cui al comma 1 è recepita dal Comune per il territorio di competenza in uno studio costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell'assetto del territorio.

3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati a scala comunale, come segue:

a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.

4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.

5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L'esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.

6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l'adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento.

6 bis. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.]

- omissis -

**[Art. 17
(Provvedimenti attuativi)]**

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:

a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all'articolo 15, comma 1;

b) i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a);

c) (ABROGATA)

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, è definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all'articolo 16.]

Note all'articolo 93

- Il testo dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 bis

(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e all'articolo 63 sexies, è soggetta ai

contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.

2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:

- a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;
- b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;
- c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;
- d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.

3. Lo strumento urbanistico generale contiene:

- a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
- b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
- c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
- d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustificano, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;
- e) lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;**
- f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;
- g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;

h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);

i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione;

i bis) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), e comma 2 bis, la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

i ter) nei casi previsti dall'articolo 57 quater, comma 4, la documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;

b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;

c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.

5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.

7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:

a) sono strumenti grafici:

1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;

2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;

3) le planimetrie di progetto;

b) sono strumenti normativi e descrittivi:

1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali;

2) la relazione con l'illustrazione del progetto e dei contenuti delle modifiche che esorbitano condizioni o

limiti di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63 sexies;

3) le norme tecniche di attuazione.

8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.

8 bis. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i bis), per la conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante per l'acquisizione del relativo parere. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune adotta lo strumento urbanistico generale adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

8 ter. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i ter), per l'adeguamento al PPR lo strumento urbanistico è trasmesso a cura del Comune, prima dell'adozione, al competente organo periferico del Ministero della cultura per l'acquisizione del parere previsto all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR. Il Comune adotta lo strumento urbanistico adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura.

9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il competente organo periferico del Ministero della cultura qualora siano interessati beni tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e acquisiti i pareri nei casi previsti dai commi 8 bis e 8 ter in relazione alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio secondo le eventuali prescrizioni rese ai sensi dell'articolo 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR;

c) dalla necessità di tutela e valorizzazione dei complessi storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, secondo le prescrizioni del competente organo periferico del Ministero della cultura.

13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.

14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano già raggiunte;

b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;

c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.

16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'Amministrazione regionale. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.

18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, entro i successivi trenta giorni con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Regione è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

18 bis. Ai fini della positiva verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'articolo 57 quater, comma 2, lettere a) e b), per i quali è stato acquisito il parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 delle norme tecniche

di attuazione del PPR, il Comune provvede, dopo l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 7.

19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante di livello comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni di cui all'articolo 63 sexies in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.

21. (ABROGATO)

22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies.

- Il testo dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 sexies

(Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee esistenti all'1 maggio 2019, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E, F e di verde privato e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;

b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;

j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;

k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti, se non nei casi e nei limiti di cui alla lettera d);

l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

l bis) l'aggiornamento della carta delle aree edificate e urbanizzate.

1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;

c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge

regionale 16/2009 o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 16/2009.

1 ter. Le varianti di cui al comma 1, lettera g), non sono soggette agli adempimenti di adeguamento al PPR di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora siano finalizzate unicamente alla reiterazione o apposizione di vincoli urbanistici espropriativi o procedurali e non comportino modifiche alle previsioni azionarie e normative dello strumento urbanistico. L'esclusione dal procedimento di adeguamento paesaggistico opera anche in riferimento alla fattispecie di approvazione di progetti di opere pubbliche conformi allo strumento urbanistico comunale vigente, unicamente qualora si renda necessaria la reiterazione del vincolo espropriativo esistente oppure l'apposizione di un nuovo vincolo.

2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 1 bis con propria deliberazione, pubblicata alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.

3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:

a) (ABROGATA)

b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;

c) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza qualora la variante incida sulle specifiche discipline.

5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.

9 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.

Nota all'articolo 94

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale di un commissario straordinario nominato, con decreto del proprio Presidente, sentito il parere della Commissione competente, per un periodo non superiore a quello previsto per l'esercizio delle competenze attribuite alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1. **[Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità.]**

2. Il commissario dispone, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale distaccato da Uffici o Servizi della Regione, del Comune di Tarvisio, della Comunità montana del Canal del Ferro - Valcanale, da altri enti pubblici, ovvero di personale reperito mediante contratti, e può avvalersi, altresì, di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di incarichi a dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 387/1998.

3. Le spese per il personale dipendente dal Comune o da altri enti pubblici di cui al comma 2, sono integralmente rimborsate agli enti di appartenenza.

Nota all'articolo 95

- Il testo dell'articolo 3, commi da 11 a 15, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, è il seguente:

Art. 3

(Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)

- omissis -

11. Dato atto che nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, diretto alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del comprensorio minerario di Cave del Predil, e del successivo atto aggiuntivo di data 31 gennaio 2011, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è in corso di completamento la Fase 1 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, si autorizza la Fase 2 del Progetto generale relativa agli interventi di copertura impermeabile dei sedimenti nei bacini 1 e 2, dei canali di sgrondo delle acque meteoriche provenienti dal versante del Monte Re e di adeguamento dei cunettoni di drenaggio dei canali Andrea e Barrecklann.

12. Al fine esclusivo di garantire l'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, la gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è prorogata fino al 31 dicembre 2025 e, comunque, non oltre la conclusione degli interventi previsti nella Fase 2 del Progetto generale. Per il medesimo periodo è prorogata la figura del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil.

13. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dal comma 11 e sino alla data di cui al comma 12 è prorogata la gestione fuori bilancio e l'amministrazione autonoma del fondo denominato <<Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil>>.

14. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione del fondo di cui al comma 13, con effetto dall'1 gennaio 2016, per il tramite della struttura competente per materia che provvede a tutti gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1999, n. 0250/Pres., e dalle altre disposizioni in materia.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 4.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1.300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2

(Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.

- omissis -

Note all'articolo 96

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4, è il seguente:

Art. 1 *(Finalità e principi)*

1. In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, la Regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future e al fine di giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico, promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, di utilizzo consapevole delle risorse naturali e di coesione sociale affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), e dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 settembre 2019 (Green Deal europeo), nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano con la ratifica dell'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016.

2. La Regione si impegna a conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045 e a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030.

3. La Regione assicura che la produzione legislativa regionale sia orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

4. Con la presente legge la Regione disciplina:

- a) la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
- d) il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, è il seguente:

Art. 12
(Autorizzazioni)

1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché le relative opere e infrastrutture connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche necessarie, con riferimento all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e alla normativa regionale in materia;

a bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

b) gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

c) i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

d) le reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

e) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i

servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e alla normativa regionale in materia;

f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006, alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.

2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.

3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.

4. Nei casi in cui la pubblica utilità non consegua da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.

7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalità previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.

8. Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011.

9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.

- Il testo degli articoli 10, 45, 135, 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è il seguente:

Articolo 10
(Beni culturali)

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale

interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

- omissis -

Articolo 45

(Prescrizioni di tutela indiretta)

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

- omissis -

Articolo 135
(*Pianificazione paesaggistica*)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Articolo 136
(*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

- omissis -

Articolo 142
(Aree tutelate per legge)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B273;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, è il seguente:

Art. 8
(Piano faunistico regionale)

1. La Regione predispose il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;
- b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.

2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede esclusivamente a:

- a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;
- b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;
- c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.

3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede esclusivamente a:

- a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
- a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;
- a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;

b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;

c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;

d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;

e) indicare i criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;

f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;

g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;

h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.

3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.

4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.

5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.

6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.

7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e successive modifiche.

8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.

9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.

11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.

12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori. Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15, è il seguente:

Art. 3

(Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali)

1. È istituito il Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) presso la struttura regionale competente in materia di geologia, che ne cura la tenuta.
2. Il CaRGeo è costituito dalle seguenti distinte sezioni:
 - a) catasto informatico dei geositi;
 - b) catasto informatico dei geoparchi regionali;
 - c) elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza.
3. In ciascuna sezione del CaRGeo sono indicati i dati identificativi, la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali e ogni altro dato indicato nel regolamento di cui all'articolo 6.
4. La struttura regionale competente in materia di geologia approva in conformità ai criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 6:
 - a) i dati identificativi, comprese eventuali antiche denominazioni toponomastiche, e le perimetrazioni dei geositi e dei geoparchi regionali;
 - b) la documentazione necessaria per la valorizzazione e la gestione dei geositi o dei geoparchi regionali.

5. La ricognizione e la perimetrazione dei geositi e dei geoparchi regionali sono effettuate sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di valenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, mineralogiche e pedologiche.

6. Nell'elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza di cui al comma 2, lettera c), sono individuati geositi specifici per valenza e interesse per la comprensione della storia e dell'evoluzione della Terra al fine di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

7. Gli enti territoriali, gli enti parco, gli istituti di ricerca, gli ordini professionali di competenza e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre alla Regione geositi e geoparchi regionali da inserire nel CaRGeo.

8. Gli elenchi dei geositi e dei geoparchi regionali inseriti nelle sezioni di cui al comma 2 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di geologia, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmessi ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee.

9. I dati del CaRGeo costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).

- Il testo dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:

Art. 27-bis

(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza,

verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un

livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è il seguente:

Art. 20

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:

a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province

autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle

subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

Nota all'articolo 97

- Il testo dell'articolo 4, commi da 52 a 55, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- omissis -

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Comuni a sostegno delle spese per la sigillatura delle fontane di proprietà comunale alimentate da pozzi a salienza naturale destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego o per l'installazione sulle medesime di sistemi di ricircolo dell'acqua.

53. I contributi di cui al comma 52 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il contributo è concesso fino all'importo massimo di 15.000 euro per ciascuno degli interventi di cui al comma 52.

54. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 52 **e fino all'importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune**, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, nonché di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella

D di cui al comma 56.

- omissis -

Nota all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, è il seguente:

Art. 16 *(Edilizia sovvenzionata)*

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o a lungo termine o, comunque, per un periodo non inferiore al termine stabilito dal regolamento attuativo.

2. Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater ed è costituito da:

a) alloggi di proprietà delle Ater e degli Enti locali;

b) alloggi di proprietà di altri soggetti che ne affidano la gestione alle Ater.

3. L'edilizia sovvenzionata salvaguarda e tutela il mantenimento della coesione sociale, nonché concorre alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

4. L'incremento del patrimonio di alloggi in edilizia sovvenzionata è perseguito dalle Ater privilegiando processi di riqualificazione urbana, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana promossi da altri soggetti pubblici e privati.

Nota all'articolo 101

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34 *(Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)*

1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.

1 bis. (ABROGATO)

2. Hanno diritto alla libera circolazione:

a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;

a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;

a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;

a quater) gli appartenenti **alle Forze Armate in divisa e ai Vigili del Fuoco**, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;

b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera;

c) i minori dell'età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;

c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.

3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:

a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;

b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;

c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;

d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti.

4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.

4 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici sia extraurbani, sia urbani, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:

a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;

b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.

4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.

4 quinquies. L'Amministrazione regionale al fine di favorire la mobilità delle persone, con particolare riferimento alle fasce di maggiore età, è autorizzata a introdurre, in via sperimentale, un'agevolazione minima del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio regionale.

4 sexies. L'agevolazione di cui al comma 4 quinquies è concessa ai residenti in regione di età non inferiore a 65 anni e può cumularsi, fino a totale copertura del costo dell'abbonamento, ad altri provvedimenti regionali o statali in materia.

4 septies. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce le modalità di accesso all'agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

Nota all'articolo 102

- Il testo dell'articolo 39 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39 ter

(Interventi di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettive e di somministrazione)

1. Al fine di favorire la ristrutturazione, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti di cui all'articolo 22 della legge regionale 21/2016, nonché delle strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui all'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 4, anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nei limiti del 20 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su immobili o loro porzioni del compendio immobiliare dell'attività turistico-ricettiva o di somministrazione. I volumi o le superfici realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati a una delle categorie di destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), **ferma restando la facoltà, con deliberazione del Consiglio comunale, di limitarne la destinazione a una o più fra le stesse categorie**. In ogni caso le superfici esistenti già destinate all'attività di cui al comma 1 oggetto di intervento non possono essere diminuite.

3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore:

a) 20 per cento nel caso di realizzazione di almeno uno dei servizi per la persona qualificanti ai sensi della disciplina di settore quali, a titolo esemplificativo, centri per il benessere, piscine, saune, locali per il trattamento di bellezza e relax, parchi a verde;

b) 30 per cento nel caso di contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, almeno alla corrispondente classe A1 come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

4. Le percentuali premiali di cui ai commi 1 e 3 sono sempre cumulabili tra loro entro il limite massimo complessivo del 70 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62.

4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale, le percentuali premiali di cui al comma 3 sono ammesse a condizione che il progetto riguardi l'intero edificio, nel rispetto di eventuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario, di allineamento, planivolumetriche, tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità, individuate tramite deliberazione del Consiglio comunale.

5. Per l'applicazione delle disposizioni incentivanti sono fatte salve le classificazioni e denominazioni delle strutture esistenti, anche attribuite in forza della disciplina di settore previgente di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o in forza di altre disposizioni previgenti.

Nota all'articolo 103

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 54

(Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione)

1. Il mancato versamento nei termini stabiliti dal regolamento edilizio, o dal permesso di costruire, o dalla convenzione del contributo di costruzione previsto dall'articolo 29 comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al **10** per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al **20** per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al **40** per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi stabiliti dalla legge.

Nota all'articolo 104

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:

a) disponibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 218/2003, di un parco autobus per uso noleggio;

b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili reclinabili, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;

c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria rispetto

al totale del parco autobus di cui alla lettera a) nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;

d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.

3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

Nota all'articolo 105

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 7 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

2 bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione. In ogni caso il rapporto di lavoro con il sostituto può prevedere accordi di temporaneità e/o stagionalità.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di

noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 7, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice Civile.

Nota all'articolo 106

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Superfici minime abitabili per alloggi in zone e casi particolari)

Per gli edifici impostati ad una quota media superiore a 400 metri sul livello del mare, per quelli di cui al precedente articolo 5 e per quelli impostati nelle zone classificate sismiche con grado di sismicità **media (ex S = 9) e alta (ex S = 12)**, in base alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, la superficie minima utile dei vani è stabilita in:

- mq. 8, per stanza da letto da una persona;
- mq. 12, per stanza da letto da due persone;
- mq. 12, per soggiorno.

Le superfici totali minime degli alloggi monostanza, nei casi contemplati dal presente articolo, sono così stabilite:

- per 1 persona: mq. 25;
- per 2 persone: mq. 35.

Nota all'articolo 107

- Il testo dei commi da 26 a 34 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- omissis -

26. La Regione è autorizzata ad attuare per conto del Comune di Gorizia gli interventi e le attività previsti dal progetto pilota denominato "Borgo Castello" di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura 1, Componente 3, Intervento 2.1 Linea A.

27. Le attività e le opere previste dal progetto di cui al comma 26 sono realizzate dall'Amministrazione

regionale direttamente o tramite i suoi enti strumentali e, per quanto concerne la realizzazione dei programmi culturali, sia tramite i soggetti raggruppati in cluster tematici già inseriti nel progetto pilota di cui al medesimo comma 26, che tramite altri soggetti, destinatari di incentivi concessi con procedura valutativa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, **oppure individuati attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in materia di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi, in materia di contributi alle attività culturali e in materia di beni culturali.** Gli incentivi concessi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.

28. Con accordo sono disciplinate le modalità di realizzazione delle attività di cui ai commi 26 e 27 e le relazioni, anche finanziarie, tra i soggetti pubblici coinvolti.

29. La Regione è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 27 le anticipazioni finanziarie necessarie a intraprendere lo svolgimento delle attività di cui al comma 27. Le anticipazioni sono restituite alla Regione nell'anno 2026, mediante compensazione a valere sui trasferimenti dei fondi PNRR.

30. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 29 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

31. La Regione è altresì autorizzata a integrare le somme per la realizzazione degli interventi di cui al comma 26 e a finanziare interventi complementari mediante trasferimento delle relative risorse agli enti strumentali deputati alla realizzazione delle opere legate al progetto pilota.

32. Per le finalità di cui al comma 29, primo periodo, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.

33. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, secondo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.

34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.

- omissis -

Nota all'articolo 108

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17

(Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione **[ordinaria]**, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.

3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

Nota all'articolo 109

- Il testo dell'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 bis

(Contenitori culturali e creativi)

1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali **assicurandone l'accesso e la fruizione alle persone con disabilità**, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà

virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative **inclusive**, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:

a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi **[fino al 100 per cento della spesa ammissibile];**

b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.

3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda **[, entro il 30 ottobre di ogni anno,]** alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:

a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);

b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).

4. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, in cui sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, i termini di durata dei vincoli di destinazione, nonché l'ammontare massimo del contributo.

5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.

[7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.]

Nota all'articolo 110

- Il testo dei commi da 18 a 24 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- omissis -

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale delle fasi di qualificazione e della fase finale della Coppa del Mondo di Softball 2024, nonché alla manutenzione straordinaria e per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento degli impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla manifestazione stessa.

19. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. in quanto compatibili.

20. Per le finalità di cui al comma 18, la Federazione Italiana Baseball Softball presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché delle eventuali autorizzazioni degli Enti pubblici proprietari alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 18. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2023 alla data di presentazione della domanda.

21. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.

22. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione sugli impianti sportivi di cui al comma 18 è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'Ente pubblico proprietario.

23. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

24. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata altresì la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.

- omissis -

Nota all'articolo 111

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 11
(Contributi per manifestazioni sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.
4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

Nota all'articolo 113

- Il testo dei commi da 25 a 26 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, è il seguente:

Art. 13
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- omissis -

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione dell'evento denominato <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> che si svolgerà nei Comuni montani della Regione con il coinvolgimento dell'intero territorio regionale.

25 bis. Il finanziamento è concesso e liquidato in forma anticipata in misura non superiore al 90 per cento del totale sulla base della programmazione della spesa con le modalità previste dal decreto del direttore del servizio competente, al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.

25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore, a cui è autorizzata a partecipare la Regione.

25 quater. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG e di Insiel SpA, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ICT. Il Comitato potrà altresì avvalersi di un'unità di personale messa a disposizione dalla Regione anche con riferimento a specifici incarichi qualora previsti dall'atto costitutivo del Comitato stesso. In tale ultimo caso, al dipendente regionale è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo erogato dall'Amministrazione regionale e a carico del Comitato organizzatore nell'ambito del finanziamento di cui al comma 25 bis, la cui misura è stabilita dal Comitato medesimo tra un minimo di 6.000 euro e un massimo di 12.000 euro lordi annui. Al dipendente in questione spetta inoltre il trattamento economico accessorio previsto dai contratti regionali in relazione alle specifiche attività che il Comitato stesso disporrà e liquiderà; al pagamento provvede l'Amministrazione regionale fatto salvo il successivo rimborso da parte del Comitato a valere sulle risorse di cui al comma 25 bis.

26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.

- omissis -

Nota all'articolo 114

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Soggetti coinvolti nel Programma operativo)

1. Il Programma operativo è predisposto dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito medesimo.
2. La Regione promuove il coordinamento degli interventi dei Programmi operativi con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.

2 bis. La Regione promuove, altresì, forme di consultazione e coordinamento tra i soggetti che operano istituzionalmente nell'ambito del patrimonio UNESCO del Friuli Venezia Giulia, eventualmente avvalendosi del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale da stabilirsi con la competente Direzione regionale.

Nota all'articolo 115

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 11/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Procedura di formazione e adozione del Programma operativo)

1. Il Programma operativo è presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre **dell'anno precedente a quello di riferimento**, unitamente alla domanda di finanziamento annuale. **[Il programma operativo è valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8.]**

2. Per l'elaborazione del Programma operativo il soggetto gestore può avvalersi del supporto della struttura di cui all'articolo 13.

Nota all'articolo 116

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 11/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Finanziamento annuale)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi **[di gestione ordinaria]** di cui all'articolo 4, **[comma 3, lettera a),]** finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura è stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.

2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

[3. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'attuazione del Programma operativo con riferimento all'annualità precedente.]

Nota all'articolo 117

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Ulteriori misure di sostegno)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo.

2. **Con la deliberazione della Giunta regionale** sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione.

3. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 costituiscono priorità regionali complessive di sviluppo del territorio nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Nota all'articolo 118

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 11/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia)

1. Le misure di sostegno **previste dall'articolo 7** non si applicano al sito UNESCO "Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia" per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le disposizioni della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).

Nota all'articolo 120

- Il testo dell'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., è il seguente:

Art. 9

(Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente Capo, gli enti gestori dei sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 3 e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 presentano domanda al Servizio, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

b) piano finanziario preventivo, che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale,

previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 15, nei limiti delle percentuali massime fissate dall'articolo stesso nonché dall'articolo 8, commi 2 e 3, e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 25;

c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell'ambito della tipologia di attività indicata all'articolo 8, comma 1;

d) prospetto recante i dati di funzionamento e gli altri elementi necessari per l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12;

e) nel caso di biblioteche di interesse regionale gestite da enti privati aventi forma giuridica di associazione o di fondazione, copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente gestore nonché l'elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), comprovanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione.

4. Sono inammissibili le domande:

a) presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 1;

b) presentate da soggetti diversi dagli enti gestori dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale;

c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore interessato;

d) non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b); e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Nota all'articolo 122

- Il testo dei commi da 20 a 27 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- omissis -

20. In via transitoria, per l'anno 2024, l'Amministrazione regionale sostiene i musei individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei musei medesimi.

21. Le risorse stanziare per l'anno 2024 per la concessione dei contributi a sostegno dei musei vengono ripartite tra i musei di cui al comma 20 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.

22. Per le finalità di cui al comma 20 i musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2024 e di un prospetto delle relative spese.

23. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

24. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.

25. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

26. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2024 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei musei sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

- b) i lavori di catalogazione e di ordinamento;
- c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
- d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
- e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
- f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
- g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
- h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
- i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
- j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;
- k) la retribuzione lorda del personale interno al museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.

27. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.

- omissis -

Nota all'articolo 123

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è il seguente:

Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:

- a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e

discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);

b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);

c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.

Note all'articolo 125

- Il testo dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, è il seguente:

Art. 27 bis

(Attività dell'Università popolare di Trieste)

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico

italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

- Il testo dei commi da 28 a 32 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- omissis -

28. Al fine di promuovere e incentivare la pratica degli sport inclusivi in Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva alle associazioni e società sportive senza fine di lucro del territorio regionale affiliate all'Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI).

29. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 28 le associazioni e società sportive del Friuli Venezia Giulia aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) essere senza finalità di lucro e costituite da almeno un anno;

b) essere affiliate all'EISI;

c) essere iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

d) avere la sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

30. La misura dei contributi di cui al comma 28 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro. I contributi sono concessi:

a) nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono esclusivamente attività sportiva inclusiva;

b) nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono attività sportiva inclusiva in maniera non prevalente.

31. I criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 28 sono stabiliti con uno o più bandi.

32. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di

previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.

- omissis -

Nota all'articolo 126

- Il testo degli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014, è il seguente:

Art. 32 ante

(Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)

1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.

Art. 32

(Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)

1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.

Art. 32 bis

(Acconto degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fidejussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 32 ter

(Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 32 quater

(Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.

Art. 32 quinquies

(Variazioni sostanziali delle attività programmate)

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.

Art. 32 sexies

(Commissioni di valutazione)

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.

Art. 33

(ABROGATO)

Art. 34

(Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.

Note all'articolo 127

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014, è il seguente:

Art. 4

(Settori e obiettivi generali degli interventi)

1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) attività cinematografica e audiovisiva;
- c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- e) valorizzazione della memoria storica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:

- a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
- b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
- c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 quater, comma 6 bis, e dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, è il seguente:

Art. 36
(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento

a sportello di cui ai commi 2 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. (ABROGATO)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

- Per il testo degli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014, vedere la nota all'articolo 126

Nota all'articolo 129

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Regolamenti d'esecuzione)

1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 6 bis, 8, 9, 10 e 11.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Note all'articolo 130

- La rubrica del titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è seguente: Fondi di solidarietà

- Il testo dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è il seguente:

Art. 47
(Trasferimento d'azienda)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

L'informazione deve riguardare:

- a) la data o la data proposta del trasferimento;
- b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

1 bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4 bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

4 bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;

b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.

5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscrivere nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.

5 bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.

5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

- Il testo degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 29
(Finalità e destinatari)

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

- a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;
- b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;
- c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Art. 30
(Promozione dell'occupazione)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli

organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.

- omissis -

Art. 32
(Lavoro in cooperativa)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell'Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'articolo 77, comma 3, lettera a).

Art. 33
(Promozione della stabilità occupazionale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

Nota all'articolo 131

- Il testo dell'articolo 7, commi da 16 a 29, della legge regionale 30 dicembre 2014 n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

- omissis -

16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine e dal Polo Tecnologico di Pordenone, volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.

17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra i soggetti di cui al comma 16 e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti e con l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, tenendo conto delle competenze distintive espresse da ciascun soggetto, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16.

17 bis. Per le finalità di cui al comma 16 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ogni operazioni societaria straordinaria anche con società partecipate e controllate e a promuovere le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti.

18. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a concedere contributi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma, per la realizzazione di progetti, anche con la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese.

19. Ciascun progetto deve essere in linea con il sistema operativo delle politiche per l'innovazione denominato "ARGO", approvato con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2018 dalla Regione, eventualmente rinnovato, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) (ora Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ai sensi dell'articolo 8, commi 54 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e deve essere integrato nel piano industriale o strategico dell'Ente.

20. I progetti possono essere congiunti e di durata pluriennale. In caso di progetti congiunti la collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo che definisca le attività in capo a ciascun soggetto, i rispettivi rapporti intercorrenti tra le parti e il raccordo con Area Science Park nell'ambito del progetto di cui al comma 19. La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) alla quale può partecipare Area Science Park.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata di una relazione illustrativa del progetto contenente l'indicazione dei risultati attesi, dell'indicazione della coerenza rispetto al piano industriale o strategico di ciascun Ente, del modello di business rispetto al mercato di riferimento e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In caso di progetto congiunto la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti gestori partecipanti al progetto. La domanda deve essere corredata altresì della relazione illustrativa contenente la proposta di attività e la proposta di riparto della Cabina di Regia istituita nell'ambito del progetto complesso Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) facente parte del sistema "ARGO", che per le presenti finalità è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 16.

21 bis. (ABROGATO)

22. La Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.

23. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento riguardanti il personale direttamente coinvolto nelle attività progettuali, oltre a un rimborso in misura forfettaria non superiore al 22,5 per cento del contributo concesso a copertura delle altre spese. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è stabilito il costo orario standard del personale.

24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese, gli stessi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

25. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, ciascun contributo è ridotto in misura proporzionale e ogni singolo beneficiario assicura la quota di cofinanziamento necessaria alla copertura di tutti i costi ammissibili del progetto. In assenza di cofinanziamento o nel caso in cui il cofinanziamento non copra l'intero costo ammissibile, i beneficiari possono rideterminare i costi del progetto, a condizione che le attività progettuali non siano modificate in maniera sostanziale. Il costo del progetto non può comunque variare in misura superiore al 20 per cento dei costi ammissibili.

26. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

27. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione d'incentivi a soggetti pubblici. Al rendiconto è allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento con evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi.

28. La Direzione centrale competente in materia di ricerca, avvalendosi anche della relazione di cui al comma 27 provvede alla valutazione dei risultati conseguiti.

29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 1.153.000 euro suddivisa

in ragione di 433.000 euro per l'anno 2015 e di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 6422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

-omissis -

Nota all'articolo 132

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale)

1. Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale, l'Amministrazione regionale concede ai datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già attivato a favore dei propri dipendenti misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari, incentivi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate;
- b) organizzazione di recruiting day in collaborazione con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005;
- c) partecipazione a career day presso fiere o università;
- d) organizzazione di open day aziendali.

2. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, **concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis"**, non può eccedere annualmente l'importo di 5.000 euro.

3. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui al comma 1, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.

Nota all'articolo 133

- Il testo dell'articolo 22 ter della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 ter
(Accreditamento ITS Academy)

[1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).]

[2. L'accREDITAMENTO è concesso e aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 99/2022 e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.]

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accREDITAMENTO da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO.

Nota all'articolo 135

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15
(Sostegno finanziario alle scuole e verifica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore d'insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana programmate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.

1 bis. Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curricolare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo

sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

1 ter. Ai fini della rendicontazione dei trasferimenti finanziari di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

3. L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.

4. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.

5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.

Nota all'articolo 136

- Il testo degli articoli 3, 6 e 15 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19, è il seguente:

Art. 3

(Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Elenco, al quale possono iscriversi gli Enti gestori delle scuole non statali che svolgono le attività didattiche musicali di base di cui alla presente legge.

2. L'Elenco è pubblicato nella sezione dedicata alle scuole non statali di musica del sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Al fine dell'iscrizione nell'Elenco, gli Enti gestori delle scuole non statali di musica possiedono i seguenti requisiti:

a) essere Enti Locali o Enti privati;

b) avere sede legale e svolgere l'attività didattica musicale di base sul territorio regionale;

c) essere legalmente costituiti con atto costitutivo e statuto, nel quale sia previsto lo svolgimento dell'attività didattica musicale;

- d) aver approvato un Regolamento di funzionamento della scuola di musica;
- e) disporre di locali idonei rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguati rispetto alle attività amministrative e didattiche musicali;
- f) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
- g) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e dell'utenza, che comprenda anche lo svolgimento dell'attività didattica musicale.

4. Le scuole non statali di musica gestite dagli Enti di cui al comma 3 possiedono per l'anno scolastico di presentazione della domanda di iscrizione i seguenti requisiti:

- a) aver svolto la propria attività didattica musicale di base in maniera continuativa per almeno tre anni scolastici immediatamente precedenti a quello di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco;
- b) disporre di un corpo docente formato da almeno due insegnanti di musica, tutti in possesso di uno o più dei seguenti titoli: formazione specifica, esperienza didattica, esperienza concertistica;
- c) prevedere un'offerta formativa di base che consti di almeno due tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto ed attivare i relativi corsi di studio con regolarità durante l'anno scolastico per cui si presenta la domanda di iscrizione;
- d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti principali indicati alla lettera c) almeno ventiquattro lezioni per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di contributo;
- e) realizzare almeno dieci lezioni collettive di musica d'insieme strumentale o vocale durante l'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di contributo;
- f) avere la disponibilità presso la sede delle attività didattiche di un congruo numero di strumenti musicali.

- omissis -

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di istruzione, per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione dell'istanza, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale.

2. Ciascun Ente gestore può presentare un'unica domanda per le scuole di musica da esso gestite nel territorio regionale.

- omissis -

Art. 15

(Modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al presente Capo è presentata dalle associazioni di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica alla struttura regionale competente in materia di istruzione, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale e con le tempistiche in esso previste.

2. Ciascuna associazione di rete può presentare al massimo una domanda di contributo per la realizzazione, nell'anno in cui viene presentata l'istanza, di un progetto rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 13.

Nota all'articolo 137

- Il testo dell'articolo 7, commi da 20 a 21 e da 85 a 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- omissis -

20. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia non statale concorrente al servizio di educazione scolastica in particolare nei comuni scarsamente abitati, è autorizzata ad incrementare di un importo massimo di 5.000 euro i contributi per le spese di funzionamento di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e) della legge regionale 13/2018, concessi per l'anno scolastico 2023/2024 ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della medesima legge, che gestiscono scuole per l'infanzia localizzate nei Comuni con popolazione **all'1 gennaio 2023** inferiore o uguale ai 2.000 abitanti.

21. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata l'ulteriore spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

- omissis -

85. La Regione, al fine di promuovere la natalità e contrastare il fenomeno del declino demografico, è autorizzata a concedere alle famiglie, che abbiano in corso o che contraggano un finanziamento **accordato da banche e da enti di previdenza**, finalizzato all'acquisizione della prima casa di abitazione **in Friuli Venezia Giulia** mediante acquisto, recupero, acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo.

86. **È beneficiario il titolare di** Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021, in corso di validità **con ISEE** in corso di validità e che **si impegna** a mantenere la propria residenza nel territorio

regionale per cinque anni dalla concessione del contributo di cui al comma 85.

87. La misura prevista dal comma 85 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio, ulteriore al secondo, di età inferiore ai diciotto anni.

88. La Regione eroga il contributo di cui al comma 85, destinato integralmente all'abbattimento del capitale residuo, direttamente all'Istituto che ha erogato il finanziamento; **[in fase di prima applicazione]** il contributo massimo erogabile è fissato in 20.000 euro.

89. Il contributo di cui al comma 85 è concesso per i figli nati a decorrere dall'1 gennaio 2024 e la domanda è presentata entro un anno dalla nascita del figlio.

90. Con regolamento regionale sono definiti l'ammontare **[massimo]** del contributo, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le condizioni per l'ottenimento, **le modalità di erogazione**, nonché le modalità di revoca e rideterminazione nel caso di spostamento della residenza fuori dal territorio regionale entro il termine stabilito dal comma 86 **e ogni altro elemento necessario per la sua realizzazione.**

91. Per la finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

- omissis -

Nota all'articolo 138

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Sostegno finanziario alle scuole e verifica)

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o socio-sanitarie, o suo delegato;
- c) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;

d) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;

e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;

g) un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

h) un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;

i) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;

j) la Consiglieria o il Consigliere regionale di parità;

k) il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, o suo delegato.

l) il Garante regionale dei diritti della persona.

1 bis. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di famiglia, rimane in carica per la durata della legislatura regionale e continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo dell'organo collegiale.

2. Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate.

3. Il Tavolo regionale è convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e può svolgersi anche in modalità telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.

Nota all'articolo 139

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 bis

(Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani)

1. Per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia delle giovani coppie e per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), la Regione interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:

a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito **alle giovani coppie** che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;

b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo **massimo** di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

c) concedere un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito di cui alla lettera a) nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito stesso.

2. Sono beneficiarie **della misura** le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare di cui almeno uno di età inferiore a trentasei anni, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro, residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi e che qui si impegnino a mantenerla per tutta la durata prevista del prestito **e, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, comunque fino a trentasei mesi dalla nascita o adozione del figlio.**

3. La misura prevista dal comma 1, **lettere b) e c)**, è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni; **in tal caso il regolamento regionale di cui al comma 4 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2.**

4. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione prevista dal comma 1, lettera a), con il quale sono stabilite le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.

Nota all'articolo 140

- Il testo dell'articolo 7, commi da 13 a 16, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- omissis -

13. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo chiave della ricerca e della collaborazione tra il sistema della ricerca e le imprese nell'attuazione degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e in particolare per la decarbonizzazione del settore delle attività produttive.

14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".

15. Il finanziamento di cui al comma 14 è concesso nel rispetto delle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.

15 bis. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, attraverso l'emanazione di uno o più bandi disciplina le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento. Con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.

- omissis -

Note all'articolo 141

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, è il seguente:

Art. 15
(Cluster)

1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.

2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

2 bis. Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 bis.1. (ABROGATO)

2 ter. Il COMET S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter.1. Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.

2 ter.1.1.1 Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.

2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo

nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 quinquies. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A. - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.

2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.

2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:

- a) l'innovazione del prodotto e del processo;
- b) l'internazionalizzazione delle imprese;
- c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
- d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.

2 octies.1 In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.

2 octies.1.1 I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

- Il testo degli articoli 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 19
(*Accordi di programma*)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
- 4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 20

(Effetti urbanistici dell'accordo di programma)

1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
2. (ABROGATO)
3. (ABROGATO)

Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990.
2. Ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990, nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 14 quinquies della legge 241/1990.

Art. 22 bis 1

(Rappresentante unico regionale)

1. Il rappresentante unico regionale di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.

Art. 22 sexies

(Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.
 2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
- 2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale

o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.

3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.

3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.

- Il testo dell'articolo 27 del regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è il seguente:

Art. 27

(Aiuti ai poli di innovazione)

1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).

3. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

5. Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.

8. I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;

c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

9. L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.

Nota all'articolo 142

- Il testo dell'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- omissis -

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'ARDIS per sostenere gli interventi nel campo dell'housing universitario sul territorio della Regione.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata **entro il mese di luglio 2024** al Servizio competente in materia di istruzione, corredata della relazione descrittiva degli interventi e del cronoprogramma procedurale e finanziario.

45. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia sono definiti i requisiti, le spese ammissibili, le modalità di erogazione e rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione della presente norma.

46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 50 milioni di euro in ragione di 15 milioni di euro per il 2024, 25 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

- omissis -

Nota all'articolo 143

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

(Programma regionale per la scuola digitale)

1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di:

- a) pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale;
- b) salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente;
- c) modalità avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarità dei

soggetti interessati.

2. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:

a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;

b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;

c) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza;

c bis) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;

d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;

e) (ABROGATA)

f) (ABROGATA)

2 bis. Per le attività di cui al comma 2, lettera c) e c bis), l'Amministrazione regionale può avvalersi del supporto della società in house Insiel S.p.a. di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

2 ter. Per motivate esigenze, la durata del Programma di cui al comma 2 può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni con deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 146

- Il testo degli articoli 13 e 14 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, è il seguente:

Art. 13

(Coordinamento inter-istituzionale)

1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.

2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.

3. La Regione collabora e stipula convenzioni per l'istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e in servizio, per la scuola di specializzazione, per corsi di master e di dottorato di ricerca, per l'insegnamento o l'uso della lingua friulana secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 482/1999.

4. È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.

5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.

5 bis. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 14

(Ambito di applicazione nelle scuole)

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 individuano nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.

2. Con regolamento di attuazione emanato, sentito l'Ufficio scolastico regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002 e del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2006, n. 47 (Quota orario dei curricula riservata alle istituzioni scolastiche), definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2. L'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilità dell'autonomia scolastica.

3. Nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.

4. Nelle scuole secondarie di secondo grado, è promossa la programmazione dell'insegnamento della

lingua friulana nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Nota all'articolo 147

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, è il seguente:

Art. 20
(Dotazione finanziaria)

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDIS si avvale di:

- a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
- b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
- d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
- e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;
- e bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
- e ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;
- f) fondi provenienti dall'Unione europea;
- g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
- h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.

Nota all'articolo 148

- Il testo dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:

Art. 107
(Autorizzazione)

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle

seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
 - b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
 - c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
 - d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
 - e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
 - e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110;
 - f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
 - g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

Nota all'articolo 149

- Il testo dell'Appendice 2 della decisione (UE) 2021/820 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, è il seguente:

Appendice 2

Scheda informativa sulla cci nei settori e negli ecosistemi marini, marittimi e delle acque

La presente appendice presenta una panoramica dell'ambito dei settori ed ecosistemi marini, marittimi e delle acque al momento della preparazione dell'ASI 2021-2027. Prima del lancio di una CCI nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque, la Commissione effettua un'analisi che riflette gli sviluppi delle tendenze scientifiche, tecnologiche e socioeconomiche e garantisce:

- 1) il pieno allineamento con la pianificazione strategica di Orizzonte Europa;
- 2) il pieno allineamento con i criteri per i partenariati europei di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/695; e
- 3) la coerenza con le iniziative esistenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale, compresi i partenariati e le missioni europei.

I. La sfida

I mari, gli oceani e le acque interne rivestono un ruolo centrale per la vita, la salute e il benessere delle persone, l'approvvigionamento alimentare, i servizi ecosistemici essenziali, l'energia rinnovabile e altre risorse, nonché per le dinamiche relative al clima e la conservazione della biodiversità. Negli ultimi 100 anni l'uso eccessivo e la cattiva gestione delle risorse naturali hanno esercitato una forte pressione sugli ecosistemi marini e di acqua dolce. Pertanto la sfida consiste nel creare un'economia blu circolare e sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici e si basi sulla disponibilità affidabile di una quantità e qualità accettabili di acqua nonché su ecosistemi marini e di acqua dolce sani e funzionanti. Tale sfida comprende principalmente: 1) la scarsità di acqua, la siccità e le inondazioni; 2) il degrado degli ecosistemi marini e di acqua dolce; e 3) l'economia blu circolare e sostenibile.

1. La scarsità di acqua, la siccità e le inondazioni

I continui cambiamenti climatici e l'eccessiva estrazione di acqua dolce stanno aumentando la gravità e la frequenza della scarsità di acqua e delle siccità. Senza metodi e tecnologie innovativi per raccogliere, prevedere, preparare e diffondere informazioni e soluzioni sulla sicurezza dei corpi idrici, sulle minacce potenziali e sull'attenuazione dei rischi, l'Unione è esposta a gravi danni economici e sociali. La scarsità di acqua accompagna la pressione sui terreni dovuta alla necessità di aumentare la produzione di biomassa, il sequestro del carbonio e le aree naturali per conseguire gli obiettivi in materia di decarbonizzazione e biodiversità. La valutazione d'impatto della Commissione indica che il passaggio della produzione di proteine verso l'acquacoltura non alimentata e l'acquacoltura e l'acquaponica multitrofiche integrate potrebbe alleviare la pressione sui terreni e sulle acque dolci.

2. Il degrado degli ecosistemi marini e di acqua dolce

Gli ecosistemi costieri, marini e di acqua dolce sono soggetti alla pressione derivante dall'attività umana diretta e dall'accelerazione dei cambiamenti climatici. I danni comprendono la perdita di biodiversità, l'esaurimento degli stock ittici, danni al fondale marino, anche a causa dell'uso di dispositivi nocivi come attrezzi da pesca, l'ostruzione dei fiumi, l'inquinamento da eutrofizzazione e l'accumulo di rifiuti marini, compreso un'elevata quantità di attrezzi da pesca e microplastiche gettati negli oceani. Il cattivo stato della salute ecologica non solo compromette gli obiettivi in materia di biodiversità, ma danneggia anche le comunità e le imprese che dipendono da acque pulite ed ecosistemi sani. Il mercato globale dei beni e dei servizi per misurare e attenuare tale degrado è in crescita ed è altamente competitivo. Un'innovazione in grado di migliorare, ripristinare e recuperare il capitale marino, costiero e di acqua dolce e l'innovazione in attrezzi e metodi di pesca sostenibili è essenziale per la competitività delle imprese dell'Unione e per

sostenere l'occupazione e la crescita in tutta l'Unione.

3. L'economia blu circolare e sostenibile

Il percorso dell'economia circolare non solo salvaguarda la salute umana e l'efficienza delle risorse, ma è anche un motore di crescita sostenibile. La prevista crescita senza precedenti dell'energia eolica offshore e di altre tecnologie innovative dell'energia oceanica, che non devono compromettere la tutela dell'ambiente, offre opportunità sia per il miglioramento della biodiversità (quali barriere artificiali e parchi ostruari) sia per nuove attività che utilizzano lo spazio e l'energia elettrica rinnovabile, come l'acquacoltura e l'elettrolisi dell'idrogeno. L'acquacoltura non alimentata è in grado di riciclare i nutrienti in eccesso che altrimenti causerebbero eutrofizzazione. I nuovi obiettivi per la riduzione delle emissioni e i carburanti rinnovabili nel trasporto marittimo richiedono innovazioni nella propulsione e nella logistica. Il riutilizzo delle acque reflue evita carenze che possono essere aggravate dai cambiamenti climatici.

II. Pertinenza e impatto

Una CCI nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque — con un'impostazione olistica e integrata — contribuirà ad affrontare tutte le sfide di cui alla sezione I. Questo ambito ha una base di conoscenze relativamente solida ed elevate potenzialità di mercato. Negli ultimi 15 anni i paesi europei hanno prodotto più documenti di ricerca sulla scienza e la tecnologia dell'acqua di quanto non abbiano fatto sia gli Stati Uniti d'America che il resto del mondo. Inoltre, l'Unione, insieme alla Cina e agli Stati Uniti d'America, è una delle principali economie marittime. Secondo i più recenti dati raccolti nel 2018, i settori dell'economia blu esistenti davano lavoro a oltre cinque milioni di persone nell'Unione e generavano un fatturato pari a 750 miliardi di EUR e un valore aggiunto lordo di 218 miliardi di EUR. Tuttavia, vi è una chiara frammentazione degli sforzi e discrepanze tra le attività di istruzione, ricerca e innovazione. Ad esempio, meno del 20 % degli istituti di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze dell'acqua collaborano efficacemente con le industrie o le imprese.

I nuovi settori dell'innovazione emergenti (come le biotecnologie e la produzione di energia offshore) aprono nuove opportunità di mercato per nuove tecnologie e nuove imprese e posti di lavoro altamente qualificati. Tali settori e la transizione tecnologica dei settori più tradizionali legati al mare richiederebbero approcci transdisciplinari e nuovi tipi di istruzione al di là dei confini della disciplina. In particolare, i programmi accademici tendono ad essere piuttosto ampi, mentre i settori richiedono conoscenze e competenze specifiche. Inoltre, i programmi di studio in settori quali l'ingegneria, la progettazione urbana e l'architettura non coprono sufficientemente le questioni relative all'ecologia, all'ingegneria marina e alla gestione delle risorse idriche.

L'istituzione di una CCI nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque è intesa a fornire un reale contributo al rafforzamento degli ecosistemi dell'innovazione e alla promozione della cooperazione in tutto il triangolo della conoscenza al fine di accelerare l'adozione di nuove tecnologie e approcci e stimolare lo sviluppo di prodotti e metodi più sostenibili, in particolare per quanto riguarda gli attrezzi da pesca. La creazione di una comunità multidisciplinare paneuropea di partner del triangolo della conoscenza contribuirebbe a promuovere la visione dell'economia blu e a rafforzare la competitività a livello mondiale delle scienze e delle tecnologie marine e marittime europee. Tale comunità

contribuirebbe a portare sul mercato progetti innovativi di scienza e tecnologia blu che fornirebbero soluzioni agli urgenti problemi concreti della sostenibilità e contribuirebbero a un'economia blu basata sugli ecosistemi non solo a livello europeo ma anche mondiale. Una CCI nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque porterebbe a una migliore gestione delle interazioni umane con gli ecosistemi acquatici marini, contribuendo direttamente a un'economia blu sostenibile che si sviluppi entro limiti ecologici, in particolare garantendo la gestione sostenibile degli ecosistemi marini.

III. Sinergie e complementarità con le iniziative esistenti

La CCI nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque deve creare le sinergie più forti possibili con le pertinenti iniziative politiche dell'Unione nonché nell'ambito di Orizzonte Europa e interagire a livello internazionale con le pertinenti iniziative delle Nazioni Unite e gli SDG, in particolare l'SDG 6 «Acqua pulita e servizi igienico-sanitari», l'SDG 11 «Città e comunità sostenibili», l'SDG 13 «Azione per il clima» e l'SDG 14 «Vita sott'acqua».

La CCI nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque deve essere allineata alle priorità stabilite nella direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 su una politica marittima integrata per l'Unione europea e agli impegni internazionali. La CCI nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque deve contribuire anche alle priorità stabilite nel Green Deal europeo, in particolare la strategia «dal produttore al consumatore», il «piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo», le «iniziative per migliorare la gestione ed aumentare la capacità delle vie navigabili interne» e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

Alcune strategie regionali S3 hanno individuato una serie di strategie di ricerca e innovazione che si concentrano sui settori marini e acquatici esaminando nuovi nessi tra risorse locali, mercati potenziali e sfide sociali mediante il coinvolgimento di un ampio gruppo di attori a livello imprenditoriale.

Per quanto riguarda le componenti di Orizzonte Europa, devono essere garantite solide complementarità e devono essere evitate le duplicazioni, in particolare con:

- 1) la possibile missione su «oceani, mari, acque costiere e interne in buona salute»;
- 2) i pertinenti partenariati europei, in particolare i partenariati «Un'economia blu climaticamente neutra, sostenibile e produttiva», «Ripristino della biodiversità per salvaguardare la vita sulla Terra», «Water4All», «Transizione all'energia pulita», «Guidare la transizione urbana», «Sistemi alimentari» e «Ricerca e innovazione nell'area del Mediterraneo» (Orizzonte 2020);
- 3) tutti i poli tematici del pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea»;
- 4) le infrastrutture per la ricerca; e

5) il CEI.

Devono essere inoltre garantite forti complementarità con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e BlueInvest per la diffusione delle innovazioni promettenti e devono essere evitate duplicazioni.

IV. Conclusioni

La CCI nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque è lo strumento più adatto per affrontare le principali sfide economiche, ambientali e sociali di cui alla presente appendice. Tale CCI è necessaria, in particolare, per rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione in tutta Europa affrontando le sfide connesse all'acqua, formare la prossima generazione di innovatori e imprenditori, nonché trovare e sostenere soluzioni innovative per tali sfide.

La CCI nell'ambito dei settori e degli ecosistemi marini, marittimi e delle acque deve:

- 1) ridurre la frammentazione del panorama innovativo nei settori marittimo, marino e delle acque promuovendo la creazione di ecosistemi dell'innovazione che colleghino gli attori e le reti di diversi settori e varie discipline a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale;
- 2) promuovere un approccio integrato e multidisciplinare attraverso la collaborazione tra gli IIS, gli istituti di ricerca, le imprese innovative e le organizzazioni del settore pubblico e del terzo settore nei settori dell'economia blu per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di transizione verde e transizione digitale;
- 3) mettere in collegamento attori e reti in tutti i settori e le discipline a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale individuando in particolare la pertinente strategia S3 e ulteriori strategie regionali comprendenti i settori dell'economia blu;
- 4) formare e sviluppare la prossima generazione di innovatori e imprenditori nei settori dell'economia blu, dotandoli delle competenze imprenditoriali e tecnologiche necessarie per uno sviluppo sostenibile e competitivo;
- 5) contribuire allo sviluppo di condizioni quadro che consentano di trasformare le idee in innovazione sociale e in nuovi sviluppi tecnologici e alla loro diffusione sul mercato, nell'ottica di apportare vantaggi ai cittadini dell'Unione e migliorarne la qualità di vita;
- 6) creare sinergie con altri partenariati europei, missioni, il CEI, la BEI e BlueInvest allo scopo ampliare la scala delle innovazioni, permettere ad altri settori di prosperare in maniera sostenibile e aumentare la diffusione delle soluzioni innovative sul mercato e la loro accettazione sociale; e
- 7) rafforzare la posizione dell'Unione come protagonista globale nei settori dell'oceanografia, della gestione delle acque interne nonché della tutela e del ripristino degli ecosistemi.

Note all'articolo 150

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2, è il seguente:

Art. 4*(Beneficiari e tipologie di intervento)*

1. Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono destinati a:

- a) l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la SISSA di Trieste;
- b) i conservatori di musica della regione.

2. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

- a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione;
- b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;
- c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- d) interventi di acquisizione, ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ivi comprese le infrastrutture di ricerca;
- d bis) iniziative di orientamento universitario.

2 bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 5*(Conferenza del sistema universitario regionale)*

1. È istituita la Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito definita Conferenza.

2. La Conferenza esercita funzioni di impulso e proposta ai fini dello sviluppo del sistema universitario regionale e in particolare:

- a) favorisce le sinergie operative e la competitività, promuovendo il coordinamento delle attività di ricerca e di formazione del sistema universitario regionale;
- b) concorre alla predisposizione dello schema di programma triennale di cui all'articolo 6, comma 1, ed esprime parere sul medesimo, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, comma 2, nonché sugli

aggiornamenti annuali del programma.

3. La Conferenza è costituita, su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di università e ricerca, ed è composta:

a) dal Presidente della Regione, o dall'Assessore delegato, con funzioni di presidente;

b) dai rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine;

c) dal direttore della SISSA di Trieste;

d) dai direttori dei conservatori di musica di Trieste e di Udine.

4. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti della Conferenza sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.

5. Il direttore della direzione centrale competente per materia e i direttori generali o amministrativi degli enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, possono partecipare alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.

6. Su richiesta del presidente o di almeno due componenti, possono essere invitati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto, i presidenti dei consorzi universitari di Pordenone e Gorizia o loro delegati, il rappresentante del Coordinamento regionale dell'Alta Formazione di cui all'articolo 6 e altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa del presidente o di almeno la metà dei componenti.

8. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno ai fini di cui al comma 2, lettera b).

9. La Conferenza è validamente costituita in presenza della totalità dei componenti.

10. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate all'unanimità.

11. I componenti della Conferenza partecipano alle sedute della medesima a titolo gratuito.

12. La direzione centrale competente in materia di università e ricerca assicura l'attività di supporto organizzativo alla Conferenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione individuato dal direttore centrale competente.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, è il seguente:

Art. 24

(Interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza)

1. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:

a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;

b) acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli edifici. Sono considerati arredi e attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi).

3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.

4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

- Il testo dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

Art. 15

(Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

- Per il testo degli articoli 19 e seguenti della legge regionale 7/2000 vedere la nota all'articolo 141.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, è il seguente:

Art. 6

(Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)

1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, già istituita con l'articolo 41 della legge regionale 16/2012, è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composta da:

- a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
- c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
- d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
- d bis) i Presidenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
- f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
- g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'articolo 16, comma 1, lettera c);
- g bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c bis);

h) i Presidenti dei Consorzi universitari o loro delegati e i rappresentanti degli enti nei cui territori di riferimento sono ospitate sedi decentrate degli Atenei e che operano in materia di diritto allo studio universitario o loro delegati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

2 bis. Per i criteri di riparto e per gli interventi di sostegno del diritto allo studio presso le sedi decentrate, partecipano alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni ospitanti le sedi decentrate.

3. Il Direttore dell'ARDIS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con funzioni consultive.

4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.

6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9.

Nota all'articolo 151

- Il testo dell'articolo 7, commi da 82 a 85, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- omissis -

82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali ai fini di un ammodernamento che consenta di stare al passo con l'innovazione tecnologica e di mantenere quindi un sistema scolastico all'avanguardia. Tali attrezzature sono destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

83. Per le finalità di cui al comma 82, la Regione riconosce in favore di ciascun Comune un contributo massimo di 15.000 euro, con facoltà per i beneficiari di richiedere nella medesima domanda contributi destinati a più scuole primarie e secondarie di primo grado e con obbligo di compartecipare per almeno il 25 per cento alle spese sostenute.

84. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 82 tramite procedura a sportello, la struttura competente è quella in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Per beneficiare del contributo di cui al comma 82, ciascun Comune può presentare unicamente una domanda, indicando l'Istituto o gli Istituti destinatari della misura contributiva.

85. Per le finalità di cui al comma 82, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.

- omissis -

Nota all'articolo 152

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Partenariato pubblico con enti del Terzo settore)

1. Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente e con gli altri soggetti pubblici e gli enti del Terzo settore coinvolti.

2. Per l'innovazione dell'assistenza sociosanitaria entro direttrici di solidarietà, partecipazione e sussidiarietà, è valorizzato il protagonismo della comunità civile con sviluppo della collaborazione cooperativa nel rapporto fra enti pubblici ed enti del Terzo settore. Nell'ambito del partenariato, l'ente del Terzo settore coprogramma, coprogetta e cogestisce con il soggetto pubblico il progetto personalizzato di assistenza, in particolare mediante apporto di occasioni di domiciliarità e abitare inclusivo, apprendimento, espressività e socialità, formazione e lavoro, rimanendo in capo al servizio pubblico la responsabilità del percorso assistenziale integrato.

3. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), degli articoli 112 e 143 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dell'articolo 35 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e del capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), per i soggetti di cui all'articolo 43, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è fatta salva la possibilità di procedere autonomamente.

3 bis. In attuazione del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento

recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), la partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione all'interno della Casa della Comunità avviene secondo Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 153

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Soggetti erogatori privati accreditati)

1. I soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992.

2. Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al contenimento dei tempi di attesa;

b) all'integrazione dell'attività di ricovero;

c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilità.

3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, il Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, può destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del Fondo sanitario regionale di parte corrente assegnato alle Aziende sanitarie territoriali.

3 bis. I soggetti individuati al comma 1 concorrono al raggiungimento delle finalità pubbliche di erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a quelli aggiuntivi regionali e sono soggetti all'attività di monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo da parte del Servizio sanitario regionale pubblico sia a livello di singolo ente che di sistema, al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto contrattualizzato, nonché di perseguimento degli obiettivi di salute pubblica individuati negli atti di programmazione.

4. (ABROGATO)

Nota all'articolo 154

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

(Programmazione e controllo degli investimenti)

1. La programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale, di seguito SSR, si svolge sulla base:

a) del Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2 e dei suoi aggiornamenti di cui al comma 8;

b) del Programma triennale dei lavori pubblici, del Programma triennale di acquisti di beni e servizi, dell'elenco annuale e dei loro aggiornamenti **di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)**.

2. Il Programma preliminare degli investimenti si articola nelle due seguenti sezioni:

a) il Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impiantistico, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione:

1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori inferiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni, di seguito Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione e dall'indicazione del costo complessivo stimato e del criterio di stima; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee, accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;

2) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale:

2.1) se inferiore a 1 milione di euro, accompagnati da una relazione redatta dal RUP contenente una descrizione di inquadramento dell'intervento in ordine all'attività svolta all'interno delle aree, dall'indicazione del costo complessivo stimato e da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR;

2.2) se pari o superiore a 1 milione di euro previa approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ai sensi del Codice dei contratti pubblici, accompagnato da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR e acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) di cui al comma 14;

3) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che non modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che non prevedono al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato;

b) il Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisti di beni mobili e tecnologici:

1) di singolo importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;

2) di singolo importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici e inferiore a 1 milione di euro, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;

3) di singolo importo pari o superiore a 1 milione di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato per l'acquisizione e dalla valutazione economica sull'intero ciclo di vita; se relativi a sostituzione di tecnologie biomedicali già esistenti nello stesso presidio, anche dalla relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR; se relativi all'acquisizione di nuove tecnologie biomedicali o all'incremento di tecnologie biomedicali già esistenti, anche da una valutazione di Health Technology Assessment (HTA) comprensiva di un'analisi dei dati di utilizzo della tecnologia estesa all'intero SSR;

4) la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire un elenco di beni, anche di singolo importo inferiore a 1 milione di euro, ai quali è applicata la procedura di cui al punto 3).

3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2 è indicato il cronoprogramma previsionale di spesa sul triennio e sulle eventuali annualità successive.

4. Gli interventi di investimento che prevedono l'acquisizione di immobili, formule di partenariato pubblico privato o altre formule di finanziamento non interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2, lettera a), previa autorizzazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale può fornire agli enti del SSR indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Programma di cui al comma 2.

6. Il Programma preliminare degli investimenti di ciascun ente del SSR è adottato dall'ente medesimo in via preliminare e trasmesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 14, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 19.

7. Il Programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente del SSR previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 19.

8. Il Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2 è aggiornato anche parzialmente per singoli interventi nel corso dell'annualità di riferimento e secondo le disposizioni del presente articolo.

9. Nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di

acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, sono inseriti gli investimenti per i quali è disponibile l'intera copertura finanziaria necessaria alla loro realizzazione.

10. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impianstici di cui al comma 7 e gli interventi **urgenti** di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.

11. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici di cui al comma 7 e gli interventi **urgenti** di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.

12. Nell'ambito del piano attuativo di cui all'articolo 41, l'ente del SSR elenca separatamente gli immobili presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impianstici per i quali è prevista l'acquisizione, con indicazione delle fonti di finanziamento disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.

13. La Giunta regionale stabilisce la quota in conto capitale, da ripartire tra gli enti del SSR in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile di ciascuno, finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui al comma 9 ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a **quello definito all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici**; tale limite non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza. Tale quota è non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l'anno.

14. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione sanitaria degli interventi di investimento sul patrimonio del SSR e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute, un organismo denominato Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

15. Il NVISS, costituito con decreto del Direttore centrale avente competenza in materia di salute, è composto:

a) dal Direttore centrale medesimo, con funzioni di presidente;

b) da tre dirigenti della stessa Direzione centrale, con esperienza nei settori della pianificazione o programmazione sanitaria, o della programmazione socio-assistenziale e sociosanitaria o nel settore tecnico degli investimenti, individuati dal Direttore centrale medesimo.

16. I componenti del NVISS possono essere sostituiti da un loro delegato.

17. Il NVISS, tramite convocazione del Presidente, può avvalersi del supporto di componenti esterni, appartenenti all'Amministrazione regionale e/o agli enti del SSR, in ordine allo specifico livello di

competenza richiesto per l'esame di particolari interventi. Il supporto dei componenti esterni è a titolo gratuito.

18. La Direzione centrale competente in materia di salute svolge funzioni di carattere istruttorio, nonché i compiti di segreteria a supporto dell'attività del NVISS.

19. Sono sottoposti al parere del NVISS i Programmi preliminari degli investimenti adottati in via preliminare ai sensi del comma 6.

20. Sono sottoposti al parere del NVISS i progetti generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali, relativi al patrimonio indisponibile degli enti del SSR con riferimento a:

a) il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito DOCFAP, come definito dal Codice dei contratti pubblici, degli interventi di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di importo lavori pari o superiore a 1 milione di euro che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale;

b) i Progetti di fattibilità tecnica ed economica, di seguito PFTE, come definiti dal Codice dei contratti pubblici, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.

21. Tutti gli interventi di cui al comma 20 che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale devono essere corredati da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR.

22. È sottoposto al parere del NVISS il PFTE ovvero, il progetto esecutivo nei casi previsti dall'articolo 41, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, nonché le varianti sostanziali, esclusa la manutenzione ordinaria, degli interventi di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati di qualsiasi importo, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:

a) strutture socioassistenziali e sociosanitarie a ciclo residenziale o diurno;

b) strutture per la sanità pubblica veterinaria.

22 bis. Il parere espresso dal NVISS è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.

22 ter. La Direzione centrale avente competenza in materia di salute, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso, e gli enti del SSR, a fini consultivi, possono richiedere il parere del NVISS sui DOCFAP di ogni tipologia e di ogni importo.

23. In caso di prescrizioni del NVISS nel parere sul PFTE, copia del progetto esecutivo è trasmessa al NVISS prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.

24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.

25. Ulteriori indirizzi sulla programmazione degli investimenti possono essere stabiliti annualmente nelle linee annuali per la gestione degli enti del SSR.

Nota all'articolo 155

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37 (Contributi in conto capitale)

1. I contributi e i trasferimenti in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale.
2. I contributi e i trasferimenti in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare gli enti del Servizio sanitario regionale ai requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche.
3. L'accettazione di donazioni e atti di liberalità riguardanti beni durevoli è disposta dal Direttore generale. Le tipologie di beni biomedicali donati devono essere presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici e suoi aggiornamenti di cui all'articolo 33.
4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, come contenuta negli atti di programmazione approvati della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del SSR finanziamenti, nella forma di contributi e trasferimenti, in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento.
5. Gli enti del SSR adottano gli atti di programmazione e i loro aggiornamenti secondo quanto previsto dall'articolo 33, commi 10 e 11, a seguito dell'atto di concessione del finanziamento.
6. Negli atti di programmazione e loro aggiornamenti, gli enti del SSR sono tenuti a programmare interamente l'utilizzo delle risorse concesse ai sensi del comma 4.
7. Gli enti del SSR comunicano gli aggiornamenti dei cronoprogrammi di avanzamento fisico e finanziario relativi agli interventi di investimento oggetto dei decreti di concessione di cui al comma 5 in sede di report di cui al Capo IV.
8. I contributi di cui al comma 4 sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione.

9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del SSR è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione oltre che dell'elenco degli investimenti effettuati.

10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.

10 bis. (ABROGATO)

11. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.

11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.

11 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.

11 quater. Le eventuali economie contributive determinate **a conclusione degli interventi di investimento** vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.

11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11 quater.

12. (ABROGATO)

12 bis. Al saldo dei finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2001:

a) di <<rilievo aziendale>>, di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), si provvede sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;

b) di <<rilievo regionale>> si provvede previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal

responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.

Nota all'articolo 156

Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Controllo trimestrale della gestione)

1. Il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale e ad esso competono, in particolare, i poteri e le attività di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502/1992.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale valuta, con periodicità almeno trimestrale l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
3. Il Direttore generale approva e trasmette con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute i report trimestrali rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre.
4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute utilizza i rendiconti di cui al comma 3 al fine del progressivo controllo sull'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale rispetto al piano attuativo di cui all'articolo 32 e produce trimestralmente alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità un rapporto complessivo del Servizio sanitario regionale, anche in relazione agli investimenti.

5. La Giunta regionale definisce gli eventuali interventi correttivi per l'anno in corso sulla base del primo, secondo e terzo rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.

Nota all'articolo 158

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, abrogato dal presente articolo con decorrenza 1 gennaio 2025, è il seguente:

[Art. 34

(Interventi in favore di associazioni, fondazioni o altre forme associative comunque denominate)

- 1. Gli interventi che perseguono la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità sono esercitati in favore delle associazioni, fondazioni o altre forme associative riconosciute dalla legge comunque denominate, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.**
- 2. Per beneficiare degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 devono avere sede nel territorio regionale.]**

Nota all'articolo 159

- Il testo dei commi da 37 a 40 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- omissis -

37. Ai componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17/2014, oltre all'indennità annua lorda spettante, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in misura percentuale al trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano.

38. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano), e ai componenti degli organi di indirizzo delle Aziende sanitarie universitarie integrate di cui all'articolo 8, comma 4, del protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2016, n. 612, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano.

39. Le disposizioni di cui al comma 37 si applicano anche ai collegi sindacali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Le disposizioni di cui al comma 38 si applicano ai consigli di indirizzo e verifica e agli organi di indirizzo nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

- omissis -

Nota all'articolo 160

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Nomina e composizione della Commissione)

1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:

1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;

2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;

b) **cinque** esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;

d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;

e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

e bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente **e un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di salute, designato dall'Assessore regionale alla salute;**

e ter) un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

e quater) il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1195 (Legge regionale 22/2001. Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza).

3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.

3 bis. I componenti di cui al comma 2, lettera c), sono designati dalle tre associazioni maggiormente rappresentative. La rappresentatività delle associazioni viene determinata in base al numero degli iscritti.

4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.

7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

Nota all'articolo 162

- Il testo del Capo II del Titolo III della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, è il seguente:

Capo II

Riordino del sistema sociosanitario per la disabilità

Art. 17

(Aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo)

1. La Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali.

2. Le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019, entro il termine di cui al comma 1, identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze di cui al comma 1, che deve necessariamente concludersi entro ulteriori dodici mesi. Tali modalità di attuazione devono, in ogni caso, garantire la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti.

3. Gli enti del Terzo settore convenzionati per la gestione dei servizi per la disabilità partecipano alle attività di cui al comma 2.

4. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a prevedere una dotazione organica aggiuntiva, a esaurimento, relativa ai rapporti di lavoro in essere all'1 gennaio 2024 e necessari per assicurare il corretto esercizio dei servizi e degli interventi di cui al comma 1.

5. La titolarità dei seguenti servizi e interventi, anche se diversamente denominati, spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso i Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore:

a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale ed educativo scolastico, ai sensi del decreto legislativo 66/2017, nonché attività integrativa di valenza socio-educativa, sia negli asili nido, sia nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sia in ambito extrascolastico;

b) interventi educativi di inclusione sociale a sostegno della partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità;

c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;

d) servizi e soluzioni abitative alternative all'istituzionalizzazione, nonché servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano la dimensione della domiciliarità;

e) attività di informazione e supporto nell'accesso ai servizi e agli interventi sociali e sociosanitari, in coordinamento con le Aziende sanitarie regionali.

5 bis. Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1.

6. La Regione, per il completo riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, definisce, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 21, le nuove tipologie di offerta della rete dei servizi e i relativi requisiti, anche tramite la valorizzazione e la messa a sistema delle buone pratiche già in essere a livello territoriale.

7. Allo scopo di garantire alle persone con disabilità complesse le prestazioni di cui agli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, comunque in precedenza denominate, la Regione fornisce i criteri per l'identificazione dei profili di intensità dei sostegni, anche in relazione alle quote di compartecipazione del sistema sanitario, di quello sociale e di eventuali altre forme di finanziamento, nonché della definizione dei fabbisogni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

8. Le Aziende sanitarie regionali, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico, procedono alla rivalutazione delle persone in carico, ai fini della corretta identificazione dei profili di intensità dei sostegni da riconoscere.

9. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di cui al comma 1, è istituito il Fondo sociosanitario per la disabilità, composto da risorse sanitarie e sociosanitarie atte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie.

9 bis. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, è istituito il Fondo sociale per la disabilità, composto da risorse regionali di parte sociale, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di competenza sociale di cui ai commi 5 e 5 bis. Nella programmazione del Fondo sociale per la disabilità possono essere ricomprese, oltre alle risorse regionali, anche eventuali risorse nazionali di parte sociale dedicate ai servizi

e agli interventi per le persone con disabilità.

9 ter. Per l'anno 2024, nelle more del riordino delle competenze dell'assetto istituzionale e organizzativo previste dal comma 2, le risorse del Fondo sociale per la disabilità di cui al comma 9 bis sono concesse alle Aziende sanitarie regionali.

Art. 18

(Adeguamento organizzativo delle Aziende sanitarie regionali)

1. Presso ciascuna Azienda sanitaria regionale viene identificata una specifica articolazione organizzativa funzionale di riferimento per la disabilità, facente capo al Direttore dei servizi sociosanitari, con il compito di:

a) garantire la piena integrazione in relazione alla ricomposizione delle funzioni cliniche in materia di disabilità, nonché facilitare tutti i processi di transizione relativi al passaggio tra l'infanzia e l'età adulta e tra l'età adulta e quella anziana;

b) favorire la definizione di servizi e percorsi dedicati per le cure ambulatoriali e ospedaliere, in particolare per quanto riguarda l'accesso al Pronto soccorso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 22/2019;

c) assicurare tra le Aziende sanitarie regionali, i Comuni, il Sistema scolastico, quello formativo e quello lavorativo, la necessaria integrazione istituzionale per la realizzazione delle attività di loro competenza in materia di disabilità, ispirata a una logica di scambio e collaborazione;

d) implementare forme di collaborazione e di partenariato con gli altri soggetti presenti sul territorio, compresi quelli del privato sociale;

e) assicurare alle persone con disabilità, tramite specifici interventi e servizi, la piena integrazione sociosanitaria, ai sensi degli articoli 21, 25, 27, 32 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nonché garantire il presidio dei processi di integrazione istituzionale, gestionale e professionale di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge.

2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, con specifico atto di indirizzo da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa informativa alla Commissione consiliare competente, fornisce le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali di cui all'articolo 54 della legge regionale 22/2019, anche in relazione alla definizione dei fabbisogni di personale.

Art. 19

(Servizi di integrazione lavorativa)

1. Le Aziende sanitarie regionali, anche su delega dei Comuni per le prestazioni a non elevata integrazione sociosanitaria, strutturano al loro interno i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), quali soggetti parte del sistema sociosanitario per la disabilità. I SIL realizzano gli interventi terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi, di cui all'articolo 17, comma 1, finalizzati all'acquisizione di competenze e al

potenziamento delle abilità possedute, nonché promuovono e realizzano, attraverso specifici percorsi di integrazione lavorativa, l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Servizi di integrazione lavorativa:

a) attuano percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;

b) attuano progetti inerenti l'inserimento socio-assistenziale in ambiti in cui si svolgono attività lavorative, rivolti a persone la cui necessità di sostegni intensivi non consente a pieno titolo l'avvio dei percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro;

c) collaborano con i Servizi del collocamento mirato, di cui all'articolo 38 della legge regionale 18/2005.

3. Le modalità operative relative al passaggio delle competenze interessate dal presente articolo sono regolate dall'articolo 17. Per ciò che attiene la dotazione organica, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 4.

4. Le Aziende sanitarie regionali definiscono le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa, nel rispetto delle indicazioni fornite con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 18, comma 2.

5. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei percorsi e dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9.

6. Alle persone con disabilità inserite nei percorsi e nei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono concessi, da parte dei Servizi di integrazione lavorativa, appositi incentivi motivazionali, nonché contributi a ristoro delle spese connesse alla realizzazione delle finalità progettuali, con le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.

7. Le attività svolte nell'ambito dei percorsi e dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), non costituiscono un rapporto di lavoro e le correlate incentivazioni di cui al comma 6 non costituiscono compenso ma hanno finalità socio-assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.

8. La competenza ad assicurare le persone inserite nei percorsi e nei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio di integrazione lavorativa.

Art. 20

(Enti del Terzo settore)

1. La Regione valorizza il ruolo che gli enti del Terzo settore svolgono nelle varie aree di interesse generale, così come definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), attinenti all'integrazione sociosanitaria, in quanto espressione del principio di sussidiarietà e, di conseguenza, sostiene adeguate forme di regolazione dei rapporti con tali soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 21, al fine di estendere o rafforzare la costruzione di un sistema di opportunità di salute, abitative, lavorative e di

socializzazione per l'inclusione delle persone con disabilità.

Art. 21

(Sistema di regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi in materia di disabilità)

1. La Regione adotta meccanismi di regolazione dei rapporti che assicurino il coinvolgimento attivo anche degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, in coerenza con il decreto legislativo 117/2017.

2. I regolamenti in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati per persone con disabilità, adottati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 63 e 64 della legge regionale 22/2019 e dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006, promuovono un approccio integrato che tenga conto della rete dei soggetti e sia centrato sui processi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 22/2019. I servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, pubblici e privati, sono, in ogni caso, concepiti e orientati a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità, nonché a perseguire l'ottenimento della migliore qualità della vita.

3. I regolamenti di cui al comma 2 possono avere a oggetto la definizione dei requisiti necessari per la messa a regime dei percorsi di cui all'articolo 25 che, terminata la fase di sperimentazione, risultino idonei a essere stabilizzati all'interno dell'offerta della rete dei servizi regionali per la disabilità.

Nota all'articolo 163

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente:

Art. 41

(Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)

1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.

3. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con regolamento regionale, tenendo conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio.

4. Le modalità di gestione del Fondo, la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal

ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Nota all'articolo 164

- Il testo dei commi da 72 a 74 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Finalità 8 - Protezione sociale)

- omissis -

[72. A decorrere dall'anno 2009 la Regione istituisce un Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di seguito denominato Fondo.]

[73. Con regolamento è disciplinata la gestione del Fondo e sono individuati i beneficiari.]

[73 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate una o più amministrazioni pubbliche cui affidare la gestione del Fondo e trasferire le relative risorse economiche, anche tramite l'attribuzione in delega delle correlate funzioni tecnico-amministrative.]

[73 ter. In caso di affidamento della gestione ai sensi del comma 73 bis, la Regione può concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale a valere sulle risorse disponibili sul Fondo.]

[73 quater. A decorrere dall'anno 2018, ai fini dell'ammissione al beneficio finanziato con il Fondo di cui al comma 72, la soglia di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2009, n. 247 (Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all'articolo 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)), è innalzata a 70.000 euro qualora l'eccedenza sia dovuta all'incidenza sulla componente patrimoniale di risarcimenti dovuti alla condizione di disabilità.]

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- omissis -

Nota all'articolo 165

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 (Programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di comunità, che favoriscano la resilienza individuale e collettiva.

2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, nonché con i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e favorisce la costituzione e partecipazione relativamente a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

3. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

4. Il programma triennale di cui al comma 3 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sulla base delle indicazioni fornite dalle altre Direzioni competenti interessate ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

4 bis. Il programma viene approvato entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza del triennio e può essere annualmente aggiornato.

5. All'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal programma triennale di cui al comma 3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali **ed eventuali altri enti pubblici vigilati, individuati dalle stesse e ad esse funzionali**. Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

5 bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.

5 ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.

Note all'articolo 166

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.

2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione.

2 bis. La Regione promuove, favorisce e sostiene attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 *(Divieti e prescrizioni)*

1. È vietato:

a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;

b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;

c) vendere animali a minorenni;

d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

f) detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;

g ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

1 bis. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera g ter), il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 marzo 2015, n. 5.

2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. **Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione.** Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.

4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

Nota all'articolo 167

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 (Statuti)

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione

regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.

3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali **[, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione].**

5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale.

Nota all'articolo 168

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Coordinamento regionale della polizia locale)

1. La Regione, avvalendosi **della collaborazione** degli Uffici del Comune capoluogo, **promuove** il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) attivare gli interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale;

b) coordinare le unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza in ordine a eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio, collaborando con i Vigili del Fuoco e con gli altri soggetti competenti in base alla disciplina nazionale, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell'ambito delle previsioni della legge regionale 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione;

c) favorire l'impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee di enti diversi da quelli di appartenenza su tutto il territorio regionale.

1 bis. Con accordo tra la Regione, il Comune capoluogo e gli enti locali aderenti sono regolati i rapporti derivanti dall'attuazione del presente articolo e le modalità di effettuazione degli interventi e sono individuate le risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali. Eventuali variazioni delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali sono comunicate alla Regione e al Comune capoluogo.

2. Per il coordinamento di cui al presente articolo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale un **elenco degli enti locali che mettono a disposizione il personale operativo volontario e le dotazioni strumentali, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e, con riferimento ai nuclei specialistici, per ambiti di specializzazione.**

3. Il personale di polizia locale impiegato, **previo assenso del medesimo**, ai sensi del presente articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente competente per territorio secondo le direttive impartite dal sindaco o assessore delegato, **ferma restando la dipendenza dall'ente locale di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.**

4. Con regolamento regionale sono definiti:

a) la composizione e gli ambiti di specializzazione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a);

b) le modalità di attivazione degli interventi di cui al comma 1;

c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2[, **le procedure di iscrizione, le cause e le modalità di cancellazione];**

[d) le modalità e la procedura di messa a disposizione e fruizione di personale e strumentazioni da parte dei singoli enti;]

e) i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 5, la quota di compartecipazione a carico degli enti locali che richiedono gli interventi di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità con cui il Comune capoluogo attesta l'utilizzo delle risorse.

5. La Regione **[entro il 31 gennaio]** assegna d'ufficio **[e in unica soluzione]** al Comune capoluogo le risorse per il coordinamento e le attività di cui al comma 1.

[6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune capoluogo presenta una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.]

7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti le risorse, i criteri e le modalità con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni.

Nota all'articolo 169

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 5/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23
(Comandi e distacchi)

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo di polizia locale dell'ente che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

[3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per le esigenze di cui all'articolo 16 sono ammessi previa attivazione della procedura di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d).]

Nota all'articolo 170

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 5/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29
(Giornata della polizia locale)

1. Una manifestazione regionale denominata Giornata della polizia locale è organizzata il **3 maggio di ogni anno. Qualora il 3 maggio cada in una giornata festiva o prefestiva, la manifestazione regionale è organizzata il primo venerdì successivo, non festivo.**

1 bis. I Corpi e i Servizi di polizia locale della Regione possono celebrare la ricorrenza del patrono della polizia locale, San Sebastiano, il 20 gennaio di ogni anno, presso i rispettivi territori.

2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 28, in relazione alle candidature presentate annualmente dai Comuni della Regione, individua la sede della manifestazione e ne cura l'organizzazione.

3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemeranze regionali agli operatori ovvero ai Corpi o Servizi di polizia locale che nel corso dell'anno precedente si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio.

4. Le benemeranze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale.

5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalità previste al comma 2.

6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei

contributi di cui al comma 5.

Nota all'articolo 174

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
(Obbligo di pubblicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

2 bis. Nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre previsti dal comma 2 scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Nota all'articolo 175

- Il testo dei commi da 91 a 93 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, è il seguente:

Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- omissis -

91. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o di opere già finanziate da precedenti concertazioni o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20

(Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), sono assegnate risorse per 110.135.901,80 euro per il triennio 2024-2026, di cui 47.823.815,26 euro per il 2024, 25.885.918,27 euro per il 2025 e 36.426.168,27 euro per il 2026, a favore degli enti locali e per gli interventi indicati nella Tabella Q, "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2024-2026" allegata alla presente legge.

92. Le risorse di cui al comma 91 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

93. Per le finalità previste dal comma 91 è destinata la spesa complessiva di 110.135.901,80 euro per il triennio 2024-2026, di cui 47.823.815,26 euro per il 2024, 25.885.918,27 euro per il 2025 e 36.426.168,27 euro per il 2026, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 indicati nella Tabella Q e con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.

- omissis -

Nota all'articolo 176

- Il testo dei commi 48 e 49 dell'articolo 10 della legge regionale 16/2023, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Interventi per il rilancio 2024)

- omissis -

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pontebba per **l'acquisto e per** i lavori di adeguamento di un edificio per la valorizzazione del legno montano. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

49. Per le finalità previste al comma 48 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.

- omissis -

Note all'articolo 177

- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007 reca: "Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici"

- Il testo dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è il seguente:

Art. 1

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

- omissis -

140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:

- a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
- b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
- c) ricerca;
- d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
- e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
- f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
- h) prevenzione del rischio sismico;
- i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti.

Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.

- omissis -

Nota all'articolo 178

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Distacco di personale e utilizzo con convenzioni)

1. Le amministrazioni del Comparto unico per particolari e specifiche esigenze di servizio e per periodi di tempo predefiniti, possono distaccare proprio personale, con il consenso del medesimo, presso altre amministrazioni del Comparto unico o altre amministrazioni pubbliche ovvero società controllate o partecipate con partecipazioni maggioritarie.

1 bis. Le amministrazioni del Comparto unico possono, altresì, al fine di soddisfare le esigenze funzionali di altre amministrazioni del Comparto in presenza di situazioni contingenti o non prevedibili, operare, d'ufficio, il distacco di proprio personale presso le medesime per il tempo strettamente necessario al perdurare delle suddette situazioni e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare.

2. Al dipendente distaccato compete il medesimo trattamento di cui all'articolo 27, commi 2 e 3. Qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 i relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza; qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 bis i relativi oneri sono posti a carico dell'amministrazione presso la quale è operato il distacco medesimo.

3. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, le amministrazioni del Comparto unico possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto unico **o da altre amministrazioni pubbliche** per periodi predeterminati, anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzo di personale delle amministrazioni del Comparto unico secondo le modalità di cui al presente comma può avvenire anche da parte di agenzie ed enti pubblici, non ricompresi nell'ambito del Comparto, istituiti dalla Regione con propria legge.

4. Restano confermate le disposizioni relative alla messa a disposizione di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni, agenzie e fondazioni.

Nota all'articolo 179

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, è il seguente:

Art. 11

(Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza)

1. In caso di situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri, che renda temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, agli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale, ivi compresi gli organi di garanzia, o alla Giunta regionale riunirsi secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.

2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è riconosciuta:

a) per il Consiglio regionale e per le Commissioni consiliari, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

a bis) per gli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale dal rispettivo Presidente;

b) per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dalla Conferenza stessa;

c) per la Giunta regionale, dal Presidente della Regione.

3 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti

gli altri casi in cui il Presidente della Regione può disporre che la seduta della Giunta regionale si svolga in modalità telematica.

4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia.

Nota all'articolo 180

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6, è il seguente:

Art. 3

(Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini", da celebrare il 20 maggio di ogni anno o la prima domenica successiva, in ricordo della prima riunione organizzativa degli Alpini per la ricostruzione del Friuli terremotato nel 1976.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia.

Nota all'articolo 181

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Sdemanializzazione)

1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale è disposta, con decreto del Direttore di servizio, o di un suo delegato, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente.

2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale.

3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 **è autorizzata con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di**

finanza regionale) qualora il Comune interessato, entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.

Nota all'articolo 182

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Occupazioni non soggette a concessione o autorizzazione)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, non sono soggetti a concessione, né alla corresponsione di alcun canone demaniale, gli attraversamenti di beni del demanio idrico regionale con ponti ferroviari, strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale, nonché le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale necessari per la loro costruzione, manutenzione o riparazione e le occupazioni, anche in via permanente, di beni del demanio idrico regionale a fini di ricovero di mezzi e attrezzature utilizzati per interventi su ponti ferroviari o strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale.

1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale di cui si prende atto, anche ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale o di un suo delegato.

1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni del demanio idrico regionale, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i transiti su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni del demanio idrico regionale interessati dal transito e al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame

sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.

2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:

a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;

a bis) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;

b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale **e le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo di 20 giorni, anche non continuativi, finalizzate allo svolgimento di riprese cinematografiche o assimilabili.**

Nota all'articolo 183

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
(*Canoni*)

1. Con regolamento regionale è disciplinata la determinazione dei canoni relativi alle concessioni dei beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, avente validità quinquennale. Alle concessioni in vigore il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base della variazione degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

1 bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

1 ter. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiara di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegna a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.

1 quater. I canoni demaniali determinati con il regolamento di cui al comma 1 sono aggiornati ogni anno sulla sola base della variazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del Direttore centrale della struttura competente in materia di demanio.

2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni, ivi incluse quelle rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dall'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, di beni del demanio idrico regionale:

a) per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità di montagna e altri enti pubblici per finalità di pubblico interesse;

b) per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità di montagna e altri enti pubblici.

b bis) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

b ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica;

b quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;

b quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

b sexies) per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 24/1996.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il canone determinato ai sensi del comma 1.

4. Alle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, si applicano i canoni stabiliti dall'Amministrazione regionale. I Consorzi di bonifica possono in ogni caso individuare particolari tipologie o categorie di utilizzi di beni del demanio idrico regionale da assoggettare all'applicazione di canoni diversi, determinati dai Consorzi di bonifica medesimi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4 bis. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte del servizio competente in materia di demanio idrico regionale, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.

Nota all'articolo 185

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse.

1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio **[disponibile]** regionale diritti reali di servitù e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1.

1 ter. Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall'ente proprietario con l'obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall'ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati. La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l'utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l'acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest'ultimo immobile sia destinato a finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti.

1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell'atto. Il cessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale

l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta.

2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti.

3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione.

4. Ai soggetti indicati nel comma 1 ed agli organismi strumentali della Regione, nonché alle Amministrazioni statali i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, terreni, edifici e locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale, sportivo ed assistenziale.

5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 e di cui all'articolo 9 bis, comma 1, l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.

5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale.

5 bis 1.1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale.

5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.

Nota all'articolo 186

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Alienazione di beni immobili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio

disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.

4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, **previa** corresponsione dell'indennità di occupazione **da calcolare secondo il tariffario di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2017, n. 0181/Pres.**, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.

5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affitto, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.

6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.

7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.

8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con

pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.

9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.

Nota all'articolo 189

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 57/1971, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:

- a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;
- b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;
- c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;
- d) le permuta e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;
- e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di **cui all'articolo 9 bis, comma 2**, oneri fiscali esclusi;

e bis) le alienazioni mediante trattativa privata di cui all'articolo 6 bis, lettera c).

Nota all'articolo 190

- Il testo dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 bis

1. L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione **con provvedimento del Direttore del Servizio competente. Per gli enti strumentali controllati e società in house di cui al comma 5 l'assegnazione di spazi ad uso istituzionale, nonché dei relativi beni mobili avviene mediante verbale di consegna di natura tecnico-gestionale da parte del Servizio competente. L'attribuzione di immobili per finalità proprie dell'ente avviene con deliberazione della Giunta regionale. Si attua il principio di reciprocità. La presente norma si applica a tutti gli enti strumentali controllati dall'Amministrazione regionale anche in deroga alla previgente disciplina di attribuzione dei beni.**

2. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore di servizio competente, previa deliberazione della Giunta regionale qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di **quindicimila** euro, oneri fiscali esclusi, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi.

2 quater. Al fine di far fronte ai fabbisogni energetici connessi all'esercizio di attività di ricerca e formazione delle società di interesse nazionale a partecipazione regionale, la Regione è autorizzata a concedere a titolo gratuito l'uso di beni facenti parte del patrimonio indisponibile. L'atto di concessione stabilisce la durata, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

3. La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti e organismi strumentali della Regione, Amministrazioni statali, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.

4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni, a eccezione degli oneri di gestione degli spazi assegnati a favore di enti strumentali **controllati** e società in house in immobili direttamente utilizzati dall'Amministrazione regionale.

5 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.

5 ter. Per quanto non diversamente previsto dal capo II della presente legge trova applicazione, ove compatibile, quanto disposto in materia di concessione in uso dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).

Nota all'articolo 191

- Il testo dell'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 bis 1

(Disciplina applicabile ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1)

1. Le disposizioni **della presente legge**, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano **ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1**, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 193

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 43

(Finalità della Centrale unica di committenza regionale)

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale **per l'acquisizione dei contratti pubblici**, a favore:

a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;

b) degli enti locali della Regione.

1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.

2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi **degli acquisti**, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici **degli acquisti**, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione

appaltante.

5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

Nota all'articolo 194

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44
(Attività della Centrale unica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro **per gli acquisti**, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e **ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera z) dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)**, funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto.

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avalimento.

4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.

4 ter. (ABROGATO)

Nota all'articolo 195

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45 (Contratti quadro)

1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale **per gli acquisti** destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

1 bis. Ai sensi della disciplina in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.

1 ter. È fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.

1 quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche **dell'acquisto**. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.

1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>

2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.

2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale,

determinate **secondo la vigente disciplina**.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

Nota all'articolo 196

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47

(Pianificazione triennale)

1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un **Piano triennale** delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.

2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.

3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.

Nota all'articolo 197

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48

(Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, **il piano triennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 36/2023**.

2. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nel Piano di cui all'articolo 47 nella misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.

2 bis. (ABROGATO)

Nota all'articolo 198

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 26/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 49

(Attività di committenza per gli enti locali della Regione)

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1.
2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.
3. (ABROGATO)
4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.
5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, **i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo ai sensi del decreto legislativo 36/2023.**
6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel piano di cui all'articolo 47.
7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.

Nota all'articolo 199

- Il testo dell'articolo 5, commi da 38 a 43, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- omissis -

38. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito

all'Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia la proprietà degli immobili che costituiscono il complesso dell'ex ospedale in via Vittorio Veneto a Gorizia al fine di realizzare nuove scuole e strutture connesse allo svolgimento delle attività scolastiche, all'interno di un'area destinata a servizi scolastici.

38 bis. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico la proprietà degli immobili che costituiscono il tratto del torrente Vertoibizza limitrofo all'ex Ospedale di Gorizia.

39. Il trasferimento degli immobili **di cui ai commi 38 e 38 bis** avviene previa conforme deliberazione della Giunta regionale con decreto del Direttore generale di ASUGI che costituisce titolo per l'intavolazione dei beni ai sensi della legge sui libri fondiari.

40. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo per la redazione della variante puntuale al Piano regolatore generale comunale, da erogarsi su istanza del medesimo Comune da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'EDR di Gorizia un contributo straordinario da erogarsi su istanza dell'ente, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 59.

- omissis -

Nota all'articolo 200

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Vigilanza, controllo, rilocalizzazione degli impianti)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:

a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;

b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, i Comuni si avvalgono di ARPA.

3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.

4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.

5. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti, sono dismessi e trasferiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ferma restando la possibilità di riduzione a conformità secondo le modalità e le procedure indicate dalle vigenti norme statali **[e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4].**

6. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 6, ARPA effettua la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.

Nota all'articolo 201

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 3/2011, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Procedimento autorizzativo ordinario)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15 sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 16. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.

2. La SCIA, oltre all'asseverazione di cui al comma 1, è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni

elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, **[secondo le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4,]** nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

3. Il parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.

4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, per quanto applicabili e compatibili.

5. La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001.

Nota all'articolo 202

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 3/2011, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Procedimento autorizzativo in assenza di regolamento)

1. In assenza del regolamento comunale per la telefonia mobile di cui all'articolo 16, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 per gli impianti mobili di telefonia mobile, nonché richiamato quanto previsto all'articolo 8, comma 6, per la manutenzione ordinaria, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. L'istanza di autorizzazione è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, con le modalità tecniche definite dal regolamento **[approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4]**, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.

3. Il parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.

4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole

di ARPA, non sia allegato all'istanza o non sia favorevole, il Comune indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme statali e regionali e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 per quanto applicabili e compatibili.

5. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla sua presentazione corredata della completa documentazione, fatta eccezione per il dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Nei casi di dissenso espresso almeno da una delle Amministrazioni di cui al periodo precedente, trovano applicazione per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 8, del decreto legislativo 259/2003, nonché le vigenti norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

7. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3/2001.

8. Trova applicazione l'articolo 87 bis del decreto legislativo 259/2003 e successive modificazioni.

Nota all'articolo 203

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 3/2011, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Comunicazione per l'attivazione degli impianti)

1. All'atto dell'attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle telecomunicazioni, contestuale comunicazione al Comune, all'ARPA e al Ministero dello sviluppo economico.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è integrata dalla descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.

[3. La comunicazione di cui al comma 1 è data secondo il modello definito al titolo III (Modulistica e documentazione) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005.]

Nota all'articolo 204

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 3/2011, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Controlli ambientali)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:

a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in

conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;

b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, nonché le procedure di risanamento, i Comuni si avvalgono di ARPA **[che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4].**

3. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui al comma 1 sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet degli stessi Comuni.

4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'Azienda per i servizi sanitari.

5. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti di cui all'articolo 15 è effettuata a cura di ARPA la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri relativi sono a carico degli operatori.

Nota all'articolo 205

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 3/2011, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29
(Norme finali e transitorie)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale 28/2004.

2. I Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, adottati ai sensi della legge regionale 28/2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter di approvazione secondo la normativa previgente.

3. I Piani di cui al comma 2 che concludono l'iter di approvazione e quelli già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'applicazione delle presenti norme tengono luogo del regolamento di cui all'articolo 16.

4. Le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica, nonché delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico sono definite dall'ARPA in accordo con le strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni.

[5. Ai fini degli adempimenti tecnici relativi alle procedure per l'installazione degli impianti di cui all'articolo 15 e all'accertamento, da parte di ARPA, del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001, trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui al comma 4.]

Nota all'articolo 206

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

(Realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica Regionale)

1. Gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della RPR sono realizzati, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, o tramite la sua società interamente controllata Insiel S.p.A., ovvero anche tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002.

2. L'approvazione del progetto degli interventi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 14/2002 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.

3 bis. Qualora al soggetto realizzatore, considerandosi come tale anche l'affidatario di delegazione amministrativa, sia affidata anche la gestione dell'infrastruttura per telecomunicazioni costruita, esso redige e sottoscrive con firma digitale un documento informatico avente i contenuti sostanziali del verbale di consegna di cui al comma 3. Tale documento, conforme alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito CAD, è inviato tramite posta elettronica certificata, assieme agli eventuali atti a corredo, ai soggetti titolati a sottoscrivere il verbale cartaceo che appongono ciascuno la propria firma digitale. Il documento informatico così sottoscritto tiene luogo del verbale in forma cartacea ed esplica la propria efficacia dall'apposizione dell'ultima firma.

4. L'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'articolo 30 competono al soggetto

societario regionale di cui al comma 1, che le svolge in conformità ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale che fissa termini e modalità di svolgimento delle attività previste.

4 bis. La precisa individuazione delle attività di cui al comma 4, nonché la definizione dei loro costi sono ricomprese in apposito Programma annuale presentato dal soggetto di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno, recante le previsioni per l'anno successivo. Gli adempimenti connessi all'approvazione, all'attuazione e al controllo dell'implementazione del Programma sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.

5. Il soggetto societario regionale di cui al comma 1 esercisce la quota di capacità di trasmissione delle informazioni sulla RPR che la Regione riserva alla connettività della pubblica amministrazione.

6. Per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio la Regione è autorizzata a concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, individuati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, per periodi fino a venti anni, eventualmente rinnovabili.

7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.

7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, la Giunta regionale può inoltre conferire al soggetto societario ulteriori funzioni e in particolare:

a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;

b) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione derivanti dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico.

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali, del sistema socio sanitario pubblico regionale, della promozione culturale, dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni culturali, scientifiche e di ricerca, nonché soggetti gestori di strade con sedi nel territorio regionale.

9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.

9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.

9 quinquies. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali degli organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati localmente con funzione di presidio del territorio regionale, preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico, sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi calamitosi, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale. Tale messa a disposizione di risorse è regolata ai sensi del comma 9 ter.

10. Le infrastrutture di cui al comma 1, una volta realizzate, possono essere ricollocate su diversi siti, previa istanza congruamente motivata alla Regione, che la valuta e si esprime entro trenta giorni. Le relative opere sono realizzate dai soggetti di cui al comma 1.

11. La Regione, per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica e al fine di ulteriormente valorizzare la RPR, può gestire e mettere a disposizione di enti pubblici, università, istituti, scuole, agenzie per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale, il proprio sistema informatico per il calcolo distribuito, anche per il tramite del soggetto societario regionale di cui al comma 1.

12. I soggetti di cui al comma 11 possono accedere al sistema per il calcolo distribuito previa richiesta e con le modalità indicate in una relativa, apposita, convenzione approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente ai sistemi informativi regionali, di concerto con quello competente al lavoro, università e ricerca, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, sottoscritta dal soggetto richiedente e dal Presidente della Regione, o suo delegato.

13. Il progetto della RPR di cui all'articolo 30, comma 2, prevede che presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova sia realizzato il nodo di rete con impianti e apparati replicati in copia e tali da consentire la continuità della gestione della rete e dei servizi di connettività, nonché il loro immediato ripristino nei casi di emergenza e malfunzionamento.

Nota all'articolo 207

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 3/2011, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34 (Titoli abilitativi)

1. Gli interventi per la installazione delle reti, degli impianti e delle apparecchiature necessarie a realizzare la RPR di telecomunicazioni in banda larga di cui all'articolo 30, comma 1, sono autorizzati con l'avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, e fatti salvi tutti i titoli abilitativi previsti in relazione agli eventuali vincoli presenti, del relativo progetto corredato di una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati. È fatto salvo, nei casi di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, l'obbligo dell'acquisizione del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti

di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni [**con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4**]. Il parere di ARPA è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003. L'attivazione degli impianti è comunicata all'ARPA, da parte dei soggetti gestori, integrandola con la descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nei casi di attraversamento di corsi d'acqua e di aree demaniali di competenza regionale, non sono soggetti al pagamento dei canoni di concessione demaniale.

3. Gli interventi per la installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica realizzati dagli operatori del settore, fuori dai casi di cui al comma 1, sono soggetti a SCIA come disposto dall'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Qualora siano previsti anche interventi di realizzazione di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, si applica la procedura autorizzatoria di cui al capo III.

4. Nei casi in cui gli operatori delle telecomunicazioni intendano utilizzare, per la posa delle fibre ottiche, i cavidotti esistenti della rete pubblica di proprietà regionale ovvero quelli di cui all'articolo 36, comma 3, la SCIA di cui al comma 3 è integrata da una specifica nulla osta regionale. Il nulla osta è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni entro trenta giorni tenuto conto delle caratteristiche fisiche del cavidotto regionale esistente in relazione allo stato di occupazione del medesimo, avuto riguardo alle condizioni di sicurezza, efficienza e integrità dell'infrastruttura regionale.

Nota all'articolo 208

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale)

1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

1 bis. Ai fini dell'incameramento previsto al comma 1, è costituita presso la Direzione centrale competente in materia di demanio la Commissione di incameramento, che esprime la valutazione della utilità dell'acquisizione alla Regione dei manufatti inamovibili e realizzati su demanio marittimo regionale in corso di concessione.

1 ter. La Commissione è composta dal Direttore del Servizio demanio o suo delegato e da due componenti appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di demanio, esperti

nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere e nella redazione di stime.

1 quater. Il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, prima della scadenza della concessione invita il concessionario a presentare la documentazione tecnico-amministrativa utile a individuare la consistenza delle opere di difficile rimozione realizzate su zona demaniale marittima regionale e oggetto di incameramento.

1 quinquies. In caso di valutazione favorevole all'acquisizione, viene redatto in contraddittorio con il concessionario il verbale di incameramento a carattere ricognitivo sottoscritto dalle parti e riportante la descrizione dell'opera acquisita alla Regione.

1 sexies. In caso di valutazione negativa, il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, ordina la messa in pristino nello stato originario dell'area demaniale ex articolo 54 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).

[2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure per l'acquisizione e l'intestazione al demanio marittimo regionale delle opere realizzate dal concessionario su beni del demanio marittimo regionale.]

Nota all'articolo 209

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Sala Operativa regionale della Protezione civile)

1. La Protezione civile assolve ai compiti e alle funzioni previsti dalla presente legge attraverso l'impiego e il coordinamento delle risorse del Sistema regionale integrato di Protezione civile, gestite per il tramite della Sala Operativa regionale di Protezione civile, di seguito denominata SOR, di cui all'articolo 28 della legge regionale 64/1986.

2. La SOR, per i fini di cui alla presente legge, è riconosciuta come Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della legge 353/2000, nell'ambito delle procedure operative delineate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, per il concorso della flotta aerea dello Stato in caso di incendi boschivi.

2 bis. La SOR assume il ruolo di **Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answering point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, e dispone l'attivazione delle risorse operative necessarie al contrasto all'incendio in coordinamento con i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) secondo le modalità di cui al comma 3.**

3. La SOR, in accordo con il personale del Corpo forestale regionale impegnato nello spegnimento

dell'incendio, **[allerta e]** coordina le risorse del Sistema regionale di Protezione civile, in particolare i mezzi aerei, il volontariato di Protezione civile e tutto quanto necessario all'attività di spegnimento.

4. La SOR inoltre provvede al coinvolgimento dei soggetti terzi secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3. In particolare la SOR s'interfaccia con il personale del Corpo forestale regionale, dei Vigili del fuoco e con i piloti dei mezzi aerei operanti nello spegnimento degli incendi boschivi anche per tramite dei sistemi di radiocomunicazione regionale in gestione alla Protezione civile.

5. Presso la SOR confluiscono i dati provenienti dalle reti nazionali e regionali di sorveglianza e di monitoraggio fisico del territorio regionale, necessari all'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge.

6. La SOR attiva le risorse aeree regionali e chiede il concorso della flotta aerea statale su indicazione del DOS, valutata l'efficienza e l'efficacia dell'intervento.

Nota all'articolo 210

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

È istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.

Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l'intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.

2 bis. La Sala operativa regionale assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answering point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, assumendo la funzione di organizzazione, formazione e aggiornamento del personale.

Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.

In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell'attività della

struttura qui considerata.

La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.

Nota all'articolo 211

- Il testo dell'articolo 4, commi da 37 a 39, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, è il seguente:

Art. 4
(Finalità 3 - Gestione del territorio)

- omissis -

37. Alla Protezione Civile della Regione sono demandate la realizzazione e la gestione della "Centrale Unica di Risposta al NUE 112" con conseguente attivazione del numero unico europeo di emergenza (NUE) 112, mediante l'adozione del modello del cosiddetto "call center laico", destinato a ricevere tutte le chiamate d'emergenza effettuate nel territorio regionale.

38. L'Amministrazione regionale provvede ad adeguare la struttura e la dotazione di personale della Protezione Civile della Regione rispetto all'esigenza di adempiere ai nuovi compiti connessi all'efficiente realizzazione delle attività di cui al comma 37, in particolare quelli legati all'attività di risposta alle emergenze e alla sicurezza.

39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4153 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Centrale Unica di Risposta al NUE 112 con conseguente attivazione del numero unico europeo di emergenza (NUE) 112, mediante l'adozione del modello del cosiddetto call center laico".

- omissis -

Nota all'articolo 214

- Il testo dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è il seguente:

Art. 151

1. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi

in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.

1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 per le spese legali dovute dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali o dal Presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale, nonché nei giudizi elettorali contro di loro promossi in tale qualità e in quelli civili e penali, comprese le costituzioni di parti civili ove individuati come parte offesa in relazione alla funzione istituzionale, ad essi comunque connessi.

1 ter. Nel caso in cui la Regione si sia costituita parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta regionale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente.

1 quater. La Regione rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore e quelle eventuali di mera domiciliazione sostenute da altro difensore. Tuttavia, in casi eccezionali, quando si tratta di procedimenti o di giudizi di particolare complessità, importanza e rilevanza, natura o difficoltà o che richiedono il possesso di conoscenze e competenze specialistiche risolutive ai fini della conduzione della difesa, la Giunta regionale può autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza di un secondo difensore.

1 quinquies. La Giunta regionale può altresì autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, sentita la competente struttura tecnica, le spese per un solo consulente tecnico o perito di parte ovvero, in presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare, di più consulenti, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso il numero dei consulenti non può essere superiore a quello dei consulenti o dei periti nominati dal giudice o dei quali si sia avvalso il consulente tecnico d'ufficio. Le relative spese sono liquidate esclusivamente sulla base delle tariffe o dei parametri vigenti per ciascun ordinamento professionale, previo parere di congruità rilasciato dal competente Ordine.

1 sexies. Su richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese legali può essere disposto direttamente in favore del difensore che ha prestato l'attività defensionale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente alla Regione gli importi corrisposti dall'obbligato.

1 septies. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, la Regione può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.

2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese la Regione ripete le spese legali anticipate a carico dello stesso soggetto interessato; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge.

2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave.

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.

2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.

2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.

2 sexies. È sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

Nota all'articolo 215

- Il testo dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, è il seguente:

Articolo 7 (Disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo

107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 10 gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Nota all'articolo 216

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è il seguente:

Art. 42

(Tutela dei diritti linguistici delle minoranze)

1. Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli obblighi statutari relativi al riconoscimento di pari diritti ai cittadini di qualunque gruppo linguistico, la Regione provvede all'adozione di mezzi adeguati a rendere effettiva, anche con riferimento ai diritti da esercitarsi nei rapporti con gli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, la parità di trattamento dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari della regione.

2. In attuazione di cui al comma 1, gli Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono avvalersi dell'attività di dipendenti regionali con profilo professionale di traduttore interprete nonché di specifiche professionalità esistenti presso i Comuni della regione ovvero, in caso di necessità ed urgenza, dell'opera di professionisti estranei all'Amministrazione regionale, al fine di provvedere alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio e l'Amministrazione regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali della Regione medesima nei rapporti in ambito internazionale.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Nota all'articolo 217

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

- a) direttore generale;
- b) direttore centrale;
- c) vicedirettore centrale;
- d) direttore di Servizio;
- e) direttore di staff.

3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione **ad una struttura organizzativa complessa come definita dal regolamento di organizzazione**. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.

3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarità. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

4 ter. (ABROGATO)

4 quater. (ABROGATO)

4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ovvero di organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, avviene previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

Nota all'articolo 218

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)

1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.

2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto.

Nei casi di somma urgenza l'impegno di spesa è assunto entro trenta giorni dalla ricezione da parte della stazione appaltante della perizia giustificativa delle prestazioni richieste.

2 bis. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

Nota all'articolo 219

- Il testo degli articoli 10 e 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando

esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

- omissis -

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di

tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Note all'articolo 220

- Il testo dell'articolo 6, commi da 42 a 45, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, è il seguente:

Art. 6

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- omissis -

42. Al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento.

43. Con un regolamento e in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall'articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il dimensionamento scolastico sono stabiliti le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione.

44. I contributi previsti dal comma 42 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici o privati fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

45. Per le finalità di cui al comma 42, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 1.500.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2013, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E cui al comma 49.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 13 del Bando approvato con decreto 15 giugno 2021, n. 2680/TERINF, è il seguente:

Bando per il finanziamento di spese di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari. Articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021) e DPR n. 86/Pres./2021

Art. 13

(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo concesso a soggetti pubblici è disposta ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 14/2002, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.
2. L'erogazione del contributo concesso ai soggetti privati è disposta, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 14/2002, per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori e il modello allegato C (PAGAMENTO E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI PER I SOGGETTI PRIVATI) al presente Bando; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 18**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 22 marzo 2024;
- assegnato, ai sensi dell'articolo 124 bis del regolamento interno, alla II, III, IV, V e VI Commissione per l'esame delle parti di rispettiva competenza e alla I Commissione, oltre che per l'esame della parte di competenza, anche per il coordinamento del testo e la nomina dei relatori per l'Assemblea;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, nelle parti di rispettiva competenza, dalla VI Commissione nella seduta del 9 aprile 2024 con relazione del consigliere Novelli; dalla V Commissione nella seduta del 10 aprile 2024 con relazione del consigliere Bernardis, dalla III Commissione nella seduta del 15 aprile 2024 con relazione del consigliere Bolzonello, dalla II Commissione nelle sedute del 15 e del 16 aprile 2024 con relazione del consigliere Maurmair e dalla IV Commissione nella seduta del 16 aprile 2024 con relazione del consigliere Budai;
- esaminato e approvato dalla I Commissione a maggioranza, senza modifiche, nelle parti di competenza e nel testo coordinato, nella seduta del 17 aprile 2024 con relazioni di maggioranza dei consiglieri Basso, Cabibbo, Calligaris e Di Bert e di minoranza dei consiglieri Capozzi, Moretti e Moretuzzo;
- esaminato dall'Aula nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 23, 24, 29 e 30 aprile 2024 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4141/P dell'8 maggio 2024.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrare eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula